

279.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		ERMINERO, <i>Relatore</i>	16150
(Approvazione in Commissione)	16187	GUARRA	16152, 16168
(Proroga del termine per la presentazione di relazione)	16149	LA LOGGIA	16159
(Trasmisione dal Senato)	16149	NICCOLAI GIUSEPPE	16183
Disegno e proposta di legge (Discussione):		PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (3049);		per la grazia e giustizia	16152
RICCIO STEFANO ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda, nonché del vincolo alberghiero (3022)	16149	QUILLERI	16157, 16168
PRESIDENTE	16149, 16152, 16162, 16163,	ROBERTI	16154, 16162
ASCARI RACCAGNI	16180	VINEIS	16160
CIAI TRIVELLI ANNA MARIA	16175	Proposte di legge:	
DELFINO	16163	(Annunzio)	16149
		(Approvazione in Commissione)	16187
		Interrogazioni (Annunzio)	16188
		Convalida di deputati	16188
		Votazioni segrete mediante procedimento elettronico	16164, 16166
		Ordine del giorno della seduta di domani	16188
		Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo	16189

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAGGIONI ed altri: « Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, in materia di ineleggibilità dei medici condotti a consiglieri provinciali » (3133);

COSTAMAGNA: « Contributo a favore dell'Istituto italiano per il Mediterraneo con sede in Roma » (3134);

CAIAZZA: « Istituzione della provincia di Prato » (3135);

FIORET ed altri: « Rifinanziamento per il quinquennio 1975-1979 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante " Norme per lo sviluppo della montagna " » (3136).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74, concernenti zuccheri destinati alla alimentazione umana » (3137).

Sarà stampato e distribuito.

**Proroga del termine
per la presentazione di una relazione.**

PRESIDENTE. Comunico che la X Commissione permanente (Trasporti) investita dell'esame in sede referente del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 265, concernente modifica ed

integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto » (3101) ha chiesto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 del regolamento, un termine ulteriore per la presentazione della relazione.

Propongo che l'Assemblea fissi alla Commissione un termine ulteriore di sette giorni.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (3049) e della concorrente proposta di legge Riccio Stefano ed altri (3022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (3049) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio Stefano ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda, nonché del vincolo alberghiero (3022).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che i gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e del partito comunista italiano ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento. Avverto altresì che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha chiesto la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 18 luglio 1974 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Erminero.

ERMINERO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il mantenimento del blocco dei contratti di locazione degli immobili urbani è un provvedimento che deve essere valutato nel quadro della politica anticongiunturale.

Il deterioramento della situazione economica è soltanto un ulteriore motivo che si aggiunge a quelli più antichi e persistenti che hanno costretto ad introdurre il blocco nella legislazione italiana già da parecchi anni e fino alle ultime disposizioni contenute nel decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 e nella legge 22 dicembre 1973, n. 841. Proprio il primo di questi provvedimenti, infatti, è stato adottato dal Governo insieme con altri diretti a controllare i processi inflazionistici e ad incentivare il recupero della capacità produttiva del paese. Risale infatti al luglio del 1973 il varo di una serie di interventi diretti a bloccare i prezzi dei prodotti di maggiore e generalizzato consumo. Successivamente la vigilanza sui fenomeni economici si è andata modificando, per giungere ai più recenti provvedimenti e avvenimenti, come il progettato controllo dei prezzi, la riforma del CIP, la garanzia del prezzo di alcuni beni di prima necessità anche attraverso lo stoccaggio di quei generi a costi fissi, fatti, questi, che rientrano in un quadro di emergenza.

Il decreto-legge sul blocco dei contratti di locazione fa parte di questa politica dei prezzi amministrati sui beni di prima necessità, fra i quali non possiamo non annoverare anche l'uso degli immobili urbani per abitazione.

A favore della necessità della proroga del blocco militano vecchi argomenti che sono già sufficientemente noti e che la stampa ha in questo periodo vivamente messo in risalto con un proficuo dibattito che ha avuto modo di arricchire in modo indiretto anche questa Assemblea.

Nessuno nega che il costo della superficie immobiliare a metro quadrato riceve un incremento dal costo delle aree, dall'aumento dei prezzi delle materie prime, dalle difficoltà seguite alla stretta creditizia; a tutto questo occorre sommare la difficoltà di utilizzare gli strumenti amministrativi, come la applicazione delle diverse leggi sulla politica urbanistica, il rilascio, quindi delle licenze edilizie, gli *handicap* costituiti dai criteri *standard* obbligatori di costruzione che devono essere modificati per consentire risparmi a vari livelli tecnici, le carenze relative al necessario massiccio intervento pubblico per l'edilizia popolare.

Se queste osservazioni sono esatte, restringere l'ottica ad esse significa svisare il dibattito qualora non si tenga conto delle distorsioni esistenti. Se guardiamo ai valori assoluti, sembrerebbe che il problema non sia così importante come esso invece è, perché l'Italia ha un indice di affollamento basso, anche rispetto agli altri paesi europei. Ma, se il problema lo si esamina più partitamente e più specificatamente, ci si accorge delle notevoli distorsioni determinatesi nel rapporto tra fasce di reddito basse e medie, che indirizzano la domanda verso un certo tipo di abitazione, e l'offerta caratterizzata invece da costruzioni eccessivamente costose, dalla non omogeneità delle distribuzioni territoriali e da fatti che si spiegano con l'emigrazione interna (spopolamento di alcune zone del paese e concentrazione in altre); il tutto accentuato dal fenomeno delle correnti turistiche, che hanno determinato una domanda parziale di immobili limitata, sì, ad alcuni periodi dell'anno, non a fini residenziali.

Con queste osservazioni non intendiamo certamente entrare nel merito del dibattito sulla politica urbanistica ed edilizia. Non ne abbiamo l'ambizione, né riteniamo che questo sia il momento adatto. Ci limitiamo perciò a collocare il provvedimento nel quadro generale dei problemi del settore, osservando, con riferimento alle osservazioni precedenti, che la forbice tra domanda e offerta si è progressivamente allargata in modo settoriale.

È questo un provvedimento che potremmo definire di carattere difensivo, ispirato a principi di equità e di priorità sociale, senza il quale l'attrito raggiungerebbe livelli difficilmente sopportabili dal sistema.

Nel corso dell'attuale crisi economica si è verificata una fortissima lievitazione del livello dei canoni, accelerata dall'afflusso di capitali alla ricerca di beni-rifugio. Il processo inflattivo in conseguenza dell'aumento della domanda di beni-reali, ha provocato infatti l'incremento del valore degli immobili e una perdita del potere d'acquisto delle somme derivate da rendita: con gli aumenti dei canoni si è cercato di recuperare la rendita ipotizzata in base al maggior valore del capitale immobilizzato, e di assorbire la svalutazione delle somme dovute. A sua volta la lievitazione del livello dei canoni accentua i processi inflattivi e aggrava le già precarie condizioni delle parti economiche più deboli: il loro contenimento, perciò, è uno degli elementi caratterizzanti sia del decreto-legge sia delle proposte della Commissione.

Si è perciò pensato, pur avendo presenti le difficoltà di un tale intervento e le conseguenze che avrebbe avuto nella fase applicativa e interpretativa, di accentuare i criteri equitativi predisponendo due meccanismi: l'uno di aumento e l'altro di riduzione dei canoni. Il primo si riferisce ai contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947 e a quelli tra questa data e il 1° gennaio 1953, prevedendone la rivalutazione; il secondo si riferisce ai contratti stipulati dopo il 1° dicembre 1969, per i quali sono indicate percentuali di riduzione. Mentre il criterio dell'aumento risponde alle esigenze di una giusta remunerazione del capitale, il criterio della riduzione si giustifica con la necessità di ripartire le punte più avanzate derivate dai processi inflattivi, considerato che essi si sono verificati in particolare nel periodo cui si riferisce la legge.

Sempre in base al criterio equitativo, si è tenuto conto delle fasce di reddito del locatore e del locatario, escludendo dal blocco chi ha un reddito superiore ai 4 milioni riferito al 1972 ed escludendo dagli aumenti i conduttori aventi un reddito inferiore alle 960 mila lire, riferito sempre allo stesso anno, che così diventa un chiaro punto di valutazione, non distorto dai successivi avvenimenti economici. Il principio è, quindi, quello di una perequazione cercata sulla base di fasce di reddito, variabile, cioè, a seconda dello *status* economico delle parti contraenti, e non sulla base di criteri oggettivi rivolti al bene reale, ossia riferiti al valore dell'immobile e alle sue caratteristiche tecniche, che possiamo trovare riproposte come linea di principio, invece, per quanto riguarda l'equo canone. Quest'ultimo non è stato introdotto, in quanto si dubita della sua efficacia nel breve periodo in funzione anticongiunturale e della sua possibilità di rapida applicazione. Con ciò, il dibattito su questo strumento non deve affatto ritenersi precluso; possiamo ritenere che è solo sospeso e rinviato al momento della riorganizzazione legislativa dell'intera materia. La volontà equitativa sottintende la necessità di temperare l'esigenza della remunerazione del capitale con il principio della casa come « servizio sociale », che deve essere assicurato a ciascuno e proporzionalmente al proprio reddito.

Una più articolata e complessa normativa, che tenga anche conto delle proposte relative all'equo canone, può meglio concretare queste intenzioni. Per avere il tempo di predisporla o, comunque, di studiarla in modo più approfondito e per poterla introdurre in un momento congiunturale più favorevole, capace cioè di recepirla senza gravi ripercussioni eco-

nomiche, si propone di dilazionare al 30 giugno 1975 il termine di scadenza del blocco degli immobili ad uso di abitazione; il termine, invece, è prorogato al 31 dicembre 1975 relativamente agli esercizi alberghieri, con lo scopo di evitare situazioni di incertezza o mutamenti proprio nel pieno della stagione turistica, con grave pregiudizio per quelle attività.

Anche sul controllo delle vendite frazionate si è posta l'attenzione della Commissione. La disposizione che vieta la proponibilità della domanda giudiziale di rilasciare per giusta causa, fino a che non siano decorsi tre anni dall'acquisto dell'immobile per atto fra vivi, non è una novità assoluta, poiché una normativa analoga era già contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 233. Averla riproposta oggi, in condizioni sociali ed economiche diverse, ha un significato del tutto peculiare: non solo ai fini della lotta alle forme di aggiramento delle disposizioni della legge, che altrimenti avrebbero ampie possibilità di verificarsi; non solo ai fini della lotta alla speculazione sugli appartamenti gravati dal blocco; ma anche come ipotesi di favorire l'acquisto dell'immobile da parte dello stesso conduttore, al quale andrà preferenzialmente l'offerta del bene, nel caso in cui il proprietario decida di venderlo. Si esercita, così, il controllo delle vendite frazionate che riguarda in modo particolare i centri storici, i vecchi immobili, e la domanda di abitazioni restaurate. Contemporaneamente, viene protetta anche la capacità contrattuale dell'inquilino, che può sottrarsi al desiderio di realizzo del proprietario per un congruo periodo, o che comunque può resistere a pretese, nel caso opti per l'acquisto.

La difesa delle attività economiche connesse con l'uso dell'immobile è stato un ulteriore obiettivo che si è tentato di raggiungere, consistente nel garantire la continuità delle attività economiche rispetto alle quali l'immobile è strumentale. La disponibilità dell'immobile, infatti, è spesso per i settori commerciali, turistici, professionali ed artigianali, motivo di sopravvivenza economica, o comunque tale da incidere positivamente o negativamente sul reddito aziendale, e con notevole spessore effettuale. L'interesse alla conservazione nel tempo del medesimo punto di attività è prioritario rispetto all'interesse del proprietario nell'ambito di una politica che tenda a ricomporre culturalmente e politicamente i ceti medi attorno alle iniziative produttive ed al lavoro. Ciò rientra nella logica che sta alla base del provvedimento sull'avviamento com-

merciale, il cui testo è stato già predisposto dalla Commissione. Su di esso in futuro si potrà innestare una disciplina diversificata per le locazioni ad uso di abitazione rispetto a quelle utilizzate per attività economiche, nei confronti delle quali le rendite di posizione potrebbero risultare — e risultano — distorsive della concorrenza, con pregiudizio quindi sia del commerciante o artigiano, sia del consumatore, in ultima analisi. Questo indirizzo è anche concretizzato in quella disposizione relativa alla trasmissione del diritto al blocco a quel familiare, erede o coniuge, o divorziato, che continui l'attività economica. Il problema della casa ha vaste ripercussioni nella vita dei nuclei familiari. Sappiamo bene quante scelte, quanti modelli di comportamento, quante possibilità di una esistenza dignitosa ed anche più armonica dipendono dalla disponibilità di una abitazione sufficiente per il proprio nucleo familiare. In questo senso vanno intese le norme che limitano la possibilità di sfratto ad ipotesi specificatamente previste dalla legge e quelle che stabiliscono il subentro al conduttore nel contratto dei conviventi anagrafici fino al secondo grado. Il rilievo dato al nucleo familiare è tale che, nel caso in cui esso si dissolva, la sua preesistenza è motivo sufficiente per costituire diritto al subentro nel contratto a chi godeva l'immobile assieme al conduttore, in forza del vincolo familiare che li univa, così come, in senso coerente, agisce la clausola di estensione ai figli ed ai genitori per il rilascio dell'immobile.

L'ultima osservazione riguarda un altro limite all'estensione del blocco. Non vengono infatti esentati gli appartamenti utilizzati a scopi diversi da quelli della residenza abituale o per motivi di lavoro. Si tratta di una disposizione che mette ordine fra interpretazioni che potevano essere contrastanti, chiarendo che è esclusa dal blocco la seconda casa tenuta per motivi turistici o altro. Viene così confermato il principio di una tendenziale equità cui si ispira il provvedimento.

Nel concludere queste sintetiche osservazioni, desidero sottolineare la straordinarietà e la limitatezza temporale del provvedimento al nostro esame, la cui portata risente del clima difficile in cui operiamo. Esiste intanto un impegno di riesaminare l'intera materia in un momento più disteso, al fine di proporre soluzioni che, pur nella indubbia difficoltà, non potranno non rispecchiare organicamente ed equitativamente le varie esigenze delle parti sociali interessate. *(Applausi al centro).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate tre questioni pregiudiziali; le prime due, concernenti motivi di costituzionalità, da parte dell'onorevole Guarra e dell'onorevole Roberti, la terza, riguardante motivi di merito, da parte dell'onorevole Quilieri.

In base all'articolo 40, quarto comma, del regolamento, dovrà aver luogo sulle predette questioni un'unica discussione, nella quale potranno prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti delle pregiudiziali. Chiusa la discussione, si dovrà poi procedere a due distinte votazioni, la prima sulle pregiudiziali Guarra e Roberti, in quanto sollevate per motivi di costituzionalità, e la seconda sulla pregiudiziale Quilieri.

Comunico inoltre che sulle pregiudiziali Guarra e Roberti è stata chiesta a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, dal prescritto numero di deputati, la votazione a scrutinio segreto. Poiché tale votazione sarà effettuata mediante procedimento elettronico, avverto che comincia a decorrere da questo momento il termine di almeno 20 minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

L'onorevole Guarra ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la pregiudiziale di incostituzionalità che mi accingo a svolgere riguarda il contrasto tra l'articolo 1-bis, così come è stato redatto dalla Commissione speciale per i fitti, e l'articolo 3 della Carta costituzionale, in relazione agli articoli 41 e 42 della stessa Carta costituzionale.

L'articolo 3 della Costituzione recita che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». La Corte costituzionale, investita più di una volta di questioni di costituzionalità di leggi, approvate dal Parlamento, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, cioè all'uguaglianza dei cittadini

dinanzi alla legge, ha ritenuto che esista violazione di quell'articolo ogniquale volta una norma si traduce in un eguale trattamento giuridico di situazioni giuridicamente differenziate, e che ciò comporti di conseguenza, secondo i principi costantemente affermati dalla Corte, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Quale principio si è introdotto attraverso l'articolo 1-bis del testo predisposto dalla Commissione speciale? Si è detto: « Per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e stipulati successivamente alla data del primo dicembre 1969, il canone dovuto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è quello corrispondente al canone dovuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1° gennaio 1971. Nel caso di immobile destinato ad uso di abitazione, locato per la prima volta posteriormente alla data del primo gennaio 1971, il canone dovuto è quello corrispondente al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore, diminuito del 10 per cento, ovvero del 20 per cento se la locazione ha avuto inizio posteriormente al 1° gennaio 1973 ».

Dirò subito, onorevoli colleghi, che non è la prima volta che nel nostro ordinamento giuridico viene proposta una legge che diminuisce d'imperio i canoni di locazione. La prima legge fu quella del 1934, il regio decreto 14 aprile 1934, n. 563, il cui articolo 1 così recitava: « Le pigioni per le locazioni di immobili urbani sono ridotte del 12 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione, compresi quelli in uso di collegi e altre comunità, del 15 per cento per gli immobili adibiti a botteghe, uffici, albergo, cliniche sanitarie, magazzini e, in genere, ad uso di esercizio commerciale o industriale ».

La prima osservazione che potrei fare è che la legge del 1934 veniva emanata in un ordinamento giuridico diverso dall'attuale, comunque non ancora sotto l'imperio dell'attuale Carta costituzionale, ed in particolare dell'articolo 3 di questa.

Ma c'è da rilevare qualcosa di più: che la diminuzione dei canoni di affitto prevista dalla legge del 1934 era generalizzata, era cioè una diminuzione che operava nei confronti di tutti coloro che avevano contratto delle locazioni di immobili urbani; quindi si aveva un trattamento univoco, uguale per tutti i contraenti.

Qual è invece la situazione attuale? Si è ritenuto di dover ridurre d'imperio i canoni delle locazioni contratte dal 1971 ad oggi. Ora, a noi non risulta (non so se risulti a qualche collega di questa Assemblea) che oggi, nel luglio del 1974, ci sia stata una rivalutazione monetaria rispetto al 1971 e al 1973. Non si può dire che la nostra situazione monetaria sia migliore, per cui sarebbe logica una riduzione dei canoni di affitto; a noi sembra invece che ci sia stata una svalutazione non più strisciante, ma galoppante. Non vi è quindi un motivo che trovi riscontro obiettivo nella situazione economica e monetaria per questa riduzione degli affitti. Credo che coloro i quali hanno voluto introdurre questo principio della riduzione dei canoni di locazione successivi al 1971 abbiano inteso elidere gli effetti di una situazione di privilegio in cui i locatori abbiano agito nei confronti dei conduttori. Se di fronte ad una situazione di carenza per quanto riguarda gli alloggi — e questo è un problema del quale discuteremo a lungo, signor Presidente, nel corso della discussione sulle linee generali — i proprietari di appartamenti adibiti ad uso di abitazione, trovandosi nel 1971 e nel 1973 in una situazione predominante, avessero fatto sentire il peso di tale privilegio, imponendo fitti esosi ai conduttori, e noi avessimo le prove di tutto questo, prove relative a tutti i proprietari di appartamenti, già ci troveremo dinanzi all'applicazione di una norma che non rispetta il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, perché nessuno potrebbe negare che una analoga situazione di privilegio esistesse nel 1968 e nel 1969 per i proprietari di appartamenti affittati a quell'epoca, al di fuori dei vincoli imposti dalla legge. Ma noi ci troviamo dinanzi ad un caso di disparità apparente: chi può dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che tutti i proprietari di appartamenti nel 1971 e nel 1973 hanno applicato ai conduttori canoni esosi? Chi dice che non ci siano stati contraenti che, rispettando norme di equità, abbiano affittato l'appartamento ad un prezzo ritenuto equo, non soltanto per la situazione di mercato, o per la situazione economica e monetaria del momento, ma anche in relazione al costo degli alloggi? A nessuno sfugge il fatto che a seguito della situazione economica generale, dell'inflazione galoppante, e soprattutto a seguito della particolare tensione dei costi di costruzione di alloggi, gli affitti sono aumentati. Non dimentichiamo che il meccanismo di aumento dei costi di produzione edili si è messo in

moto nel 1967 con la legge-ponte, allorché fu concesso un anno di moratoria: tutti si affrettarono a costruire, e si ebbe una lievitazione dei prezzi in relazione a tutti i materiali occorrenti per la costruzione. Tenendo presente tale aumento dei costi dei materiali di costruzione e l'aumento del costo della manodopera, è chiaro che per i nuovi appartamenti affittati nel 1971 e nel 1973 dovevano essere applicati canoni di affitto di gran lunga superiori rispetto a quelli stabiliti per gli appartamenti costruiti prima. Ma anche tenendo presente tutto questo, non si può assolutamente negare il criterio della disparità di trattamento rispetto a coloro che abbiano applicato canoni di locazione equi. Vi è poi un altro principio, anche se non in relazione ad un preciso articolo della Costituzione, che bisogna tenere presente, quello dell'articolo 41 della Costituzione, in tema di libertà dell'iniziativa economica privata, e quello dell'articolo 42 della Costituzione in tema di tutela della proprietà. In relazione a questo ultimo principio di tutela della proprietà, è indubbiamente consentito l'intervento da parte del potere pubblico a difesa di interessi sociali; si devono però individuare questi interessi sociali. E quali sono gli interessi sociali, se non quelli della tutela del contraente più debole, del contraente meno abbiente? Ma siete proprio sicuri che una norma quale quella prevista nel provvedimento vada soltanto a favore del contraente più debole, cioè del contraente più povero? Forse non ci sono stati contratti di locazione stipulati da conduttori più ricchi dei locatori? In questo provvedimento si abbassano canoni di locazione anche nei confronti di grandi professionisti, o di imprese che abbiano locato uffici per la propria attività; si abbassano canoni di locazione a persone che lucrano milioni e milioni al mese, e può capitare, invece, che il locatore sia una persona il cui reddito è rappresentato soltanto dall'entrata che gli deriva dal suo appartamento.

Ma allora, in nome di quale criterio di socialità ci apprestiamo ad abbassare un canone di locazione liberamente stabilito ed accettato, colpendo così uno dei principi basilari del nostro ordinamento giuridico in materia di disciplina dei contratti e cioè quello dell'autonomia privata, che si estrinseca nei due momenti fondamentali della trattativa e dell'accordo fra le parti?

Tale principio può essere mortificato soltanto dalla prevalenza di un interesse sociale, ma in questo caso si sarebbe dovuto stabilire che aveva diritto alla riduzione soltanto il

contraente più povero, rientrando in una certa fascia di redditi. Al contrario, una riduzione così indiscriminata, per di più adottata soltanto nei confronti di coloro che hanno stipulato il contratto nel 1971 e nel 1973, porta una disparità di trattamento in stridente contrasto con la Costituzione.

In questo modo, infatti, si prevede un trattamento uguale per situazioni giuridiche e di fatto addirittura contrastanti. Si riduce, cioè, il canone di affitto anche per il ricco conduttore che aveva liberamente contratto, per esempio, un affitto di 100 mila lire al mese per il suo ufficio, quando magari il locatore vive soltanto di quel reddito. E poi uguale trattamento lo si riconosce a colui che veramente sarebbe meritevole di tutela.

Una norma così indiscriminata cozza con il principio fondamentale dell'uguaglianza dei cittadini e, soprattutto, con una giurisprudenza ormai consolidata dalla Corte costituzionale, secondo la quale vi è violazione dell'articolo 3 della Costituzione ogniqualvolta si dia una regolamentazione uniforme a situazioni giuridiche differenti.

In definitiva, noi andiamo a porre in essere una norma che non soltanto non risponde alle esigenze del momento, ma viola stridentemente l'articolo 3, in relazione agli articoli 41 e 42, della Costituzione repubblicana.

È per questi motivi che noi chiediamo che la Camera si pronuncii su questa eccezione di incostituzionalità. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

ROBERTI. Signor Presidente, la questione che intendo molto rapidamente sottoporre alla attenzione (distratta, se mi si consente il bisticcio) dell'Assemblea, del Governo e dei colleghi della Commissione, è di ordine più generale di quella testé prospettata dall'onorevole Guarra.

Devo anzi dirle, onorevole Presidente, che non sono del tutto sicuro che si tratti una vera e propria pregiudiziale di incostituzionalità. Potrebbe anche trattarsi di una forma di richiamo al regolamento che incide anche su un articolo della Costituzione, per essere precisi l'articolo 77.

È anche vero, però, che una recente decisione della Presidenza, convalidata da un altrettanto recente parere della Giunta per il regolamento (che io, mi sia consentito affermarlo e ribadirlo, non condivido) secondo cui non è più consentito proporre durante il corso della discussione censure di altra natura che non sia quella di merito, ci costringe

a presentare tutte le eventuali eccezioni di incostituzionalità all'inizio della discussione sulle linee generali.

Ricordo che durante il dibattito svoltosi davanti alla Giunta del regolamento è stato anche ricordato che quando si approvò il nuovo regolamento si tenne presente anche un criterio di economia generale dei dibattiti, per cui si convenne sul fatto che le norme assolutamente drastiche e poco elastiche si traducono poi, in concreto, in una radicalizzazione delle posizioni in materia di interpretazione del regolamento e quindi in una maggiore perdita di tempo. Ma questa è una questione che sottoporremo eventualmente al giudizio dell'Assemblea quando essa potrà essere chiamata a decidere sul parere della Giunta per il regolamento, che non è mai vincolante.

Noi ci troviamo dunque oggi di fronte ad un decreto-legge, emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, che, come risultava dal titolo, aveva per oggetto « provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani »; e non solo nel titolo, ma anche nell'articolato, nelle norme concrete. Viceversa la Commissione ha ritenuto di dover trasformare sostanzialmente il decreto-legge emanato dal Governo inserendo in esso, sotto forma di emendamenti, degli argomenti del tutto indipendenti e differenti da quelli contenuti nell'originario provvedimento governativo.

A questo punto intervengono due ordini di ragionamenti. Il primo è di natura strettamente costituzionale. La decretazione di urgenza è un rimedio considerato straordinario dal nostro ordinamento giuridico e dal nostro ordinamento costituzionale, consentito al Governo soltanto quando, in presenza di determinate situazioni di ordine politico, di ordine economico, di ordine sociale, di ordine congiunturale, nella sua responsabilità costituzionale (derivata dalla fiducia datagli dal Parlamento) il Governo adotta, in casi straordinari di necessità e di urgenza, determinate norme. Quindi sono tre i requisiti per l'emanazione dei decreti-legge: la necessità, l'urgenza e la straordinarietà dell'evento che determina il provvedimento legislativo. Ma quel provvedimento, con quella procedura di approvazione, con quell'*iter* parlamentare che tiene conto dei termini costituzionali di scadenza, sia per quanto riguarda la presentazione, sia per quanto riguarda la conversione in legge, deve limitarsi a disciplinare quella materia alla quale il Governo ha ritenuto di

provvedere, in considerazione della necessità, dell'urgenza e della straordinarietà che esso ha ritenuto di dover riscontrare. La portata del decreto-legge non può essere estesa *ad libitum* ad altre materie che non siano strettamente dipendenti dalla esecuzione di quelle norme che l'esecutivo ha ritenuto di dovere emanare avvalendosi di questo potere straordinario. Altrimenti si arriverebbe ad introdurre una forma di legislazione surrettizia, varie volte criticata (non soltanto da me, ma anche da altri settori della Assemblea) come un sistema deteriore di legislazione, perché affronta in via episodica determinate questioni, giungendo a creare norme che poi sono di ordine generale, ma che non vengono valutate in relazione alla generalità dell'argomento ma in ragione dell'episodio e del fenomeno singolo che in data circostanza era insorto.

Vediamo quali sono le norme che a noi appare strano ed aberrante inserire in questo decreto-legge. Vi è anzitutto l'articolo 1-*bis* del quale ha parlato ampiamente e, con larghezza di argomentazioni circa la sua dubbia legittimità costituzionale, il collega Guarra. Siamo in presenza di un decreto-legge che riguarda la proroga, cioè il mantenimento dello *statu quo* (perché questa è la proroga); in altri termini, data la particolare situazione di emergenza di ordine economico, politico e sociale constatata, il Governo ha ritenuto di dover protrarre lo *statu quo* per un certo periodo di tempo, per cinque mesi, sei mesi, un anno. Con questo emendamento proposto dalla Commissione, viceversa, si introduce un criterio e un sistema completamente diverso, cioè addirittura quello della riduzione e quindi del mutamento dei canoni d'affitto, in base ad un principio antitetico a quello della proroga, del congelamento, del mantenimento della situazione attuale.

E vi sono ancora altre norme che a me appaiono addirittura aberranti anche sotto un profilo di merito, ma che comunque non hanno nulla a che vedere con il principio della proroga. Vi è addirittura una norma che pone nel nulla delle clausole contrattuali che avevano formato oggetto di regolamentazione pattizia tra i due contraenti in merito alle modalità del pagamento, in particolare del pagamento anticipato.

Con l'articolo 2-*ter* infatti, si stabilisce che sono nulle le clausole contrattuali che contemplano l'obbligo di corresponsione anticipata del canone della locazione per periodi superiori a tre mesi, anche mediante rilascio di titoli di credito.

Questa è una norma che viene inserita come emendamento in un decreto-legge che ha per oggetto la proroga dei contratti di affitto e quindi delle condizioni dei contratti di affitto oggi esistenti; e produce l'annullamento retroattivo di regolamentazioni pattizie attinenti alla contrattazione dei fitti, ma che con la proroga degli stessi non ha alcuna ragione di collegamento, né di natura eziologica, né di natura economica, né di natura contingente.

Vi è poi l'articolo 2-*quinquies* che stabilisce una determinata aliquota di risarcimento dei danni che non potrebbe essere inferiore a 12 mensilità del canone dovuto dal conduttore. Anche questa mi pare una norma del tutto estranea alla proroga.

Che cosa c'è, in realtà, dietro questi emendamenti proposti dalla Commissione a un decreto-legge che ha come causa e come fine quello di prorogare uno *statu quo*? Vi è l'intento, praticamente, di istituire nel nostro ordinamento delle locazioni un principio diverso, cioè il principio del prezzo politico della locazione.

Ora, non contesto che l'alloggio sia un genere di tale prima necessità che, come il pane e come altre derrate alimentari, possa essere regolato con un prezzo politico. Ma nessuno potrà sostenere che il prezzo politico, che è una esigenza sociale, non debba ricadere, come onere, sull'intera collettività e debba invece essere accollato a una sola categoria di cittadini.

Ecco, quindi, che se questo principio dell'introduzione del prezzo politico dell'alloggio, che è un principio di legislazione che può essere considerato, sostenuto e attuato, che può essere anzi eccitato, venisse proposto, dovrebbe essere presentato su un piano generale, su un piano di riforma del sistema delle locazioni, in modo da garantire ai locatari e ai conduttori, la possibilità di godere di questo bene essenziale alla vita qual è l'alloggio senza esporsi a un onere di prezzo tale da rendere praticamente impossibile il soddisfacimento di questo essenziale bisogno; ma dovrebbe per corrispettivo stabilirsi l'onere del prezzo politico, ed addossarlo alla collettività con opportuna norma di ripartizione.

È così che va impostato il problema, ma non si può tangenzialmente inserire attraverso un emendamento ad un decreto-legge, che si propone il fine di prorogare una situazione attuale, una norma che viene ad essere una innovazione generale del sistema e per di più, dato il carattere episodico e contingente del documento legislativo nel quale è stato intro-

dotto, giunge praticamente ad una posizione contraddittoria al fine che il decreto-legge si proponeva. Secondo l'interpretazione sbagliata che voi date alla parola « corporativo », questo articolo veramente rappresenterebbe il corporativismo all'incontrario, facendo cioè pagare ad una categoria i benefici che si intendono dare ad un'altra.

L'eccezione pregiudiziale che mi sono studiato di rappresentare, sta ad evidenziare l'assurdo, l'illegittimità e l'incostituzionalità di voler inserire, attraverso un emendamento, un principio diverso da quello del decreto stesso. Mi riallaccio, signor Presidente, oltre che all'articolo 77 della Costituzione, anche ad una norma regolamentare, che riguarda particolarmente la Presidenza. L'articolo 89 del nostro regolamento concede al Presidente la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno e di emendamenti o di articoli aggiuntivi, che siano formulati con frasi sconvenienti (e questo non ci riguarda) o che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Questa norma non si trova a caso nel nostro regolamento: tale norma esisteva, sotto l'indicazione di articolo 90, anche nel precedente regolamento della Camera. È una norma, che ha un suo scopo preciso, ha un suo obiettivo tassativo: proprio quello di dare ad ogni documento legislativo, ad ogni atto legislativo una sua organicità, evitando che possano intervenire tangenzialmente istanze diverse, situazioni diverse, per giungere ad una regolamentazione, ad una legislazione surrettizia, che può venire a snaturare addirittura la ragione stessa per la quale quella determinata legge — e nella specie il decreto-legge — era stata formulata.

Devo ricordare qui, perché non sembri peregrina questa mia eccezione, né sotto il profilo costituzionale (cioè violazione dell'articolo 77 della Costituzione, che regola per i decreti-legge questa esclusiva valutazione, sotto la responsabilità propria dell'esecutivo), né sotto il profilo regolamentare (che vieta la presentazione di emendamenti estranei alla materia del documento legislativo) un importante precedente, che si è verificato in questa Camera in una seduta di tre o quattro legislature or sono.

Cito dalla rivista *Giurisprudenza Costituzionale* (Anno I-1956), perché la questione ha formato oggetto di esame, di studio e di commento da parte della nostra dottrina giuspubblicistica più autorevole. « Nella seduta del 25 gennaio 1956, esaurita la discussione generale del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107 »,

(l'ipotesi era analoga trattandosi di conversione in legge di un decreto-legge), « contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali e cotoniere, allorché il Presidente ha dichiarato doversi passare agli articoli ed ha annunziato il primo emendamento all'articolo 1 del decreto-legge, emendamento proposto dal deputato Amendola Pietro, Martuscelli ed altri, ... il deputato Agrimi (era un intelligente collega parlamentare, che dispiace non vedere più), ha sollevato un richiamo al regolamento, e precisamente all'articolo 90 (che sarebbe l'attuale articolo 89, rimasto immutato nel nuovo regolamento), il quale stabilisce che non possono essere accettati, né svolti, né posti in votazione emendamenti su argomenti estranei all'oggetto della discussione ».

Il deputato Agrimi fece anche un richiamo all'articolo 77 della Costituzione, con argomentazioni analoghe — anche se per la specie un po' difformi — rispetto a quello che io ho avuto l'onore di prospettare poc'anzi a questa Assemblea, e che quindi non starò a ripetere, per economia di tempo. Il deputato Agrimi difese la logica del sistema che impedisce la presentazione di emendamenti estranei, soprattutto nei decreti-legge, osservando tra l'altro che questi ultimi entrano subito in vigore, determinano il sorgere di diritti e doveri, comportano l'effettuazione di pagamenti, eccetera: il tutto secondo un piano studiato dal Governo. E qui entriamo nella teoria dell'atto composito di conversione. Il deputato Amendola Pietro parlò contro il richiamo al regolamento. Allora era presidente dell'Assemblea l'onorevole Leone, il quale ricordò anzitutto che l'articolo 90 del regolamento gli attribuiva non soltanto la decisione sull'ammissibilità o meno degli emendamenti, ma anche la facoltà di consultare la Camera sulla sua decisione. In occasione di precedenti analoghi, egli ritenne che la questione fosse tale da richiamare l'interesse della Camera (mi pare che oggi non lo richiami molto) e da richiedere una soluzione diretta. « Non potendo ora discostarsi da questa posizione, solleciterà — diceva il Presidente Leone — senza pronunziarsi, la decisione diretta della Camera, precisando tuttavia che questa autolimitazione dei poteri del Presidente in materia di ammissibilità o meno di emendamenti, non deve costituire un precedente contrario all'articolo 90 del regolamento ». La Camera quindi approvò il richiamo al regolamento sollevato dal deputato Agrimi; respinse le contrarie eccezioni dell'onorevole Amendola, e ritenne che non si potesse procedere alla votazione del-

l'emendamento, proprio perché quest'ultimo riguardava materia estranea e diversa dal decreto-legge.

A mio avviso, oggi ci troviamo di fronte ad un tentativo di legislazione surrettizia, che scambussola addirittura il sistema stesso del nostro ordinamento in materia di locazione di immobili; ci troviamo di fronte ad emendamenti molteplici che tendono ad inserirsi in un decreto-legge che ha una sua chiara denominazione, una sua chiara caratterizzazione, una sua chiara e ben individuata causa nella situazione di disagio economico attualmente esistente: quella cioè di prorogare, di congelare e di non mutare, soprattutto, la situazione *rebus sic stantibus*; ci troviamo di fronte ad una serie di emendamenti che sono in contrasto con la causa, con il fine, con la denominazione e con le ragioni stesse della decretazione d'urgenza, e che tendono a modificare, a mutare l'attuale situazione; questi emendamenti, ai sensi del nostro regolamento (articolo 89, ex articolo 90) sono manifestamente improponibili.

Di fronte alle strane decisioni che, da un certo tempo a questa parte, ci capita di ascoltare, signor Presidente, ho presentato la questione, per tuziorismo, anche come questione pregiudiziale costituzionale. Ritengo che la Presidenza dovrebbe consultare l'Assemblea, e che l'Assemblea dovrebbe accogliere questa eccezione e, quindi, non consentire la presentazione e la votazione di questi emendamenti che snaturano il decreto-legge sottoposto al nostro esame. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Quilleri ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

QUILLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono necessarie molte parole per illustrare la pregiudiziale da me presentata. Basterà ricordare, infatti, alla Camera, che il ricorso al decreto-legge è ammesso — secondo l'articolo 77 della Costituzione — solo in casi straordinari di necessità e di urgenza, che però deve derivare da fatti esterni ed imprevedibili o dalla natura stessa della materia disciplinata, come ad esempio per i provvedimenti di carattere fiscale, e non da inadempienze del Governo. La Costituzione non prevede che sia l'inerzia a determinare l'urgenza e che siano le mancate scelte o i continui rinvii a creare uno stato di necessità.

Nel caso in esame, per rimanere agli ultimi episodi (il provvedimento del blocco dei

fitti risale a Caporetto), già nel settembre 1969 un disegno di legge presentato dall'allora ministro Gava collegava il blocco dei fitti al problema della casa in generale, dicendo chiaramente che senza l'avvio di un serio programma di edilizia popolare il blocco dei fitti sarebbe stato una misura inefficace, inutile, e che anzi il blocco stesso, temporaneo, traeva la sua giustificazione proprio se inserito nella politica della casa; lo limitava poi al verificarsi di talune condizioni particolari, in certe zone del paese soggette a maggiore tensione e meritevoli, per queste ragioni, di essere privilegiate negli interventi pubblici, fino al crearsi di condizioni di parità nel gioco della domanda e dell'offerta.

Tale proposta cadde nel vuoto, perché allora fu scelto un parametro sbagliato, secondo il quale, se ben ricordo, solo a Catania sarebbe scattato il blocco dei fitti. Come conseguenza di questo errore, il blocco fu esteso a tutto il paese, creando condizioni di grande ingiustizia. Ma il problema che fu posto allora rimane aperto in tutta la sua validità anche oggi.

Il blocco dei fitti non può essere un rimedio alla penuria di alloggi e, come tale, non può durare nel tempo senza creare gravi squilibri. Le cifre parlano molto chiaro, onorevoli colleghi: l'intervento pubblico nell'edilizia è sceso al 3 per cento, i privati hanno provveduto quest'anno a meno della metà del fabbisogno di alloggi, si sono creati fenomeni anomali, vorrei dire anche di dispersione di risparmio, nella ricerca della seconda casa, e ancora una volta i più deboli, proprio quelli che si vorrebbe (almeno stando ai titoli delle leggi) tutelare, cioè quelli che si affacciano per ultimi sul mercato degli alloggi, sono i meno difesi.

In queste condizioni, parlare di necessità e di urgenza è, a mio giudizio, amaramente umoristico. È urgente, invece, sempre a mio giudizio, cambiare mentalità, non ritenendo reato il risparmio-casa, che se mai ha un grave torto, quello di essere visibile, di essere concreto e di non poter essere portato all'estero. Gli stessi decreti fiscali che stanno dinanzi alle Camere lo dimostrano. Ma di tutto ciò parleremo più ampiamente in sede di discussione sulle linee generali di questo disegno di legge di conversione, qualora la nostra questione pregiudiziale fosse respinta.

In questa sede importa solo osservare che non si può governare in questo modo, scaricando su una sola categoria di cittadini il peso di errori decennali e amministrando solo quello che altri producono, anche perché (lo

diceva Einaudi, ma possiamo ripeterlo anche oggi) il denaro è un animale che fugge ad ogni stormire di fronde: e noi potremmo anche aggiungere che ha il dovere di difendersi, perché il risparmio è frutto di sacrifici e ha un profondo significato morale nella vita e nell'uomo.

È contraddittorio accusare oggi gli italiani di spendere troppo in beni di consumo, quando l'unico modo per farli spendere meno in questa direzione sarebbe quello di onorare il risparmio e di aprire canali attraverso i quali il risparmio possa diventare investimento. Quando poi si pretende per legge di diminuire i canoni liberamente contrattati, allora non soltanto si viola ancora una volta la Costituzione, ma si compie un errore politico e finanziario, si attua una discriminazione tra i cittadini e si vulnera il principio della certezza del diritto su cui si fonda ogni convivenza civile, negando praticamente la disponibilità di un bene.

Onorevoli colleghi, credo che le ragioni che ho sommariamente esposte siano sufficienti ad illustrare la pregiudiziale che abbiamo presentato, sia per i contenuti del disegno di legge in esame, sia perché, senza una precisa indicazione di voler voltar pagina nel settore della casa, rimediando agli errori commessi, il blocco dei fitti così concepito non potrà che aggravare ulteriormente la crisi degli alloggi.

Già nel 1971 il gruppo liberale presentò alla Camera una proposta di legge che aveva come titolo « Misure anticongiunturali per la ripresa dell'attività edilizia ». Oggi l'approvazione di questa proposta di legge è diventata urgente. Molto praticamente noi proponevamo che i piani di zona previsti dalla legge n. 167 venissero aperti ai privati attraverso convenzioni che limitassero sia i prezzi di vendita sia i canoni di affitto.

Alle molte difficoltà che si frappongono alla attività edilizia una è preminente: la mancanza di strumenti urbanistici. Ebbene, i piani di zona approvati prevedono 5 milioni di vani, un milione di alloggi, prevedono la costruzione di questi alloggi in un contesto organico ed urbanisticamente valido, così come la mano pubblica li ha voluti; non consentono fenomeni speculativi. Questi piani di zona purtroppo rimangono inutilizzati, con il risultato di accrescere il valore delle poche aree rimaste disponibili. Oggi poi, nell'attuale situazione economica, con il pericolo che la « scala mobile » finisca per vanificare il prelievo fiscale, lo studio di un meccanismo che preveda un risparmio contrattuale dei lavoratori e lo fi-

nalizzi alla costruzione di case potrebbe servire, come dicono gli esperti, a raffreddare la congiuntura, ma avrebbe al tempo stesso un effetto anticongiunturale. Solo in queste condizioni noi potremmo accettare un nuovo blocco dei fitti limitato ad alcune zone di maggior tensione, ma accompagnato da un preciso e serio impegno a rimuoverne le cause. Ma queste sono proposte dettate dal buon senso e purtroppo non solo il buon senso è diventato una merce rara ma è talvolta oggetto di derisione di fronte alle grandi visioni riformistiche, destinate però a rimanere nei castelli di carta di chi le ha inventate. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

LA LOGGIA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le pregiudiziali di fronte alle quali ci troviamo pongono alcune questioni di carattere costituzionale e alcune questioni sostanzialmente di merito.

Sul piano costituzionale l'onorevole Guarra ha sostenuto la tesi che le norme introdotte dalla Commissione come modifica al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge violano il principio d'eguaglianza dei cittadini sancito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica. Ora su questo terreno io vorrei soltanto limitarmi a dire che non mi pare che sia violata la pari condizione dei cittadini di fronte alla legge dal testo così come è risultato dalla elaborazione della Commissione, testo che prevede casi diversi a seconda della data di stipulazione dei contratti, con razionale ed ovvio riferimento alle varie mutazioni nel tempo del valore della moneta. C'è un precedente che vorrei citare, uno per tutti se i colleghi lo consentono. Si tratta della sentenza della Corte costituzionale del 22 maggio 1968, n. 60, che si riferisce ad una norma dell'assemblea regionale siciliana con la quale, appunto, si dettavano norme sulla ripartizione dei prodotti agricoli nella mezzadria, stabilendo differenti percentuali di adeguamento a seconda delle diversità delle situazioni di fatto. La Corte costituzionale ha riconosciuto la piena legittimità di tali norme, che facevano riferimento a situazioni differenziate. Per altro la Corte costituzionale ha statuito che, allorché si tratti di provvedimenti che, come quello in esame, hanno carattere di transitorietà, non si ponga il problema del pari trattamento tra i cittadini in rapporto all'articolo 3 della Costituzione.

Un altro rilievo di incostituzionalità apparirebbe quello della violazione dell'autonomia contrattuale delle parti, cui mi sembra si sia riferito l'onorevole Roberti, parlando della norma che commina la nullità di pattuizioni che prevedano l'anticipazione del canone al di là di un certo limite di tempo. Anche a questo proposito vorrei rilevare che secondo l'orientamento della Corte costituzionale l'autonomia contrattuale non trova, di per sé, tutela specifica e diretta nella Costituzione. Devo per altro ricordare all'onorevole Roberti, che è un ottimo giurista, che l'articolo 1322 del codice civile subordina l'autonomia contrattuale delle parti alla legge, e che l'articolo 1339 prevede la sostituzione coattiva alle clausole stipulate liberamente di disposizioni di legge per ragioni di pubblico interesse, di equità o di carattere sociale.

Mi pare pertanto che queste due argomentazioni non abbiano obiettivo fondamento e non possano essere accolte dalla Camera.

Resta un altro argomento, pur esso di carattere costituzionale, e cioè se il Parlamento, in sede di ratifica di decreti-legge, abbia un suo autonomo potere di inserire, nel disegno di legge di conversione, norme connesse con la materia in esame, che modifichino più o meno sostanzialmente il testo del decreto. In proposito esistono numerosi precedenti che attestano come non si possa negare al Parlamento tale potestà emendativa. È vero — e qui passiamo ad un argomento di merito — che l'articolo 89 dell'attuale regolamento (articolo 90 del precedente) parla di inammissibilità di emendamenti che attengano a materia affatto estranea all'oggetto in discussione; ma non vedo come si possa considerare materia affatto estranea all'oggetto in discussione, nell'atto in cui si prorogano i canoni di affitto, la regolamentazione e la graduazione, per motivi equitativi e sociali, dell'ammontare degli affitti per adeguarli alla situazione di mercato che via via si è andata determinando e per evitare che, approfittando dello stato di necessità in cui normalmente si trova il contraente più debole, cioè l'affittuario, il proprietario consegua aumenti al di là del giusto.

Vorrei infine sottolineare, onorevoli colleghi, che dobbiamo qui confermare che questo provvedimento costituisce per noi un punto di passaggio, una tappa verso l'avvio della riforma della complessa materia che attiene alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani. Noi riaffermiamo qui la nostra volontà di una organica disciplina della materia, che non deve più esaurirsi in semplici prov-

vedimenti di proroga o in semplici aggiustamenti, resi necessari, come in questo momento, dalla situazione. Noi postuliamo una riforma organica che dia al problema delle locazioni degli immobili urbani una soluzione rispondente alle esigenze di una società moderna ed avanzata. (*Applausi al centro*).

VINEIS. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINEIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo subito dire che il testo proposto dalla Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani risponde ad una esigenza così evidente della nostra vita nazionale da non richiedere molti discorsi o approfondimenti, se non per rilevare che il lavoro di integrazione e modifica, diligentemente compiuto dalla Commissione, ha dato all'originario decreto un contenuto più rispondente alle drammatiche aspirazioni di milioni di italiani, che ancora vivono nell'ossessione di un problema, quello della casa, da troppi anni irrisolto ed accantonato.

Il testo che viene in discussione registra la situazione di angoscia in cui si dibatte la stragrande maggioranza del paese, costretta a subire l'incalzare di una situazione economica degenerante, erosiva, che accentua sempre più, così come ha accentuato in questi ultimi mesi, le distanze astronomiche che caratterizzano gli scompensi e le disuguaglianze sociali della nostra collettività, una situazione che rovescia sul più debole oneri che dovrebbero gravare, invece, sul più forte, sacrifici gravosi che motivi di uguaglianza, nel vero senso costituzionale della parola, dovrebbero far carico a classi più abbienti di quanti — lavoratori, dipendenti a reddito fisso, pensionati — vedono giorno per giorno consumare il contenuto reale delle proprie disponibilità economiche, la possibilità stessa della loro sopravvivenza.

Certo, il problema che oggi discutiamo non è nuovo; esso è legato alla possibilità di affrontare con solerte e ferma volontà politica il tema più ampio delle riforme, prima fra tutte quella della casa, che si pone all'origine delle molte disfunzioni e disuguaglianze che caratterizzano la nostra società, così avventatamente sedotta dal mito del consumismo e dello sperpero, così condizionata dal produttivismo incontrollato e disumano. Ed è per questo che le forze più aperte e più

sane del paese — e, tra queste, noi socialisti — pongono con caparbia insistenza il discorso delle riforme, che è poi un discorso che da lungo, troppo lungo tempo, è iscritto all'ordine del giorno non ancora di questa Camera, ma del paese.

Se questa impellente necessità di rivolgere l'attenzione e l'impegno verso problemi di riforma generale trova ostacoli e remore che continuano a sopravvivere al di là di ogni ragionevole giustificazione e previsione; se la conservazione organizzata riesce a mutilare, se non a distruggere, le spinte rinnovatrici che salgono dalla coscienza civile del paese, non per questo l'azione legislativa e l'iniziativa del Parlamento devono soggiacere ad imposizioni contrarie ed involutive, negatrici dei più elementari principi che soccorrono la nostra coerenza di uomini civili. Né tantomeno possiamo consentire che a difendere posizioni così involutive e retrograde si invocino principi, come quelli costituzionali, di cui i proponenti le eccezioni non sentono e non possono sentire il valore e lo spirito vivificante al quale quei principi si ispirano. Perché, onorevoli colleghi, la fredda elencazione di formule e collegamenti normativi espressi nei 139 articoli della Costituzione potrà, semmai, soddisfare qualche lettore superficiale, ma non potrà mai giungere alla interpretazione vera ed obiettiva dei valori che ha voluto e vuole esprimere la Carta fondamentale della nostra Repubblica democratica, che esalta la dignità sociale, la personalità umana, il lavoro ed il diritto al lavoro, così come esalta la proprietà privata in funzione sociale e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La nostra Costituzione si pone come armonioso temperamento di valori, al di là dei quali nasce l'iniquità e quindi l'incostituzionalità. La difficoltà può essere quella di individuare i limiti del temperamento di tali valori; ma questo problema non sorge per chi, ispirandosi a principi di elevazione umana del mondo del lavoro — siano essi suggeriti da una visione marxista o cristiana, comunque sociale se non socialista — sente che a fondamento del dettato costituzionale vi è una profonda spinta all'uguaglianza nel senso reale della parola, secondo criteri che non consentono di porre sullo stesso piano il diritto asociale dell'industriale che inaugura la propria villa faraonica sul litorale di Portofino e il modesto lavoratore che contesta nelle aule di pretura il diritto del proprietario di erodergli ancora di più il magro salario; che non consentono di dare prevalenza alle ra-

gioni incontrollate della proprietà e della rendita fondiaria, rispetto alla doverosa tutela del diritto del cittadino economicamente meno forte a godere di una abitazione a prezzo equo, non speculativo.

Questi principi, onorevoli colleghi, sono ampiamente affermati nella nostra Costituzione ed ad essi si richiama il progetto di legge che dovremo incominciare a discutere non appena la Camera avrà respinto, come penso, le pregiudiziali di costituzionalità sollevate dai banchi fascisti, e quella liberale, riguardante motivi di merito. Non ritengo di dover ora scendere al dettagliato e specifico esame delle diverse norme costituzionali e della interpretazione ad esse data dalla Corte costituzionale se non per rilevare che è costante giurisprudenza della Corte che l'uguaglianza fra i cittadini postula che a situazioni differenti non possano applicarsi identici trattamenti, ma è anche costante giurisprudenza che la valutazione delle diverse situazioni sotto il profilo dell'articolo 3 della Costituzione è riservata al potere discrezionale del legislatore ed è sottratta al giudizio di legittimità costituzionale. È ben vero che è stato introdotto un criterio correttivo, nel senso che si fa salvo un giudizio di costituzionalità quando si tratti di situazioni oggettivamente diverse ma regolate in modo identico; ma è proprio questa, secondo l'illustrazione che qui ne ha fatto il relatore per la maggioranza, la fattispecie del progetto in esame, in quanto ispirato dall'intento di dare sbocchi e soluzioni diverse a situazioni diverse, articolate nei diversi commi integrativi del decreto-legge, quali vengono proposti dalla Commissione speciale. Ed è da questi stessi commi aggiuntivi che si ricava la giustificazione, dal punto di vista del merito, di una proposta di legge che, alla luce dei recenti fatti congiunturali e dell'esperienza derivante dall'applicazione dell'ultimo provvedimento in materia di blocco dei fitti scaduto il 30 giugno 1974, tende a colmare le lacune, a correggere le scollature, a regolare le situazioni che si sono venute manifestando e che postulano con urgenza e necessità la proroga del blocco, che il decreto-legge in discussione ha appunto dovuto riconoscere e sancire.

D'altra parte, pare al gruppo socialista che valgano a respingere le obiezioni di merito sollevate dai liberali, le argomentazioni così compiutamente illustrate dal relatore nella sua lucida esposizione.

D'altra parte, non ritengo, per quanto riguarda la pregiudiziale di incostituzionalità

che è stata qui sollevata, di dover scendere all'esame articolato delle diverse norme che potrebbero essere opportunamente richiamate. Né mi illuderei, quand'anche lo facessi, di riuscire a indurre i proponenti della eccezione di incostituzionalità a recedere dalla loro posizione: vi è un ostacolo insormontabile per la destra fascista ad assimilare i valori veri che stanno alla base della Costituzione e al concetto di uguaglianza che li ispira. Si tratta di valori che sono stati oggetto di un secolare approfondimento dottrinale, e che trovano la loro ragione di essere oggi, come legge fondamentale dello Stato, in una cultura politica sostanziata di esperienze che essi non possono aver acquisito né possono oggi intendere, perché al momento della loro affermazione stavano dall'altra parte, a contrastarle e a combatterle.

È dunque per coerenza con i principi del nostro ordinamento costituzionale che noi socialisti riteniamo debba essere respinta la pregiudiziale sollevata dal Movimento sociale, e si debba passare al più presto all'approvazione di questo disegno di legge, il cui contenuto si presenta come una prima soluzione necessaria ed urgente di problemi che dovranno poi essere più adeguatamente risolti nel quadro di un organico e generale riordinamento di tutta la materia delle locazioni, armonicamente coordinato con le iniziative per l'abitazione e per l'edilizia popolare che, ci auguriamo ancora una volta, devono trovare sollecito esame e pronta attuazione.

Deve essere respinta anche la pregiudiziale di merito posta dal gruppo liberale. L'urgenza e la necessità di questo provvedimento stanno nei fatti che sono sotto gli occhi di tutti noi, onorevoli colleghi: nel vuoto legislativo dovuto alla scadenza della precedente proroga delle locazioni; nell'incalzare dei fatti economici; nelle difficoltà drammatiche in cui si dibatte il cittadino più debole; nella necessità di tutelare in qualche misura la proprietà non parassitaria e speculativa; nello stimolare lo sforzo comune, come fatto di solidarietà economica e sociale, per uscire dalla stretta che attanaglia il paese, senza perdere di vista i traguardi di vera giustizia cui la società italiana auspica e che non possiamo più fingere di non vedere, se non vogliamo che le distanze sociali interne diventino irrecuperabilmente distanze di civiltà tra il nostro e gli altri paesi.

In questo spirito, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista si dichiara contrario alle pregiudiziali sollevate, e si

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

augura che il provvedimento sia al più presto approvato come testimonianza del nostro impegno sociale e civile. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, voteremo ora congiuntamente le questioni pregiudiziali sollevate, per motivi di costituzionalità, dai deputati Guarra e Roberti.

ROBERTI. Chiedo di parlare sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, desidero precisare che la pregiudiziale da me sollevata non riguarda l'intera legge. L'accoglimento di essa, quindi, non blocca la legge, perché la pregiudiziale riguarda semplicemente le norme che riteniamo contrarie alla Costituzione, e precisamente gli articoli aggiuntivi 1-bis, 2-ter e 2-quinquies.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, non posso consentire con questa interpretazione. Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento la questione pregiudiziale si configura come uno strumento tendente a far sì che non si discuta *in toto* un determinato argomento, e non singole parti di esso.

ROBERTI. Non è così, signor Presidente, io ho sollevato la questione pregiudiziale proprio su alcuni articoli. E ho precisato che svolgerò la pregiudiziale all'inizio della discussione generale a seguito della decisione della Presidenza e della Giunta per il regolamento che tutte le pregiudiziali, anche quelle riguardanti un solo articolo, o un solo alinea della legge, per ragioni procedurali dovessero essere svolte all'inizio o nell'ambito della discussione sulle linee generali e non in sede di dibattito dei singoli articoli. Ma lei non può modificare la mia richiesta: io ho sollevato una questione di illegittimità costituzionale, per le ragioni che ho già detto, delle seguenti norme della legge, o meglio di questi articoli aggiuntivi proposti dalla Commissione: 1-bis, 2-ter e 2-quinquies; il che significa che sul decreto-legge di proroga non solo io non sollevo alcuna eccezione, alcuna questione di incostituzionalità o di altro genere, ma anzi dichiaro che il mio gruppo è ad esso favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, a me sembra che il senso dell'articolo 40 del rego-

lamento sia molto preciso: « La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa ». L'articolo detta dunque testualmente: « che un dato argomento non debba discutersi ».

ROBERTI. Appunto, « un dato argomento », quello dell'articolo !

PRESIDENTE. Noi, scusi, stiamo discutendo l'argomento all'ordine del giorno « Conversione in legge del decreto-legge... » eccetera. (*Commenti*).

DELFINO. È la Presidenza che ha fatto un pasticcio.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, non faccia richiami alla Presidenza !

ROBERTI. Mi perdoni, signor Presidente, questo fatto può costituire un precedente che potrà bloccare qualsiasi lavoro dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, le chiedo allora se intenda sollevare sulla questione un formale richiamo al regolamento, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento stesso. (*Commenti a destra*).

ROBERTI. Sì, signor Presidente, sollevo un formale richiamo al regolamento. Poiché la mia eccezione si poteva riferire anche all'articolo 89 del regolamento, io torno a formularla come richiamo al regolamento, e quindi come violazione dell'articolo 89, avendo addotto a motivo di questo mio richiamo anche talune ragioni di ordine costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 41 del regolamento, invocato dall'onorevole Roberti, così precisa: « I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami la votazione ha luogo per alzata di mano ».

DELFINO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Costituzione prevede che le leggi devono essere approvate articolo per articolo; questa previsione di giudizio e di voto dell'Assemblea articolo per articolo presuppone chiaramente una discussione, un dibattito, un approfondimento. L'articolo 40 del regolamento, relativo alla questione pregiudiziale, prevede la possibilità di porre tale questione nell'ambito della discussione. Secondo l'interpretazione logica che noi abbiamo cercato di ribadire l'altro giorno, e che era stata seguita in precedenza, e per la quale possiamo invocare i precedenti (li porteremo per iscritto alla Presidenza) e quindi una prassi che era stata seguita, le questioni pregiudiziali possono essere poste — e questo è sempre accaduto in precedenza — anche dopo la discussione sulle linee generali, nel corso della discussione dei singoli articoli. È stata un'interpretazione della Presidenza, successivamente confermata dalla Giunta per il regolamento, a maggioranza (nella seduta di ieri o dell'altro ieri), a determinare la situazione per cui se un parlamentare o un gruppo ritiene che nell'ambito di un disegno di legge vi sia una parte non costituzionale, e quindi anche un solo articolo, anche un solo riferimento del provvedimento, deve porre la questione pregiudiziale solamente all'inizio. Non è che la si possa porre dopo, perché avete bloccato la possibilità di porla al momento in cui si verifica tale circostanza. Ma il proponente fa riferimento a quello specifico articolo; se la questione non la si pone prima, non la si può più porre, perché a quel punto la questione è preclusa. Ho detto che avete, voi, creato e determinato questa situazione: è un dato di fatto! Oggi può trattarsi soltanto di una questione di ordine formale, poiché abbiamo chiarito il nostro pensiero, e cioè che non siamo contrari alla proroga del blocco dei fitti nell'interpretazione della sua costituzionalità; ciò si chiarisce all'opinione pubblica e la sostanza non cambia. Si crea tuttavia, indubbiamente, un precedente che rende difficile l'elaborazione legislativa del Parlamento; è difficile a questo punto fare leggi alle condizioni da voi poste. Nel ribadire l'interpretazione che abbiamo sempre dato dell'articolo 40 del regolamento, e nell'essere convinti che la questione pregiudiziale può porsi in sede di discussione, valutando come discussione anche quella sui

singoli articoli, articolo per articolo (anche perché il divieto di porre la questione pregiudiziale rispetto ad un singolo emendamento è previsto dall'articolo 85 del regolamento) e precisata e ribadita, quindi, la nostra posizione, invitiamo la Presidenza ad essere coerente con il proprio atteggiamento, ed a consentire che la questione pregiudiziale posta all'inizio venga riferita alla parte cui il proponente intenda riferirla. Non è possibile che un deputato debba in blocco respingere una legge solo perché ritiene che determinati aspetti della stessa non siano costituzionali. Siamo in presenza di un decreto-legge presentato dal Governo la cui conversione in una certa forma a noi non sembra incostituzionale, ma che tale diventa dopo l'elaborazione e le aggiunte effettuate da parte della Commissione speciale. Il riferimento all'incostituzionalità avanzato dall'onorevole Roberti è dovuto alle aggiunte della Commissione speciale. Si tratta di una richiesta molto precisa e specifica, e non vedo i motivi per i quali la Presidenza, sotto questo aspetto, non debba accettare l'interpretazione del proponente. Anche la Camera dovrebbe rendere questa interpretazione. Mi sembra, pertanto, che il richiamo al regolamento abbia obiettivamente una sua validità, e noi invitiamo la Presidenza a dare una interpretazione obiettiva e — direi — distensiva, senza farne un *casus belli*, che dovrebbe riportarci di nuovo alla Giunta per il regolamento. Si tratta indubbiamente di una questione che viene posta all'attenzione di tutti i settori della Camera a prescindere da questo momento specifico, perché non solo è una condizione in cui potrebbero trovarsi i singoli parlamentari e i vari gruppi, ma è anche una condizione che menoma la possibilità di legiferare seriamente da parte della Camera. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, al fine di precisare con la massima chiarezza la posizione della Presidenza, vorrei farle presente che la questione sollevata dall'onorevole Roberti si pone come richiamo al regolamento nel senso che l'Assemblea deve decidere se sia ammissibile o meno limitare una questione pregiudiziale ad una parte soltanto di un progetto di legge.

Fra l'altro, nel caso specifico, onorevole Roberti, il disegno di legge che stiamo discutendo consta di un articolo unico e quindi neppure il richiamo al regolamento potrebbe, a rigore, essere proponibile.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

Ed è stato proprio per chiarire meglio la questione che, in base all'articolo 41 del regolamento, ho dato la possibilità di parlare ad un deputato a favore e ad uno contro, in modo che l'Assemblea possa decidere avendo a disposizione ogni elemento su una questione che secondo me è estremamente chiara.

Poiché nessuno chiede di parlare contro, pongo in votazione il richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Roberti.

(È respinto).

**Votazioni segrete
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico congiuntamente la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle pregiudiziali di costituzionalità sollevate dagli onorevoli Guarra e Roberti.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	427
Votanti	426
Astenuto	1
Maggioranza	214
Voti favorevoli	92
Voti contrari	334

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Armato
Achilli	Arnaud
Aiardi	Artali
Aldrovandi	Ascari Raccagni
Alessandrini	Assante
Alfano	Astolfi Maruzza
Aliverti	Azzaro
Allocca	Baccalini
Almirante	Baghino
Aloi	Balasso
Altissimo	Baldassari
Amadei	Baldassi
Amadeo	Ballardini
Amodio	Bandiera
Andreotti	Barba
Angelini	Barbi
Angrisani	Bardotti
Anselmi Tina	Baslini
Armani	Bassi

Battino-Vittorelli	Cassano
Beccaria	Castellucci
Becciu	Castiglione
Belci	Catanzariti
Bellisario	Caltaneo Petri
Bemgorad	Giannina
Benedetti Gianfilippo	Cavaliere
Berlinguer Giovanni	Ceccherini
Berloffa	Ceravolo
Bernardi	Cerra
Bernini	Cerri
Bertè	Cerullo
Bertoldi	Cervone
Biagioni	Cesaroni
Bianchi Alfredo	Chanoux
Bianchi Fortunato	Chiarante
Bianco	Chiovini Cecilia
Biasini	Ciaffi
Bodrato	Ciai Trivelli Anna
Bogi	Maria
Boldrin	Ciampaglia
Bollati	Ciccardini
Bonalumi	Cirillo
Bonomi	Ciuffini
Borromeo D'Adda	Coccia
Bosco	Colombo Vittorino
Botta	Colucci
Bottarelli	Concas
Bottari	Conte
Bova	Corà
Bozzi	Corghi
Brandi	Cortese
Bressani	Corti
Brini	Costamagna
Buffone	Cottone
Busetto	Covelli
Buttafuoco	Cristofori
Buzzi	Cuminetti
Buzzoni	Cusumano
Cabras	D'Alema
Caiati	D'Alessio
Caiazza	Dall'Armellina
Calvetti	Dal Maso
Canestrari	Dal Sasso
Capponi Bentivegna	Damico
Carla	D'Angelo
Capra	D'Aniello
Caradonna	d'Aquino
Cardia	D'Arezzo
Carenini	D'Auria
Cariglia	de Carneri
Caroli	de' Cocci
Carrà	Degan
Carri	Del Duca
Carta	De Leonardis
Caruso	Delfino
Cassanmagnago	Della Briotta
Cerretti Maria Luisa	De Lorenzo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

De Maria	Guglielmino	Miceli	Rampa
De Martino	Ianniello	Micheli Pietro	Rauci
de Meo	Iozzelli	Mignani	Rausa
de Michieli Vitturi	Ippolito	Milani	Rauti
De Sabbata	Isgrò	Miotti Carli Amalia	Reale Giuseppe
de Vidovich	Jacazzi	Mirate	Reggiani
Di Giannanteno	Korach	Miroglio	Restivo
Di Giesi	La Bella	Mitterdorfer	Revelli
Di Gioia	La Loggia	Monti Maurizio	Riccio Pietro
di Nardo	La Marca	Monti Renato	Riccio Stefano
Di Puccio	Lapenta	Morini	Riela
Donat-Cattin	La Torre	Moro Dino	Riga Grazia
Drago	Lavagnoli	Musotto	Righetti
Elkan	Lenoci	Niccolai Cesarino	Rizzi
Erminero	Leonardi	Niccolai Giuseppe	Roberti
Evangelisti	Lettieri	Nicolazzi	Rognoni
Faenzi	Ligori	Nicosia	Romualdi
Fagone	Lima	Olivi	Rosati
Federici	Lindner	Orlandi	Ruffini
Felisetti	Lizzero	Orlando	Russo Carlo
Feroli	Lobianco	Orsini	Russo Quirino
Ferrari	Lodi Adriana	Padula	Russo Vincenzo
Ferretti	Lombardi Giovanni	Palumbo	Sabbatini
Ferri Mario	Enrico	Papa	Saccucci
Ferri Mauro	Lombardi Riccardo	Pascariello	Salizzoni
Fibbi Giulietta	Lo Porto	Pavone	Salvatore
Finelli	Lospinoso Severini	Pazzaglia	Salvatori
Fioret	Lucifredi	Peggio	Salvi
Fioriello	Luraschi	Pegoraro	Sandomenico
Flamigni	Macaluso Antonino	Pellegatta Maria	Sangalli
Fontana	Maggioni	Pellicani Giovanni	Santagati
Forlani	Magliano	Pellicani Michele	Santuz
Fortuna	Magri	Pennacchini	Sanza
Foscarini	Malagodi	Perantuono	Sboarina
Fracanzani	Malagugini	Perrone	Sbriziolo De Felice
Fracchia	Malfatti	Petronio	Eirene
Franchi	Mancinelli	Pezzati	Scarlato
Frasca	Mancini Antonio	Picchioni	Schiavon
Furia	Mancini Vincenzo	Piccinelli	Scipioni
Fusaro	Manco	Picciotto	Scotti
Galloni	Mancuso	Piccoli	Sedati
Gargani	Mantella	Piccone	Segre
Gargano	Marchetti	Pisanu	Servadei
Gaspari	Marchio	Pisicchio	Sgarlata
Gava	Marino	Pisoni	Signorile
Gerolimetto	Mariotti	Pistillo	Simonacci
Giadresco	Marocco	Pochetti	Sinesio
Giannantoni	Marzotto Caotorta	Poli	Sisto
Giglia	Maschiella	Postal	Sobrero
Giomo	Masciadri	Prandini	Spagnoli
Giordano	Masullo	Prearo	Speranza
Giovanardi	Mattarelli	Preti	Spinelli
Giovannini	Matteini	Principe	Spitella
Girardin	Matteotti	Pumilia	Sponziello
Giudiceandrea	Mazzarrino	Quilleri	Stefanelli
Grassi Bertazzi	Mazzotta	Radi	Stella
Guadalupi	Menichino	Raffaelli	Storechi
Guarra	Merli	Raicich	Strazzi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

Sullo	Valensise	Angrisani	Buttafuoco
Tani	Valori	Armani	Buzzi
Tantalo	Vania	Armato	Buzzoni
Tassi	Vecchiarelli	Arnaud	Cabras
Tedeschi	Venturoli	Artali	Caiati
Terraroli	Vespignani	Ascari Raccagni	Caiazza
Tesi	Vetere	Assante	Calvetti
Tesini	Vetrano	Astolfi Maruzza	Canestrari
Tessari	Vetrone	Azzaro	Capponi Bentivegna
Todros	Vicentini	Baccalini	Carla
Tortorella Giuseppe	Villa	Baghino	Capra
Trantino	Vincelli	Balasso	Caradonna
Traversa	Vincenzi	Baldassari	Cardia
Tremaglia	Vineis	Baldassi	Carenini
Tripodi Antonino	Vitali	Ballardini	Cariglia
Tripodi Girolamo	Volpe	Bandiera	Cárolì
Triva	Zaccagnini	Barba	Carrà
Trombadori	Zaffanella	Barbi	Carri
Truzzi	Zagari	Bardotti	Carta
Turchi	Zamberletti	Baslini	Caruso
Turnaturi	Zanibelli	Bassi	Cassanmagnago
Urso Giacinto	Zanini	Battino-Vittorelli	Cerretti Maria Luisa
Urso Salvatore	Zolla	Beccaria	Cassano
Vaghi	Zoppetti	Becciu	Castellucci
Vagli Rosalia	Zurlo	Belci	Castiglione
		Bellisario	Catanzariti
		Bemporad	Cattaneo Petrini
		Benedetti Gianfilippo	Giannina
		Benedikter	Cavaliere
		Berlinguer Giovanni	Ceccherini
		Berloffa	Ceravolo
		Bernardi	Cerra
		Bernini	Cerri
		Bertè	Cerullo
		Bertoldi	Cervone
		Biagioni	Cesaroni
		Bianchi Alfredo	Chanoux
		Bianchi Fortunato	Chiarante
		Bianco	Chiovini Cecilia
		Biasini	Ciaffi
		Bodrato	Ciai Trivelli Anna
		Bogi	Maria
		Boldrin	Ciampaglia
		Bollati	Ciccardini
		Bonalumi	Cirillo
		Bonomi	Ciuffini
		Borromeo D'Adda	Coccia
		Bosco	Colombo Vittorino
		Botta	Colucci
		Bottarelli	Concas
		Bottari	Conte
		Bova	Corà
		Bozzi	Corghi
		Brandi	Cortese
		Bressani	Corti
		Brini	Costamagna
		Buffone	Cottone
		Busetto	Covelli

Sono in missione:

Alpino	Russo Ferdinando
Pedini	

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico sulla pregiudiziale di merito sollevata dall'onorevole Quilleri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	430
Maggioranza	216
Voti favorevoli	104
Voti contrari	326

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Almirante
Achilli	Aloi
Aiardi	Altissimo
Aldrovandi	Amadei
Alessandrini	Amadeo
Alfano	Amodio
Aliverti	Andreotti
Allocca	Angelini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

Cristofori	Furia	Mancinelli	Pezzati
Cuminetti	Fusaro	Mancini Antonio	Picchioni
Cusumano	Galloni	Mancini Vincenzo	Piccinelli
D'Alema	Gargani	Manco	Picciotto
D'Alessio	Gargano	Mancuso	Piccoli
Dall'Armellina	Gaspari	Mantella	Piccone
Dal Maso	Gava	Marchetti	Pisicchio
Dal Sasso	Gerolimetto	Marchio	Pisoni
Damico	Giadresco	Marino	Pistillo
D'Angelo	Giannantoni	Mariotti	Pochetti
D'Aniello	Giglia	Marocco	Poli
d'Aquino	Giomo	Marzotto Caotorta	Postal
D'Arezzo	Giordano	Maschiella	Prandini
D'Auria	Giovanardi	Masciadri	Prearo
de Carneri	Giovannini	Masullo	Preti
de' Cocci	Girardin	Mattarelli	Principe
Degan	Giudiceandrea	Matteini	Pumilia
De Leonardis	Gramegna	Matteotti	Quilleri
Delfino	Grassi Bertazzi	Mazzarrino	Radi
Della Briotta	Guadalupi	Mazzotta	Raffaelli
De Lorenzo	Guarra	Menichino	Raicich
De Maria	Guglielmino	Merli	Rampa
De Martino	Ianniello	Miceli	Rauci
de Meo	Iozzelli	Micheli Pietro	Rausa
de Michieli Vitturi	Ippolito	Mignani	Rauti
De Sabbata	Isgrò	Milani	Reale Giuseppe
de Vidovich	Jacazzi	Miotti Carli Amalia	Reggiani
Di Giannantonio	Korach	Mirate	Restivo
Di Giesi	La Bella	Miroglio	Riccio Pietro
Di Gioia	La Loggia	Mitterdorfer	Riccio Stefano
di Nardo	La Marca	Monti Maurizio	Riela
Di Puccio	Lapenta	Monti Renato	Riga Grazia
Donat-Cattin	La Torre	Morini	Righetti
Drago	Lavagnoli	Moro Dino	Rizzi
Elkan	Lenoci	Musotto	Roberti
Erminero	Leonardi	Negrari	Rognoni
Evangelisti	Lettieri	Niccolai Cesarino	Romualdi
Faenzi	Ligori	Niccolai Giuseppe	Rosati
Federici	Lima	Nicosia	Ruffini
Felisetti	Lindner	Olivi	Russo Carlo
Feroli	Lizzero	Orlandi	Russo Quirino
Ferrari	Lobianco	Orlando	Russo Vincenzo
Ferretti	Lodi Adriana	Orsini	Sabbatini
Ferri Mario	Lombardi Giovanni	Padula	Salizzoni
Ferri Mauro	Enrico	Palumbo	Salvatore
Fibbi Giulietta	Lombardi Riccardo	Papa	Salvatori
Finelli	Lo Porto	Pascariello	Salvi
Fioret	Lospinoso Severini	Pavone	Sandomenico
Fioriello	Lucifredi	Pazzaglia	Sangalli
Flamigni	Luraschi	Peggio	Santagati
Fontana	Macaluso Antonino	Pegoraro	Santuz
Forlani	Maggioni	Pellegatta Maria	Sanza
Fortuna	Magliano	Pellicani Giovanni	Sboarina
Foscarini	Magri	Pellicani Michele	Sbriziolo De Felice
Fracanzani	Malagodi	Pennacchini	Eirene
Fracchia	Malagugini	Perantuono	Scarlato
Franchi	Malfatti	Perrone	Schiavon
Frasca		Petronio	Scipioni

Scotti	Triva
Sedati	Trombadori
Segre	Truzzi
Servadei	Turchi
Sgarlata	Turnaturi
Signorile	Urso Giacinto
Simonacci	Urso Salvatore
Sinesio	Vaghi
Sisto	Vagli Rosalia
Sobrero	Valensise
Spagnoli	Valori
Speranza	Vania
Spinelli	Vecchiarelli
Spitella	Venturoli
Sponziello	Vespignani
Stefanelli	Vetere
Stella	Vetrano
Storchi	Vetrone
Strazzi	Vicentini
Sullo	Villa
Tani	Vincelli
Tantalo	Vincenzi
Tassi	Vineis
Tedeschi	Vitali
Terraroli	Volpe
Tesi	Zaccagnini
Tesini	Zaffanella
Tessari	Zagari
Todros	Zamberletti
Tortorella Giuseppe	Zanibelli
Trantino	Zanini
Traversa	Zolla
Tremaglia	Zoppetti
Tripodi Antonino	Zurlo
Tripodi Girolamo	

Si è astenuto:

Anselmi Tina

Sono in missione:

Alpino Russo Ferdinando
Pedini

Si riprende la discussione.

QUILLERI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senza entrare nel merito del problema sollevato dai colleghi Guarra e Roberti, al quale io stesso ho accennato prima, sui dubbi di natura costituzionale che la diminuzione dei canoni, prevista dal decreto-legge

n. 236, pone a tutti, mi limito a fare osservare che le variazioni introdotte dalla Commissione all'originario testo governativo non hanno avuto l'approvazione della Commissione affari costituzionali della Camera. Ora, sia pure soltanto per regolarità formale, sarebbe bene che questo parere fosse espresso, anche per consentire a noi di deliberare con maggior conoscenza della materia. Questo è il motivo della richiesta di rinvio del presente disegno di legge di conversione. Mi permetto di invitare i colleghi ad esaminare con estrema serenità questa richiesta, anche a futuro scarico della nostra coscienza, allorché saremo davanti ad un contenzioso di vastissime e gravi proporzioni.

PRESIDENTE. Sul richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Quilleri hanno facoltà di parlare dopo il proponente, e per non più di quindici minuti ciascuno, a termini dell'articolo 41, primo comma, del regolamento stesso, un oratore a favore e uno contro.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Quilleri.

(È respinto).

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nel 1919, anno particolarmente significativo, l'anno che seguiva la fine del primo conflitto mondiale, e quindi, come tutti i periodi successivi a situazioni drammatiche come quelle contrassegnate da eventi bellici, periodo di particolare crisi per gli alloggi, l'allora professor Einaudi, che poi doveva divenire il Presidente della Repubblica italiana, scriveva: « La libertà dei fitti è l'unico metodo sicuro per provocare in un numero di anni sufficienti l'abbondanza di case e quindi la moderazione dei fitti ».

Tutti sanno che Einaudi era un caposcuola di dottrina economica liberale. Una tesi di questo genere, quindi, era una tesi propria di un liberista, e potrebbe essere tacciata di particolarismo: un liberale, anzi, per meglio dire, un liberista, non può che fare riferimento alla libertà di mercato. Ma a Einaudi faceva immediatamente eco — se l'« immediatamente » si può riferire a un periodo di tempo di quasi mezzo secolo, cioè a 50 anni di distanza — un noto economista svedese di tendenza socialista Assar Liudbeck il quale si esprimeva in questi termini: « Il controllo sugli affitti ha prodotto proprio quegli effetti

che ci si poteva aspettare, sulla base di una semplice analisi basata sulle interrelazioni tra domanda e offerta: carenza di abitazioni, cioè eccesso di domanda di abitazioni, mercati neri, privilegi per coloro che già occupano un appartamento ad affitto controllato, favoritismi nella distribuzione degli appartamenti disponibili, difficoltà per le famiglie con molti figli ad ottenere un alloggio e molto spesso deterioramento del patrimonio immobiliare. Senza dubbio, ad esclusione dei bombardamenti, il controllo degli affitti rappresenta in molti casi il mezzo più idoneo di cui si dispone per distruggere le città ».

Vi è quindi concordanza di giudizi tra un caposcuola di economia liberale e un economista di tendenza socialista. La politica dei blocchi non è certamente la politica più idonea a risolvere il problema degli alloggi. Noi non siamo, onorevole ministro, per tendenza troppo favorevoli alle teorie pure del liberalismo, del liberismo economico. Noi ravvisiamo la bontà di determinati controlli, ravvisiamo la bontà di determinati interventi pubblici, o meglio statuali, quando vi siano situazioni particolari che la libertà della contrattazione certamente non aiuta a risolvere. Però siamo altrettanto convinti che questi interventi debbano essere limitati a tempi ristretti, per poter creare proprio i presupposti per la successiva liberalizzazione e quindi per la successiva libera regolamentazione del mercato delle locazioni degli immobili urbani.

Nella situazione attuale, onorevole ministro, vorrei ricordare l'emendamento che noi presentammo in occasione dell'esame del primo decreto-legge di proroga, presentato dal Governo Rumor nel luglio dell'anno scorso, quando tendevamo ad allungare il tempo della proroga. Il Governo si limitò a presentare una richiesta di proroga di quattro mesi e sostenne allora per suo tramite, onorevole ministro, che la proroga non aveva lo scopo di regolamentare il mercato delle locazioni, ma il fine anticongiunturale di evitare la lievitazione degli affitti. Noi ritenevamo invece che occorresse uno spazio di tempo maggiore, proprio per consentire una regolamentazione generale delle locazioni. Non sono troppo favorevole ad una introduzione del principio dell'equo canone: credo che esso non risolva il problema, anzi lo aggravi. Sono piuttosto favorevole all'introduzione nel nostro ordinamento di principi ormai in vigore da tempo e consolidati in altri ordinamenti stranieri. Mi riferisco al sussidio-casa, che presuppone una equità dei canoni di loca-

zione, perché non vi può essere un sussidio-casa, cioè una elargizione da parte dello Stato, sia pure attingendo a fondi che vengono costituiti attraverso il contributo, attraverso il versamento di componenti private (come noi abbiamo suggerito con la presentazione di un emendamento nell'estate scorsa e in questa occasione), senza una regolamentazione generale che si appalesa necessaria perché la logica dei blocchi, che si susseguono a breve scadenza, non può che aggravare la crisi degli alloggi.

Ella, signor ministro di grazia e giustizia, si trova ad assolvere l'ingrato compito di predisporre uno strumento diretto ad arginare una situazione che precipita. Mi permetto di ripetere ora quanto ho detto precedentemente: sui banchi del Governo, come interlocutore dell'Assemblea sul problema della proroga degli affitti degli immobili urbani, dovrebbe esservi non tanto il ministro di grazia e giustizia, quanto quello dei lavori pubblici, insieme con il ministro del tesoro. Questi ultimi, a mio parere, portano infatti le responsabilità della paralisi che ha colpito il settore edilizio da dieci anni a questa parte, e sono quindi i primi responsabili della crisi degli alloggi nel nostro paese.

Il problema non si risolve né con il blocco dei canoni, né con quello dei contratti: si risolve con la costruzione di alloggi, soprattutto economici e popolari. È di questi ultimi, in particolare, che si sente la carenza nel nostro paese. Risulta dalla nostra esperienza che nel settore dell'edilizia residenziale, cioè in quello riservato agli operatori privati, più o meno si è proceduto in questi ultimi anni ad opere di costruzione; la domanda di alloggi in questo settore viene in certa misura soddisfatta dall'offerta presentata dal mercato. La situazione, signor ministro, è invece drammatica nel settore degli alloggi economici e popolari (con ripercussioni anche sull'edilizia residenziale), e da questo fatto trae ispirazione la logica dei blocchi.

Illustrando la nostra pregiudiziale di costituzionalità ho avuto modo di accennare, sia pure di sfuggita, al fatto che l'intervento dello Stato si giustifica in virtù del principio secondo cui occorre tutelare la parte più debole, il contraente più povero. Il blocco dei fitti ricorre in momenti bellici, quando una situazione di emergenza nazionale postula, all'interno del paese, la necessità di garantire sicurezza a tutti coloro che abbandonano case e famiglie per compiere il loro dovere verso la patria. Oltre a queste, vi sono altre situazioni oggettive di disagio che reclamano imperio-

samente il blocco dei fitti, la cui adozione s'impone anche in presenza di una crisi di alloggi. Siamo nel 1974, a circa 30 anni di distanza dalla cessazione dell'ultimo conflitto mondiale: non possiamo certo far risalire a quest'ultimo le origini dell'attuale crisi degli alloggi in Italia. Nel 1934, quando fu adottato il primo provvedimento di blocco dei canoni, nessuno, nella Camera di allora, ebbe a dire che la responsabilità della crisi era degli onorevoli Giolitti o Nitti: vi erano determinate ragioni oggettive che reclamavano un provvedimento di quel genere, che fu generalizzato, unitamente ad un altro provvedimento che bloccava prezzi e salari. Si tratta, dunque, di un provvedimento di politica generale e non soltanto particolare. È assolutamente fuor di luogo riferirsi a calamità belliche per spiegare la situazione di crisi del 1974. In realtà, oggi, nel 1974, siamo in questa situazione di crisi degli alloggi che si determina all'interno di un sistema che — è bene riaffermarlo, onorevoli colleghi — si ispira ad un principio di libertà economica. Nella nostra Costituzione non è contenuto l'archetipo di organizzazione socialista dello Stato e dell'economia. Noi abbiamo un archetipo di organizzazione, direi mista, nella quale si ricorre al correttivo degli interventi statuali quando la libera iniziativa provoca delle distorsioni nell'organizzazione del mercato e nell'organizzazione della società in generale.

Dobbiamo anche riconoscere, onorevoli colleghi, che, fino ad un certo momento, in Italia vi erano le condizioni che lasciavano sperare in una soluzione immediata del problema. In un primo momento si iniziò infatti ad alleggerire la stretta del blocco disposto nel periodo della guerra e dell'immediato dopoguerra, proprio perché attraverso determinate norme di agevolazione creditizia e fiscale, ispirate ad una certa comprensione nei confronti dell'attività di costruzione edilizia venne avviata la costruzione di un patrimonio edilizio che, se non proprio pienamente sufficiente, sfiorava comunque la sufficienza.

È dal 1962 in poi, quando si è inteso ispirare la politica economica del Governo a principi di programmazione che più incisivamente avrebbero dovuto influenzare le scelte di politica economica nel nostro paese, che si è verificata la paralisi del settore edilizio, soprattutto per il disordine legislativo esistente in Italia in campo urbanistico. Noi abbiamo una legge urbanistica generale, quella del 1942, che non ha potuto esplicare i suoi effetti perché è stata sempre carente di regolamento. I ministri dei lavori pubblici che si

sono susseguiti al dicastero di Porta Pia dal 1947 in poi, secondo me non hanno compreso l'importanza di uno strumento che poteva essere utilizzato per una vera ed autentica riforma urbanistica, per un vero ed autentico controllo della crescita del territorio e per un'efficace regolamentazione urbanistica, cioè il regolamento di attuazione della legge del 1942.

Sono vent'anni che in Italia si parla di determinati principi come se si trattasse di principi lontani da noi chissà quante miglia, mentre in effetti essi sono già codificati. Quando sentiamo parlare di esproprio generalizzato e vediamo aprirsi nel nostro paese una grossa polemica *pro* e *contra* l'esproprio generalizzato, noi dobbiamo dire che si dimentica che il principio dell'esproprio generalizzato (badate, non aggiungo: « obbligatorio ») esiste già nella legge del 1942, là dove è scritto che i comuni possono espropriare tutte le aree ricadenti nelle previsioni di espansione del piano regolatore generale. Qual è la differenza? La differenza è che la legge del 1942 non prevedeva l'esproprio generalizzato obbligatorio, cioè non prevedeva l'esproprio generalizzato come scelta politica, come scelta di classe, come scelta marxista, vale a dire come punizione nei confronti dell'iniziativa e della proprietà privata, ma lo prevedeva soltanto come uno strumento per poter realizzare una politica urbanistica.

Quando sentiamo parlare dei prezzi raggiunti dalle aree edificabili, ormai talmente esosi da impedire la costruzione degli alloggi popolari; quando sentiamo parlare della necessità di disciplinare l'indennità di espropriazione delle aree edificabili, ancorandola ai prezzi dei terreni agricoli, dobbiamo dire che si dimentica che nella legge del 1942 è stabilito che l'indennità di espropriazione deve essere depurata dagli incrementi di valore dovuti direttamente o indirettamente alla scelta del piano regolatore. Un regolamento che avesse recepito questi principi e li avesse resi di pratica attuazione avrebbe quindi determinato in Italia quella rivoluzione urbanistica che tutti si aspettavano: una rivoluzione tendente però alla realizzazione dei fini propri dell'urbanistica, cioè della crescita regolata della città e del territorio in generale, e non già alla pura e semplice affermazione di principi di politica generale che hanno determinato polemiche e contrasti, paralizzando così tutto il settore.

Noi disponiamo quindi di questa legge del 1942, monca perché priva di regolamento. Solo più tardi si è contrapposta alla legge del 1942, con il fine dichiarato di agevolare la

costruzione degli alloggi economici e popolari, ma invece con il raggiunto obiettivo di paralizzarne in effetti l'espansione, la legge n. 167 sull'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare. È accaduto che questa legge n. 167, che pure ottenne la quasi generale approvazione di quest'aula (ricordo che il gruppo al quale ho l'onore di appartenere nel 1962 votò a favore della legge n. 167 proprio per i dichiarati fini di agevolare l'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare), divenne invece una specie di feticcio per le forze di sinistra, una specie di metro attraverso il quale si misurava il grado di propensione a sinistra delle amministrazioni locali. Per questo la legge n. 167 si fermò sulle secche dell'incostituzionalità, più volte dichiarata. Questo strumento, che doveva, in conclusione, agevolare la realizzazione dell'edilizia economica e popolare, ne diventò invece una delle cause paralizzanti.

Dopo di ciò venne la « legge ponte », un vero e proprio tentativo di miniriforma urbanistica. Si volle cioè contrabbandare attraverso la correzione di alcune norme del 1942 un principio di riforma generale, che si è palesato come un sistema veramente punitivo nei confronti dei piccoli proprietari, soprattutto dei piccoli proprietari agricoli i quali, grazie ai nuovi indici di costruzione previsti dalla « legge ponte », si sono trovati nell'impossibilità di costruirsi una casa. La « legge ponte » ha poi un'altra grossa responsabilità, non lo dimentichiamo. La « legge ponte », infatti, ha innescato la mina dell'aumento dei costi di produzione in edilizia, perché in conseguenza della moratoria di un anno prevista dalla « legge ponte », si scatenò una vera e propria corsa al rilascio delle licenze edilizie da parte delle commissioni edilizie dei vari comuni; da tutto ciò derivò un notevole aumento della domanda di materiali da costruzione, il cui prezzo inevitabilmente fa registrare ampi aumenti, mentre rivendicazioni salariali concorsero anch'esse a provocare una vertiginosa salita dei costi dei beni utilizzati per la costruzione degli alloggi. Siamo così arrivati oggi a costi di produzione degli alloggi tali da togliere ogni speranza di poter acquistare un appartamento, il cui prezzo, infatti, è oggi su livelli tali che rendono impossibile l'acquisto non solo a coloro che hanno un reddito fisso ma anche ad accreditati professionisti. Poi abbiamo avuto le sentenze della Corte costituzionale che hanno sancito la incostituzionalità dei vincoli dei piani regolatori, e infine la crisi economica che ha completamente paralizzato il settore. Le previsioni del piano quin-

quennale di sviluppo, secondo le quali l'edilizia pubblica avrebbe dovuto rappresentare il 25 per cento della produzione edilizia italiana, non sono state rispettate: ci si è fermati ad indici di gran lunga inferiori per alcuni anni, e si è determinata la paurosa crisi degli alloggi alla quale oggi cerchiamo di far fronte.

È bene non nascondersi dietro un dito: certamente dobbiamo approvare una proroga. Noi ci siamo dichiarati favorevoli, in linea di principio, alla proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani; anzi, abbiamo presentato un emendamento tendente ad ottenere la proroga generalizzata per un anno, senza limitazioni di reddito, proprio per andare incontro alla necessità di regolamentare questo settore.

Ma non basta, come dicevo all'inizio, una regolamentazione di carattere giuridico; non bastano, cioè, le leggi vincolistiche, perché credo che così facendo faremmo veramente come il cane che si morde la coda, ed ogni anno saremmo costretti ad emanare nuove norme per far rientrare nel blocco quegli alloggi che nel frattempo saranno stati costruiti e, pertanto, affidati alla libera contrattazione tra le parti. Così violenteremmo il nostro ordinamento giuridico. Infatti, è vero che vi sono situazioni di fatto, di carattere economico generale e di carattere particolare, che richiedono l'intervento dello Stato e la sottrazione di determinati beni alla libera contrattazione delle parti. Proprio per questo non siamo seguaci delle teorie liberiste, ma abbiamo dato un contributo per la ricerca di soluzioni di carattere economico e sociale che non si presentano come intermedie tra la teoria liberale e quella collettivista, ma che tendono ancora oggi (oggi più che mai, proprio per la complessa realtà economica e sociale del mondo moderno) a superare l'antitesi tra collettivismo e liberalismo, per imboccare una strada in cui gli interessi delle parti sociali tengano presenti le leggi inderogabili dell'economia, e in cui le due componenti si incontrino nel perseguire il fine fondamentale di ogni organizzazione statale, che è l'interesse collettivo.

Quindi, teniamo ben presenti i limiti dell'iniziativa privata e i compiti fondamentali di uno Stato moderno, che non sono quelli di sostituirsi al privato nella gestione dei beni, ma sono invece quelli di indirizzare e incanalare il privato affinché la gestione dei suoi beni rispetti i fini di carattere generale e sia diretta al soddisfacimento di bisogni di carattere generale.

Però, non dobbiamo violentare il sistema della libertà economica. Qui non si tratta di

operare una scelta. Se fossero presenti, vorrei dire questo ai colleghi sostenitori di teorie collettivistiche: qui non si tratta di operare una scelta tra la libera iniziativa privata e il collettivismo, tra la libera iniziativa privata e l'intervento dello Stato. Qui ci troviamo dinanzi ad atteggiamenti, a comportamenti dei poteri pubblici caratterizzati da assenteismo pieno e assoluto nel settore dell'edilizia, e, dall'altra parte, all'emanazione di norme che creano continuamente vincoli ed ostacoli all'esplicazione della libera iniziativa privata.

Non ci troviamo dinanzi ad uno Stato che dice: voglio esser io a gestire questo settore, ne ho la capacità, la possibilità: lo sottraggo quindi alla libera iniziativa, perché la costruzione degli alloggi risponde a principi e ad esigenze di carattere generale, ed ho il dovere di intervenire. No! Ci troviamo dinanzi ad uno Stato impotente, ci troviamo dinanzi ad una classe dirigente che per oltre dieci anni ha dimostrato la sua incapacità a regolamentare e a dare impulso al settore. Contemporaneamente, ci troviamo dinanzi ad una classe dirigente che vuole avocare a sé questo compito di direzione, sottraendolo a chi riesce ancora oggi, nonostante tutte le difficoltà, tutti gli errori e — diciamolo pure — nonostante le speculazioni, in determinati casi (che debbono essere colpite), a portare un contributo costruttivo nel nostro paese.

Vorrei vedere, onorevole ministro, quale discorso potremmo fare se, in questi anni della programmazione economica, l'iniziativa costruttiva privata avesse risposto nella stessa misura in cui hanno risposto i pubblici poteri attraverso l'edilizia economica e popolare! Quanti alloggi sarebbero stati costruiti nel nostro paese? Quali erano le previsioni in Italia, in materia di costruzioni? In uno studio fatto dall'ONU, onorevole ministro, si legge che la produzione edilizia realizzata tra il 1961 e il 1971, se aveva prodotto un notevole incremento del patrimonio abitativo, secondo i dati provvisori del censimento eseguito nell'ottobre del 1971, ha raggiunto da tale data 17,4 milioni di unità residenziali, e non ha soddisfatto le esigenze che pure erano state enunciate dallo studio medesimo. Quest'ultimo prevedeva, per il periodo 1961-1980, un ulteriore fabbisogno stimato in 6 milioni 92 mila unità residenziali che, se sommato a quello già esistente al 1961, ammontava complessivamente a 8 milioni 157 mila abitazioni. Ove si fosse voluto colmare entro il 1980 il fabbisogno così stimato, sarebbe occorso costruire in media oltre 406 mila unità residenziali ogni anno, per tutto il ventennio.

Orbene, tale condizione non è stata rispettata fino al 1971, essendo la produzione media annua realizzata inferiore alle 350 mila abitazioni, lasciando scoperto a tale data un fabbisogno da soddisfare di circa 5 milioni di unità immobiliari, corrispondenti ad una produzione annua di quasi mezzo milione di abitazioni: valore praticamente irraggiungibile, almeno nel breve periodo, perché la produzione si è limitata tra le 300 mila e le 350 mila unità, in confronto alle 500 mila unità che venivano richieste. Pertanto, ogni anno, progressivamente, vediamo aggravarsi la situazione abitativa nel nostro paese. Tutto ciò è stato realizzato, onorevole ministro, non dall'intervento pubblico, che è sceso a livelli quasi insignificanti proprio negli anni migliori della propaganda programmatrice nel paese, ma attraverso l'apporto dell'iniziativa privata.

Ecco il limite del blocco, ed il pericolo che da esso deriva. Questo pericolo non deriva esclusivamente dal blocco in sé e per sé; tutti si rendono conto della situazione, oggettivamente difficile: il non rendersene conto, equivarrebbe a mettere la testa sotto la sabbia, come lo struzzo. Noi denunciavamo queste responsabilità perché una classe politica non deve soltanto avere i benefici clientelari e di prestigio della gestione del potere, ma deve anche assumersi le responsabilità della cattiva gestione che ha fatto del potere. Quindi, va riaffermato di chi sia la responsabilità e queste cose vanno dette. Comunque, indubbiamente esiste una certa situazione. In tal caso, un blocco indistinto, un blocco generalizzato avrebbe una sua logica nella drammaticità della situazione.

Che cosa è, in fondo, il blocco di alcune attività economiche, e, nella specie, che cosa rappresenta il blocco dei canoni e dei contratti di locazione se non il congelamento nel tempo di una volontà che si era prima liberamente espressa? Non abbiamo una forzatura, non abbiamo uno stravolgimento della libera volontà delle parti sulla quale si fonda il contratto di locazione, come tutti i contratti previsti dal nostro ordinamento giuridico. Noi abbiamo un sistema civile in cui il contratto si realizza attraverso l'incontro della libera volontà delle parti. Quando lo Stato, nella sua disposizione ispirata dal raggiungimento di fini collettivi, congela questa volontà, indubbiamente apporta qualche cosa che è estranea alla volontà delle parti, ma soltanto per quanto si attiene alla durata nel tempo di quello che è il fine che le parti volevano raggiungere. Le parti volevano raggiungere un

contratto di locazione che durasse, ad esempio, due anni: interviene lo Stato attraverso la legge di blocco e protrae questa durata a tre, a quattro anni. Abbiamo indubbiamente una forzatura della libera volontà delle parti, ma sempre nella direttrice che le parti avevano liberamente imboccato. Ma quando non ci limitiamo ad un blocco dei contratti nel tempo e apportiamo delle norme che forzano quella libera disponibilità — lasciamo stare i motivi che sono alla base della forzatura, se leciti o illeciti, se giusti o ingiusti, come abbiamo denunciato, perché specialmente quello relativo alla riduzione dei contratti stipulati nel 1971 e nel 1973 nella maggioranza dei casi portano al premio nei confronti della parte più ricca e più provveduta e non nei confronti della parte meno ricca e meno provveduta — abbiamo una completa distorsione della volontà delle parti e, quindi, abbiamo seminato nella mente dei cittadini, nella mente del risparmiatore che, se vi è un settore dal quale bisogna fuggire, questo è quello degli immobili urbani. Quindi, nel momento in cui lo Stato si dimostra incapace o insufficiente nella sua azione a risolvere il problema alloggiativo, in quello stesso momento pone in essere degli strumenti che fanno rifuggire l'apporto del risparmio privato dal settore delle abitazioni.

Ecco perché sosteniamo che il blocco doveva essere un blocco *sic et simpliciter* e non doveva portare altre distorsioni, le quali poi sono preannunciatrici della introduzione di altri sistemi, quelli annunciati dal gruppo comunista, che certamente non sono i più idonei a sollecitare le iniziative private, se è vero, come è vero, che nella logica del comunismo, e quindi nella logica dei gruppi politici che in Italia si dicono portatori dell'idea comunista, non vi è certamente l'esaltazione dell'iniziativa privata, bensì la mortificazione dell'iniziativa privata. E non come fatto punitivo, ma perché i comunisti dicono che è preferibile l'azione collettivistica dello Stato, anche se nel settore degli alloggi nelle grandi città degli Stati retti con sistema comunista credo non si registri una situazione migliore della nostra, ma la codificazione di quello che abbiamo conosciuto negli anni dell'immediato dopoguerra, la coabitazione, la quale certamente si affaccerà con il suo volto nero — non la « trama nera » — portatrice di miserie e di disagi, che indubbiamente la situazione italiana lascia presagire. Ecco perché, onorevole ministro, siamo contrari alle innovazioni apportate al testo originario dalla Commissione speciale per i fitti. Quando si

affronta un problema in modo transitorio, quando si dice che si ha bisogno di tempo per risolvere il problema stesso in modo radicale, non credo che sia buona politica né che risponda alla logica o a sani principi di economia cominciare con l'introduzione di certi criteri.

Noi abbiamo bisogno dell'apporto della iniziativa privata, ne abbiamo bisogno perché lo Stato è incapace. Non dico, onorevole ministro, che sia così perché gli attuali responsabili siano meno bravi di quelli che vorrebbero prendere il potere al loro posto; il fatto è che, oggettivamente, le condizioni economiche dello Stato italiano, della finanza pubblica italiana, oggi come oggi, non consentono sforzi superiori. Io non vedo come altri governanti potrebbero risolvere immediatamente il problema se continuassero nell'errore di impostazione di voler attribuire all'esercizio pubblico — e soltanto all'esercizio pubblico, attraverso la mortificazione dell'iniziativa privata — la risoluzione del problema degli alloggi.

Ecco perché la conversione di questi decreti-legge non riguarda soltanto il ministro della giustizia, e non riguarda soltanto le trattazioni che avvengono in sede di Commissione tra il Governo e il partito comunista, in previsione di una opposizione diversa (non so se diversa rispetto a quella che il partito comunista svolgeva alcuni anni fa, oppure rispetto a quella che il partito comunista ha annunciato con la costituzione del primo Governo — seconda serie — dell'onorevole Rumor). Certo è che quello che è avvenuto in sede di Commissione speciale per i fitti, onorevole ministro, onorevole Pennacchini, è qualcosa che, come mi sono permesso di dire in altra sede, si colloca al limite della follia. Il Governo venne in Commissione a dire che non avrebbe permesso che si modificasse una sola virgola del disegno di legge; e quando disse questo trovò il conforto di una parte dell'opposizione, perché ciò rispondeva alla logica del provvedimento: si interviene cioè per bloccare, si interviene per congelare una determinata situazione. Ha ragione l'onorevole Roberti: non so se la questione sia di carattere costituzionale oppure regolamentare; è certo però che essa è fondata sul rispetto della logica dei principi costituzionali e di quelli della corretta amministrazione della giustizia. Il decreto-legge deve rispondere a criteri di urgenza, deve rispondere a criteri di necessità che non possono essere assolutamente collegati alla regolamentazione di una materia così com-

plessa come quella dei canoni, dei contratti di locazione. Quando si fa uso ed abuso del decreto-legge si scredita l'attività legislativa del Parlamento. Una volta i decreti-legge erano riservati soltanto alle materie fiscali, e nei trattati di diritto costituzionale venivano definiti « decreti-catenaccio », proprio perché dovevano avere immediata esecuzione e dovevano produrre i loro effetti senza che gli operatori interessati potessero prepararsi in tempo a contrastare ciò che si voleva realizzare attraverso l'emanazione del decreto-legge. Ora, una regolamentazione come quella che si propone, onorevole Pennacchini, non sortirà altra conseguenza che quella di creare nuovo lavoro soltanto per gli studi professionali degli avvocati; e di questo personalmente non dovrei dolermi, dato che nella vita privata esercito la professione di avvocato. Parlo di nuovo lavoro per gli studi di avvocati, perché è necessario un interprete soltanto per una corretta lettura delle norme. Si deve andare alla ricerca dei vari redditi, rendersi conto di come si determinano questi redditi; e mentre si fa riferimento al reddito di 4 milioni, e per l'accertamento di tale reddito ci si richiama ad un dato oggettivo, quale il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare del 1972, poi — ed è questo il primo assurdo — si parla di reddito « comunque raggiunto ». Ma allora non c'è più bisogno di fare riferimento al reddito accertato ai fini dell'imposta complementare del 1972; è sufficiente parlare del reddito comunque raggiunto dalla persona di cui si parla nel 1972. E chiunque lo potrà provare, nei modi in cui si provano tutte le pretese in sede giudiziaria del nostro paese: chi agisce ha l'onere della prova, e se qualcuno potrà dimostrare che il proprio inquilino ha un reddito superiore ai 4 milioni, allora potrà vedere liberato il proprio appartamento.

Abbiamo imboccato, onorevole Pennacchini, una strada molto pericolosa, ma veramente molto pericolosa: con leggi di carattere particolare, quale indubbiamente è una legge che disciplina le locazioni degli immobili urbani, vogliamo modificare i principi generali del diritto. Lo si sta facendo con questo provvedimento, lo facciamo con altre piccole leggi, lo abbiamo fatto, ad esempio, attraverso la legge sulla casa, quando abbiamo stravolto il concetto di dominio caratteristico della proprietà, affermando che colui che costruisce una casa sul suolo concesso dal comune, nel momento in cui la vende deve corrispondere al comune la differenza del valore che nel

frattempo la casa ha acquistato. Si è fatto ricorso indubbiamente a quella che possiamo definire una *prorogatio* della potestà, che è propria del proprietario, e in questo caso del comune, originario proprietario del suolo e della cui proprietà per altro si era spogliato nel momento in cui lo aveva ceduto. Non si era trattato di una vendita con patto di riscatto o di una vendita dilazionata nel tempo, ma di una alienazione completa. Il comune vende il suolo, e poi, dopo venti anni, se il proprietario della casa costruita su quel suolo, per un qualsiasi motivo vende quella casa, allora il comune vede rivivere il diritto di proprietà su una parte, riprendendo la quota dell'incremento di valore. Ma se nel frattempo si verifica un terremoto, o un qualsiasi cataclisma che distrugge quella casa, non è che il comune risarcisce chi ha costruito la casa su quel suolo; no, per amore del cielo! Se dovesse verificarsi una frana, se dovesse uscire una polla d'acqua, o venire fuori una caverna, il comune non risponde dopo tanti anni; il comune si presenta quando a distanza di anni il bene ha avuto un incremento di valore. Cosa abbiamo stravolto con queste disposizioni? Abbiamo stravolto il principio fondamentale della proprietà che attribuisce il dominio al proprietario, anche se si tratta di un principio temperato dalla legge — come dice la Costituzione — e dall'interesse generale.

Facciamo poi un'altra legge particolare, e stravoliamo norme procedurali; stravoliamo cioè il principio dell'onere della prova, che in linea generale spetta a colui che agisce in giudizio, a colui che avanza una pretesa. E così stravoliamo tutto il nostro ordinamento giuridico, e non troveremo più nulla del tessuto connettivo della nostra società e dello Stato. È vero che oggi di Stato in Italia sembra quasi assurdo parlare; credo che forse potremmo dire di non trovarci neppure dinanzi ad una società organizzata. Qui ci troviamo dinanzi soltanto ad un aggregato di persone in cui ognuno va avanti per proprio conto. Altro che spirito corporativo o settoriale! Qui si tratta della esasperazione della tutela dell'interesse personale, proprio perché si è coscienti della non esistenza di un interesse collettivo, visto che l'organismo che deve presiedere all'interesse collettivo e tuttarlo abbandona giorno per giorno sempre di più il campo e dichiara il proprio fallimento. E contribuisce a tale stato di cose proprio la produzione legislativa di questi ultimi anni, una produzione legislativa che sa di provvi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

sorio, di tappabuchi, di tirare a campare, una produzione legislativa, insomma, che è propria di ogni regime che avverte sempre più incombente il giorno della sua distruzione.

Se vogliamo evitare questo, onorevole sottosegretario, dobbiamo tornare alla certezza del diritto.

Certezza del diritto che non è soltanto una fisima tradizionalista, uno dei principi in cui hanno creduto coloro che hanno costruito e realizzato lo Stato italiano; che non è soltanto un preconcetto risorgimentale del secolo scorso o — peggio ancora — un principio di quel regime autoritario, se non proprio dittatoriale, che voi avete sempre paventato.

La certezza del diritto è il presupposto della convivenza civile. Non vi è società organizzata se non vi è certezza del diritto. Uno Stato non esiste se non sa dare ai propri cittadini un corpo di leggi che dettino principi uguali per tutti e certi nella loro esplicazione. Il cittadino deve sapere quello che deve e quello che non deve fare, quello che è lecito e quello che è illecito, quello che per lui è produttivo e quello che è improduttivo.

Con queste leggi, invece, noi stiamo dicendo ai cittadini italiani che non vi è nessuna certezza in questo settore fondamentale per la crescita di una società. Da oggi in poi, non ostante tutte le tasse che potrete imporre sui beni voluttuari, chi avrà qualche soldo, qualche sudato guadagno frutto del proprio lavoro, o lo indirizzerà verso altri beni-rifugio (come brillanti, pellicce o cose del genere, che non portano beneficio alcuno alla crescita della società) o lo manderà all'estero: non darà certo i suoi soldi a un costruttore per farsi fare una casa. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Anna Maria Ciai Trivelli. Ne ha facoltà.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esaminare il decreto-legge in discussione non possiamo non esprimere la nostra critica più severa per il modo di operare del Governo.

Come tutti i colleghi sanno, l'impegno a varare finalmente, dopo tanti anni di anormalità, di confusione, di gravi sperequazioni, una nuova disciplina organica delle locazioni, che uscisse definitivamente dal regime dei blocchi e introducesse il principio dell'equo canone, è stato formalmente e ripetutamente ribadito dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni, i quali hanno riconosciuto,

almeno a parole, l'urgenza e quindi l'improrogabilità di questa nuova disciplina, in relazione alla gravità della situazione e alle richieste di un vasto movimento popolare presente in tutto il paese.

L'impegno si è ribadito ogni qual volta la Commissione competente e l'Assemblea sono state messe di fronte ai decreti-legge per il rinnovo puro e semplice della proroga, fino a entrare a far parte organica della esposizione programmatica degli ultimi due governi dell'onorevole Rumor e ad essere indicato tra gli impegni più urgenti e immediati.

Alla nuova scadenza del 30 giugno, il Parlamento si è trovato di fronte ad un nulla di fatto e alla presentazione di un decreto-legge di ulteriore proroga del decreto precedente. Va da sé che noi — e certamente non solo noi — abbiamo considerato inaccettabile questo modo di operare e lo abbiamo giudicato come una ulteriore conferma della politica dei rinvii e della contraddizione profonda e ormai insostenibile tra espressioni di volontà a livello della enunciazione e dei programmi, e comportamenti concreti, per l'effettiva determinazione di strumenti validi, efficaci, adeguati alle spinte che così prepotentemente emergono dal nostro paese per la soluzione dei più gravi problemi che travagliano la vita nazionale.

Questa contraddizione, onorevoli colleghi, era tanto più grave perché si manifestava in un settore della vita economica e sociale del nostro paese — quello della casa e degli affitti — che presenta e fa emergere una crisi profonda al limite della rottura, che coinvolge le condizioni di vita di larghissimi strati della popolazione, accentuando drammaticamente l'incertezza e il disagio non soltanto degli utenti della casa, ma anche degli operatori e degli stessi risparmiatori che investono in questo settore. Una situazione, quella di cui parliamo, che tenderà ad aggravarsi anche in rapporto a riflessi che i provvedimenti in materia fiscale e tariffaria, che il Governo intende imporre al paese, comporteranno inevitabilmente sui prezzi, sul tenore di vita delle grandi masse popolari, sul credito e sullo sviluppo dell'attività edilizia, già colpita da una crisi strutturale assai profonda.

Noi abbiamo sostenuto che vi erano invece tutte le condizioni, qualora si fosse manifestata una volontà politica del Governo, per uscire dal sistema dei blocchi, un sistema per altro caotico e sperequato, ormai insostenibile, passato attraverso i più contraddittori tentativi di soluzione (dal blocco totale alla

liberalizzazione temporanea, quindi il ritorno ai blocchi parziali ed inefficaci dal 1947 in poi) e per varare finalmente, alla scadenza del 30 giugno, un provvedimento organico per una nuova disciplina delle locazioni, fondata sul principio dell'equo canone adeguato alle attuali condizioni del mercato delle abitazioni e tesa a restituire precisi elementi di riequilibrio, di giustizia e di certezza per tutti.

Onorevoli colleghi, voi sapete che su questa questione si studia e si riflette da anni, in nome e in omaggio alla sua complessità, che certo noi non disconosciamo, ma che tuttavia esigevo ormai da tempo una definizione soprattutto da parte di coloro che governano il nostro paese.

Ad ogni rinnovo di proroga, ci è stato indicato come prossimo alla conclusione un lavoro approfondito e qualificato della commissione ministeriale, alacremente impegnata — si è sempre detto — a definire le linee di un provvedimento organico che tuttavia non ha mai visto la luce. Nel 1969, e per circa un anno — alcuni colleghi lo ricorderanno — la Commissione speciale è stata impegnata in una indagine conoscitiva che, anche attraverso le consultazioni con le associazioni di categoria, i sindacati, i rappresentanti del CNEL, aveva fatto emergere indicazioni positive assai apprezzabili, che noi riteniamo tuttavia ancora valide nel loro complesso.

Per quello che ci riguarda, all'inizio della legislatura, nel novembre 1972, anche in vista di una prossima scadenza del blocco, avevamo presentato una proposta di legge che offriva al confronto e alla discussione del Parlamento e del Governo una nuova normativa intesa ad affrontare, con i tempi necessari, la questione delle locazioni in modo organico e definitivo.

Il 30 aprile scorso, a due mesi dalla scadenza della nuova proroga, che più volte ufficialmente il Governo aveva dichiarato essere l'ultima, il nostro gruppo, anche in rapporto a una situazione che si andava sempre più aggravando e alla ormai intuibile nuova inadempienza del Governo, ha presentato una nuova proposta di legge contenente norme, sia pure limitate, di attuazione dell'equo canone, tese al riequilibrio del mercato delle locazioni, mediante l'abbassamento delle punte più elevate degli affitti, e maggiori garanzie di stabilità per gli inquilini: una proposta, in sostanza, innovatrice e realistica, capace, a nostro avviso, di agire positivamente assicurando maggiore equità e maggiori certezze per tutti, e avviando quindi un proces-

so di normalizzazione in questa complessa materia.

Altri gruppi, del resto, e quello del partito socialista in particolare, hanno inteso, attraverso la presentazione di proposte di legge, indicare una strada analoga.

Se la Commissione, onorevole sottosegretario e onorevoli colleghi, avesse condiviso l'orientamento del Governo, cioè la proroga semestrale pura e semplice, noi non avremmo fatto altro che perpetuare lo stato di confusione e di tensione esistente, che aggravare le iniquità insite nella politica stessa dei blocchi, che mantenere larghe fasce di fitti elevatissimi e insopportabili, che allargare le possibilità di aumento incontrollato dei fitti liberi. Avremmo abbandonato, cioè, oltre 6 milioni di famiglie — tante sono quelle interessate a una nuova disciplina dei fitti — all'arbitrio delle evasioni che l'ultima legge di blocco ha di fatto consentito, al ricatto messo in atto su larghissima scala con la richiesta di rilascio dell'alloggio per esigenze della proprietà.

Clamorosa, voi sapete, in questo senso, è stata l'operazione delle cosiddette vendite frazionate, messe in opera a Milano, a Roma, a Torino, nelle aree attorno ai centri storici, da parte delle grandi società immobiliari al fine di liberare gli alloggi e di riaffittarli a prezzi proibitivi; nonché l'uso, onorevoli colleghi, pressoché generalizzato, della singolare quanto illegittima clausola inventata dalle società immobiliari e inserita tutt'oggi in migliaia di contratti di locazione, che istituisce una nuova scala mobile degli affitti: ogni scatto di contingenza, l'1 per cento di aumento dell'affitto.

La maggioranza della Commissione, anche in virtù di una nostra battaglia e delle nostre indicazioni, ha dovuto riconoscere la improponibilità di fatto, anche di fronte alla drammaticità dei problemi del momento, del provvedimento di proroga così come era stato proposto dal Governo. E ha lavorato in un clima di aperto confronto, talvolta anche aspro, teso tuttavia a introdurre nel decreto alcune necessarie e qualificanti modifiche, che il relatore ha ampiamente illustrato e che vanno, sia pure in parte, nella direzione da noi indicata.

Il risultato raggiunto è stato possibile anche in virtù di un metodo nei rapporti tra le varie componenti politiche, tra la maggioranza e l'opposizione, di cui sottolineiamo il valore e la positività, anche in rapporto allo scontro in atto sul complesso e sul contenuto dei decreti-legge in materia fiscale e credi-

tizia che si trovano oggi al centro dell'attenzione del Parlamento e del paese.

Noi rileviamo tutta l'importanza delle norme introdotte nel testo, riguardanti la riduzione del 10 e del 20 per cento delle fasce più scandalosamente elevate dei fitti, insieme con il riequilibrio delle vecchie locazioni stipulate tra il 1947 e il 1953, opportunamente rivalutate, che salvaguardano tuttavia gli inquilini a reddito più basso e che rappresentano uno dei punti più qualificanti raggiunti dal lavoro della Commissione. Riteniamo insufficiente, ma tuttavia apprezzabile e suscettibile di ulteriori miglioramenti, la fissazione del livello di quattro milioni di reddito annuo ai fini dell'imposta complementare del 1972, per usufruire del blocco.

Giudichiamo indispensabile e fondato lo allargamento del blocco ai contratti in corso, ai fini dell'efficacia stessa dei provvedimenti. Riteniamo positivo il complesso di norme che rafforzano e chiariscono la disciplina degli sfratti e delle disdette, limitando consistentemente la pratica ricattatoria, in uso fino ad ora, soprattutto nelle aree metropolitane e nei centri storici, attraverso le vendite frazionate, le gigantesche operazioni di espulsione di migliaia di abitanti verso le estreme periferie delle città. Riconosciamo nel contempo pienamente il diritto dei proprietari di avere libero l'alloggio per comprovate esigenze proprie, dei propri genitori e dei propri figli. Valutiamo come estremamente importanti le novità e la giustezza di tutte quelle norme che prefigurano un rapporto di parità tra i contraenti, che attengono ai depositi, alla compartecipazione alle decisioni riguardanti i servizi e la manutenzione degli immobili.

Insisteremo, onorevoli colleghi, su alcuni emendamenti intesi ad assicurare una maggiore equità ed una migliore efficacia del provvedimento. Sosterremo però — sia chiaro — con grande fermezza e decisione i risultati che sono stati raggiunti dalla maggioranza della Commissione, contro qualsiasi ripensamento e contro ogni tentativo che volesse rimettere in discussione il senso e la sostanza delle modifiche apportate. Ci sono di sostegno le posizioni chiare, inequivocabili, di grandi organizzazioni popolari e democratiche del nostro paese: del sindacato inquilini, che organizza centinaia di migliaia di lavoratori nel nostro paese; dei sindacati unitari degli edili, delle confederazioni, che hanno riconfermato l'esigenza e la necessità di affrontare questo problema in termini nuovi. Del resto le azioni dimostrative e gli scioperi

di ieri stanno a dimostrare che verso questa strada si deve e si può andare.

Onorevoli colleghi, noi siamo certo consapevoli che questo provvedimento — anche così positivamente modificato, ma che avrà la durata di un anno — non potrà avere effetti profondi e preludere a quella regolamentazione organica della materia delle locazioni che auspichiamo, se, in concomitanza con esso, non mutano profondamente gli indirizzi e l'azione del Governo sui problemi della casa, del regime dei suoli, dell'edilizia economica e popolare, del credito, delle infrastrutture sociali; se non si sottrae cioè finalmente alle taglie della rendita e della speculazione la pressoché esclusiva determinazione del costo della casa, e quindi del livello dei fitti.

La crisi che investe tutto il settore dell'edilizia e delle industrie ad essa collegate si presenta assai grave e allarmante. Si parla già di migliaia di disoccupati, e non si tratta di allarmismi che mettiamo in giro noi, onorevoli colleghi. Queste previsioni risultano dalle dichiarazioni del ministro del lavoro rese la settimana scorsa. Si registrano gravi ed insormontabili difficoltà, che hanno ridotto, al limite della cessazione dell'attività, migliaia di piccole e medie imprese. Si riscontra però, nel contempo, la paralisi pressoché totale dei piani per l'edilizia economica e popolare, non solo a causa delle endemiche e spesso interessate lentezze che caratterizzano l'azione dell'esecutivo nel campo della spesa per le opere pubbliche e di interesse sociale, o per lo spaventoso aumento dei costi, che ha raggiunto ormai valori tra il 40 ed il 60 per cento, e che rischia di dimezzare la consistenza dei piani, facendo scendere ancora al di sotto del 3 per cento registrato nel 1973 l'incidenza della produzione pubblica di abitazioni rispetto a quella complessiva del nostro paese; ma anche e soprattutto a causa di inadempienze gravi e di atti di politica economica e creditizia che vanno nella direzione opposta all'urgente rilancio dell'edilizia economica e popolare, di quella scolastica, di quella ospedaliera: in una parola, del complesso dei bisogni sociali. Una prospettiva, dunque, gravida di conseguenze economiche e sociali di portata nazionale, che possono divenire ancora più gravi se non si interviene decisamente, se non si cambiano gli indirizzi, se non si affrontano rapidamente i nodi e le cause della crisi, che, al di là della congiuntura, si rivelano ormai chiaramente strutturali e di fondo. Occorre porre di fronte a tutto il paese, alle forze impren-

ditoriali ed a quelle speculative soprattutto, l'imperativo di voltare pagina: si deve sapere, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, che l'età dell'oro per la speculazione, per i profitti scandalosi e la rendita parassitaria è per sempre conclusa nel nostro paese. Le conseguenze disastrose di quel tipo di sviluppo sono di fronte agli occhi di tutti noi, e le stanno pagando amaramente milioni di cittadini italiani.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, una delle responsabilità più gravi che i Governi da voi diretti portano di fronte a tutto il paese è proprio quella di avere, attraverso la politica di un trentennio, assecondato, incentivato o comunque protetto questo processo di sviluppo, strumentalizzandolo ai fini del mantenimento del vostro sistema di potere. La storia, gli episodi clamorosi di tutti questi anni lo comprovano, dal sacco di Roma allo scempio di Napoli, dai guasti di Palermo a quelli di Agrigento, per parlare solo dei casi più eclatanti. Prendiamo atto che, anche all'interno della vostra formazione politica, si avverte, in Parlamento e nelle amministrazioni locali, ovunque esiste un rapporto democratico con la realtà e la vita delle popolazioni, l'esigenza di cambiare strada o il « modello di sviluppo », come amate spesso dire. Ma questa consapevolezza non può più essere affidata a dichiarazioni, esortazioni ed appelli: se vuole essere credibile, deve trasformarsi in atti ed indirizzi concreti. Il Governo può e deve assumere, proprio in questo settore, una forte e decisa direzione che indichi e dia certezza ad un nuovo modo di produrre, che arresti la crisi in atto ed imprima una chiara inversione di tendenza.

La domanda di case, di servizi e di strutture sociali, che pure è così vasta e crescente nel nostro paese, è suscettibile di grandi sviluppi e di grandi possibilità di lavoro e di impresa: non può più essere soddisfatta dall'offerta e dalle scelte imprenditoriali fin qui basate sulla rendita e sulla speculazione. Tanto meno si può continuare ad indirizzare il risparmio in questa direzione, senza liberarlo dalla rendita e dai profitti di speculazione. Se non si interviene indicando nuove direzioni, consentendo alternative valide, le conseguenze saranno disastrose. La ricerca forsennata di nuovi sbocchi speculativi è in atto, proprio di fronte alla saturazione del mercato tradizionale delle abitazioni di medio lusso e di lusso, e sta rischiando di stravolgere e di pregiudicare per sempre l'assetto

del nostro territorio ed il volto delle città. L'assalto alle fasce costiere, alle zone collinari, ai centri storici sta a dimostrare una tendenza che occorre assolutamente arrestare.

I costi economici sono quelli che conosciamo e che sono in questi giorni drammaticamente di fronte all'attenzione del Parlamento e del paese. Ma vi sono costi sociali ed umani indiscutibilmente alti, che il popolo italiano ha pagato e paga a questo tipo di sviluppo. Mi consentirete di fare riferimento alle difficoltà di fronte alle quali si trovano i cittadini, i lavoratori, allorché devono necessariamente procurarsi comunque un alloggio. Noi sappiamo che i prezzi di vendita delle abitazioni sono saliti dal 1969 al 1974 del 60 per cento, con punte che arrivano all'80-90 per cento per le abitazioni di lusso e di medio lusso. Nei centri storici si vende ormai ad un milione a metro quadrato. Le rendite di posizione si fanno sempre più elevate.

Come si presenta il livello degli affitti per un lavoratore che si appresta a procurare una casa per sé e per la propria famiglia? Nelle grandi città le case di tipo economico medio, nelle zone periferiche intensive, nei cosiddetti quartieri-dormitorio, che nel 1969 erano pagate, per tre vani utili, 50-60 mila lire, sono salite a 75-90 mila lire al mese; nelle zone residenziali medie delle grandi città, l'affitto per un'abitazione di due stanze va dalle 90 alle centomila lire, per una di tre stanze dalle 110 alle 130 mila lire, secondo un'indagine molto approfondita portata avanti dal sindacato degli inquilini.

Ma, onorevoli colleghi, questo processo non coinvolge soltanto le grandi città, bensì comincia ad estendersi ai comuni limitrofi di Roma, di Milano, di Torino e ad aggredire anche le piccole e medie città. Gli sfratti sono aumentati in maniera spaventosa: la media negli anni dal 1971 al 1973, per ogni mille abitanti, è più che triplicata, secondo i dati statistici ufficiali. A Roma sono in corso di esecuzione 16 mila sfratti, di cui il 50 per cento per morosità. Sempre nella capitale, fra il 1973 e i primi mesi del 1974, sono state 50 mila le richieste di disdetta o di sfratto da parte dei proprietari di case.

Dietro queste cifre, vi è una realtà umana sconvolgente e drammatica, che deve preoccupare i legislatori e spingerli ad affrontare decisamente e seriamente queste questioni. Voi sapete, onorevoli colleghi, che i lavoratori, i cittadini cercano una soluzione comunque. E allora abbiamo gli scempi delle città, le cose assurde che succedono nella capitale del

nostro paese e che si ritrovano in altre città, l'abusivismo più sfrenato, l'espulsione di migliaia di cittadini dai centri storici e la loro emarginazione alle estreme periferie della città. A Roma nel 1962 esistevano 40 borgate abusive per 520 mila abitanti. Si è arrivati allora ad una sanatoria, all'inserimento formale di queste borgate nel piano regolatore. Ma non sono stati risolti i problemi, perché i piani particolareggiati non sono mai stati attuati. Ebbene, da quella sanatoria, dal tempo di quella sanatoria, dal 1962 ad oggi, 54 nuovi agglomerati abusivi sono sorti per 310 mila abitanti, agglomerati completamente fuori legge, senza i servizi più elementari (fogne, scuole, attrezzature sanitarie, trasporti); una vita impossibile, al limite della sopportabilità! E che dire, onorevoli colleghi, delle nuove famiglie, di quelle che si devono costituire e che non trovano alcuna possibilità di costruire davvero un avvenire diverso? Voi sapete, perché ne abbiamo discusso in altre occasioni — questa è la realtà del paese — che sono state espulse dalle attività di lavoro oltre un milione e mezzo di donne. Non si considerano le donne tra le forze di lavoro, nemmeno nei programmi a lunga scadenza fatti dai vari Governi. Ebbene, c'è da pensare che la nuova famiglia si costituisce essenzialmente con un solo reddito. Come è possibile per queste nuove generazioni porsi il problema di affittare un alloggio a 90, 100, 110 mila lire al mese al limite delle città?

Abbiamo parlato tanto, onorevoli colleghi, della famiglia, abbiamo avuto nel nostro paese un confronto ed una battaglia che ci hanno visto tutti impegnati per decidere sull'indissolubilità o meno del matrimonio. La realtà è che in Italia i matrimoni non si possono fare perché la politica del Governo o dei Governi che si sono succeduti nel nostro paese non consente, non ha consentito una sicurezza, una prospettiva, una tranquillità in questa direzione.

Vorrei da ultimo sottolineare un elemento. Onorevoli colleghi, la tollerabilità, la sopportabilità, di situazioni di questo genere è arrivata ad un limite oltre il quale è difficile andare. Noi assistiamo a fenomeni preoccupanti: vi sono persone che si fanno giustizia da sé, vi sono occupazioni di massa degli alloggi vuoti, sfitti, nelle grandi città. La maggioranza di questi occupanti spesso è costituita da operai, impiegati, giovani coppie che non possono risolvere altrimenti il problema della casa. Lo scoraggiamento, la sfiducia, il disorientamento, la messa in discussione della validità delle istituzioni democra-

tiche diventa un fatto assai rischioso e grave se non si esce da questa situazione.

Non ci si può sottrarre dunque, noi riteniamo, e non lo può fare il Governo, come si è fatto per tanto tempo, all'adozione di strumenti adeguati per operare questo importante e necessario mutamento di indirizzo. A questo nodo di vita della società italiana occorre ormai dare una risposta. E noi — voi lo sapete — riteniamo essenziale una nuova disciplina urbanistica, una seria regolamentazione del regime dei suoli, che sono e rimangono per noi gli obiettivi di fondo che occorre perseguire se si vuole governare e dirigere realmente il paese. Ma intanto, onorevole sottosegretario, signori del Governo, avete validi strumenti legislativi a disposizione, capaci di imprimere una svolta, una inversione di tendenza, e di operare concretamente; strumenti quali la legge n. 865, che sono il frutto di lotte unitarie memorabili, e anche di intese e di convergenze politiche di grande peso nella vita democratica del nostro paese. L'attuazione delle leggi n. 167 e n. 865 rimane per noi il punto sul quale si sono manifestate le più gravi inadempienze, e tuttavia è questo il punto fermo sul quale riteniamo si debba operare. Occorre concentrare in questa direzione il massimo dei finanziamenti, rinunciando ad opere meno urgenti, improduttive e spesso demagogiche. Ne ricordo solo una: nella drammatica situazione che vive il nostro paese, è in atto il traforo del Gran Sasso, un'opera faraonica, un'opera demagogica che è servita ad alcuni notabili per affermare il loro prestigio a costi crescenti e che non si sa quando sarà finita.

Occorre anche ricercare la possibilità di dirottare verso settori qualificanti della spesa pubblica, verso consumi sociali, le risorse del nostro paese. Occorre assicurare la rapidità della spesa, dando effettivo potere di operare direttamente agli enti locali e alle regioni, smantellando l'accentramento e le lentezze burocratiche, assicurando con atti concreti il credito alle cooperative, ai consorzi, all'edilizia convenzionata. Soltanto a Roma duecento miliardi di lavori per costruzione di case popolari delle cooperative sono fermi per mancanza di credito e di finanziamenti, che pure erano stati promessi. È necessario dare concretamente alle imprese private la possibilità di costruire nei piani di zona previsti dalla legge n. 167, dando ad esse uno sbocco ed una prospettiva non speculativi, ma basati su un giusto ed equo profitto di impresa. È indispensabile, infine, operare un controllo e una politica dei prezzi differenziati per

i materiali da costruzione, cominciando a modificare in questo senso i decreti-legge che sono all'esame del Parlamento e impegnando in questa direzione una precisa funzione delle aziende a partecipazione statale.

Se su questi obiettivi si manifesterà una nuova volontà politica effettiva, se alle parole si faranno seguire i fatti e gli atti concreti, una reale capacità di dirigere e di dominare i fenomeni anormali contrari all'interesse di masse sterminate di lavoratori e di cittadini, anche il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare potrà avere, in questo quadro, efficacia e positività.

Avviandomi alla conclusione, onorevoli colleghi, desidero rilevare che non riteniamo che abbiano validità l'agitazione, le minacce, i toni ricattatori messi in atto in questi giorni, in riferimento alle modifiche apportate in Commissione al decreto-legge governativo, dalla Confedilizia e dalla destra del nostro paese, da certa stampa sempre pronta a sostenere le ragioni della conservazione e del privilegio. Osserviamo innanzitutto che si tenta in tal modo di strumentalizzare i piccoli risparmiatori su una linea che è di esclusivo interesse delle grandi società immobiliari, che detengono, come è noto, il 90 per cento del patrimonio edilizio dato in affitto e che non intendono che si riporti a normalità e ad equità una situazione ormai intollerabile. La lettera del presidente della Confedilizia, diretta al Presidente del Consiglio — tra l'altro, densa, come abbiamo detto, di lamentele e di minacce, ma assolutamente priva di argomenti validi — tende ad esercitare una pressione nei confronti della stessa maggioranza, che ha convenuto con noi sulla necessità di trasformare un decreto-legge che si presentava inefficace e, al limite, puramente formale, in un provvedimento, invece, serio, responsabile, attento ai problemi drammatici della collettività, anche se transitorio. Noi non neghiamo affatto che esistano difficoltà e, quindi, seri problemi per i piccoli risparmiatori, indotti ad investire in immobili con la prospettiva di più elevati e sicuri guadagni; ma le taglie della rendita e della speculazione, comprese nei prezzi di acquisto degli stessi immobili, sono la causa vera del disagio di questi strati.

PRESIDENTE. Onorevole Ciai Trivelli, la prego di concludere.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Concludo, signor Presidente.

Onorevoli colleghi, non è tollerabile che la remunerazione del capitale investito, pure legittima, si scarichi totalmente, in modo crescente e indefinito, sul prezzo degli affitti e, quindi, sul costo di un bene sociale primario, qual è oggi considerata l'abitazione. Del resto, noi di queste difficoltà e di questo problema abbiamo tenuto e terremo conto nella discussione dello stesso decreto-legge, ad esempio nella parte che riguarda la rivalutazione di una fascia non trascurabile di affitti, e precisamente quelli che vanno dal 1947 al 1953, e nella fissazione dei redditi che non consentono di rientrare nel regime di blocco. Ci battiamo perché la difesa del piccolo risparmio trovi giustizia e soluzioni effettive sul piano dell'alleggerimento dell'imposizione fiscale, che è a nostro avviso quello decisivo, che trova ampio e concreto spazio nelle nostre proposte di modifica ai decreti fiscali e tariffari presentati dal Governo.

D'altra parte, ci battiamo perché il Governo indichi al piccolo risparmio altre direzioni e certezze di investimento, le favorisca e le sostenga in settori produttivi, e non meramente speculativi ed effimeri.

Onorevoli colleghi, per quel che ci riguarda, ci accingiamo ad un esame impegnato e sereno del provvedimento in discussione, fermi sulle nostre convinzioni e sulla positività delle conquiste unitariamente raggiunte, sicuri di interpretare l'ansia di giustizia e di rinnovamento di tutta la società nazionale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ascari Raccagni. Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, quando circa un anno fa approvammo alla Camera la legge di conversione del decreto-legge n. 426 del 24 luglio 1973 (cioè la legge 4 agosto 1973, n. 495), sottolineammo tutti la sua importanza, in quanto essa si inseriva nel complesso dei provvedimenti anticongiunturali emanati dal Governo per combattere il grave fenomeno inflazionistico che sempre più incideva sulla situazione economica del nostro paese. Il Governo assunse, allora, l'impegno di predisporre, prima della scadenza prevista nella legge, una normativa organica in materia di fitti; ma eravamo consapevoli allora del fatto — e fummo in molti a sottolinearlo — che il periodo di proroga dei canoni e dei contratti previsto da quella legge, della durata di sette mesi (dal 1° luglio 1973 al 31 gennaio 1974),

fosse molto breve per consentire la predisposizione di una seria, meditata e più volte auspicata legge in materia di fitti. Una legge in questa materia è infatti di una complessità estrema, dovendo prevedere casi assai diversi fra loro, dovendosi collocare in un contesto socio-economico in continua evoluzione e interessando — nella loro veste di proprietari o di inquilini — tutti gli italiani.

Il nostro paese, in questo come in altri settori, rivela una pluralità di situazioni, che però portano ad un'unica conclusione, e cioè a constatare che esiste un notevole divario fra offerta e domanda di alloggi. In certe zone le carenze sono storiche, in altre sono determinate da fenomeni di crescita naturale della popolazione, in altre da *boom* demografici vertiginosi dovuti soprattutto alle immigrazioni, specie nelle grandi aree metropolitane, industriali e burocratiche del nord e del sud e nei nuovi poli di sviluppo industriale.

Sta di fatto che siamo in presenza di un mercato perturbato da gravi squilibri territoriali, da mancata realizzazione di programmi di edilizia pubblica convenzionata e sovvenzionata, dalla presenza di un apparato parassitario e speculativo che, partendo dall'esoso costo delle aree, ha assalito le città e le zone circostanti senza alcun freno e rispetto dell'ambiente urbano, non sufficientemente difeso dai pubblici poteri, per cui contratti di locazione stipulati per ultimi prevedono canoni molto elevati e le abitazioni in molti casi sono carenti di servizi, di verde, di infrastrutture primarie, e sono divenute semplici e squallidi dormitori.

È un discorso che ci porterà molto lontano e che infatti deve portarci lontano. Perché fino a quando il problema della casa non sarà risolto in modo totale, costruendo abitazioni adeguate per numero e per qualità, inserite in tessuti urbani civilmente validi, sarà difficile che lo stesso problema dei fitti possa essere risolto. Il ragionamento postula però l'esigenza di risolvere anche il problema dei meccanismi di esproprio delle aree urbane e di un loro differente regime; di rendere operante con grande urgenza la legge per la casa; di disporre di una moderna ed efficiente legislazione urbanistica. Tutti poi ci rendiamo conto di essere, in materia di fitti, in presenza di situazioni paradossali, con canoni estremamente bassi o estremamente alti, con sperequazioni di base addirittura enormi tra persone disponenti di pari reddito e che, a seconda dell'appartenenza ad una categoria a basso o ad alto fitto — è

anche questo un ulteriore aspetto, se pure indiretto, di riacutizzazione della « giungla retributiva » esistente in Italia — sono costrette a tenori di vita sostanzialmente diversi, per cui le prime sono in grado di condurre una vita decorosa, le altre una vita di estremo sacrificio, proprio per la fondamentale differenza della misura dei canoni di affitto pagati.

Queste difficoltà esistono soprattutto fra le giovani coppie, che sono costrette a pagare canoni di affitto insostenibili, i quali spesso sono causa dei primi dissapori e delle prime delusioni.

In una situazione simile, è stato più facile rappezzare che risolvere, per cui abbiamo avuto, dalla fine della guerra in poi, una serie di provvedimenti di sblocco parziale e di blocco più o meno generalizzato, che hanno però avuto il difetto — a mio avviso — di bloccare i canoni vecchi o in corso, ma di non prevedere mai un sistema per contenere quelli nuovi. Scaduto il blocco di cui alla legge sopra menzionata, abbiamo avuto quello della successiva legge 22 dicembre 1973, n. 841, che lo ha prorogato al 30 giugno 1974, introducendo però alcune norme importanti e cioè la durata della morosità fissata in due o tre mesi ai fini della risoluzione del contratto, l'obbligo di fissare il deposito cauzionale in un massimo di due mensilità di canone, quello del suo deposito in un conto corrente bancario vincolato, oltre ad altri benefici per l'inquilino previsti dagli articoli 6 e 7, e cioè il divieto di aumento della spesa per forniture di servizi, la ripartizione tra le parti della spesa di registrazione dei contratti ed altro.

La portata del disegno di legge che siamo ora chiamati ad esaminare e discutere è molto più ampia, perché mentre conferma tutte le agevolazioni precedenti, introduce principi nuovi di notevole importanza, primo fra tutti l'aumento dei canoni stipulati anteriormente al 1° marzo 1947, in misura del 20 per cento, e, per quelli stipulati anteriormente al 1° gennaio 1953, in misura del 10 per cento, e la riduzione di quelli stipulati dopo il 1° dicembre 1969, in misure diverse.

Pur comprendendo che queste misure di segno opposto possono rappresentare una sorta di approssimata perequazione tra canoni vecchi e nuovi, ritengo che esse meritino qualche più precisa considerazione.

Il nostro gruppo nulla eccepisce sui previsti aumenti dei vecchi canoni perché, anche se non rapportati a concrete situazioni, rappresentano tuttavia un minimo di ripa-

razione nei confronti di tali proprietari i quali, per molto tempo, hanno ricavato dai fitti meno di quanto abbiano speso per imposte e altri oneri, per cui è stato da essi trascurato ogni tipo di manutenzione degli immobili, causa non certo ultima della fatiscenza di certi stabili, specie nei centri storici. È sicuro, infatti, che in nessun caso gli aumenti prospettati saranno eccessivi rispetto ad un equo riconoscimento degli oneri della proprietà.

Nutriamo invece serie perplessità — anche se il provvedimento è limitato nel tempo e nell'ambito di applicazione — per quanto attiene alle riduzioni dei canoni stipulati per la prima volta dopo le date del dicembre 1969, primo gennaio 1971 e primo gennaio 1973, per i quali le riduzioni previste non rispondono, secondo noi, a nessuna valida e coerente considerazione di natura logica, economica e giuridica.

Il nostro paese è di fronte a situazioni locali estremamente differenziate da zona a zona, da città a città, talvolta da quartiere a quartiere. Troppe volte in quest'aula si rivela la tendenza a considerare che l'Italia cominci e finisca nelle grandi città, a considerare la proprietà edilizia come se fosse costituita solo dalle grandi immobiliari e dai grandi enti previdenziali ed assicurativi, mentre l'Italia è costituita, per fortuna (lasciatelo dire ad uno che, come molti di noi, viene di là) anche da tutta la provincia, da centinaia di piccole e medie città e da migliaia di paesi e di borghi, così come la proprietà edilizia è costituita da milioni di piccoli risparmiatori che l'hanno conquistata a costo di sacrifici a volta inauditi, per costituirsi modeste rendite che non sono riusciti ad acquisire attraverso le superpensioni degli enti inutili o clientelari, in quanto questi sono privilegi che non toccano a tutti. Abbiamo quindi in Italia zone in cui i canoni di affitto presentano livelli tollerabili ed equi, altre in cui i canoni raggiungono livelli esosi.

Che senso ha, quindi, oggi, di fronte ad una situazione notoriamente di questo tipo, percentualizzare in maniera rigida una riduzione di questi canoni? Certamente verrebbero fuori situazioni di grande iniquità, che è difficile accettare, tanto più che si opererebbero riduzioni sui fitti senza esami oggettivi, in un momento di accelerata svalutazione monetaria.

Il provvedimento avrebbe dovuto quanto meno — e noi attribuiamo a questo grande importanza — prevedere la domanda dell'inquilino per ottenere la riduzione, perché in

questo modo sarebbe subentrato quel senso di autocontrollo e di sensibilità del locatario che, di fronte ad un fitto oggettivamente equo, non avrebbe richiesto certamente la riduzione del canone. Sarebbe stato questo un modo per razionalizzare il provvedimento e per renderlo più equo.

Secondo noi il problema vero e principale è quello dei canoni più recenti, stipulati in presenza di una svalutazione galoppante, per cui vi è stata e vi è la tendenza, da parte di chi ha investito in immobili, pagando prezzi esagerati solo per possedere un sicuro bene di rifugio, a scaricare questo maggiore costo, per quanto il mercato consenta, sugli inquilini. Ciò secondo noi deve essere evitato, perché non è giusto che sia l'inquilino a pagare sovrapprezzi di contingenza — non corrispondenti ad effettivi costi — solo per soddisfare questa affannosa e generalizzata propensione all'investimento immobiliare.

Secondo noi sarebbe molto più opportuno introdurre strumenti di revisione dei canoni, stipulati, ad esempio, dopo il primo gennaio 1972, e di quelli futuri per i nuovi edifici, da parte di commissioni comunali di verifica fitti il cui intervento fosse non generalizzato, ma limitato ai casi di richiesta da parte degli interessati. Un tale indirizzo non rappresenterebbe l'introduzione dell'equo canone, che è ancora da definire concettualmente e nella pratica attuazione, ma solo la messa in atto, per la durata della presente legge, di un meccanismo di controllo dei nuovi canoni, non permanente, ma solo come rimedio anticongiunturale in vista delle punte elevatissime che stanno per divenire regola fissa in materia di canoni di locazione, capace però di operare con criteri di valutazione oggettiva, quale quello del valore dell'alloggio.

La parte restante del provvedimento è da noi condivisa, sia per quanto riguarda la scadenza della legge al 30 giugno 1975, anziché al 31 dicembre 1974 come previsto dal decreto-legge n. 236 del 19 giugno 1974, sia per gli altri aspetti, anche se per quanto previsto dall'articolo 2-*quater*, e cioè la non proponibilità dello sfratto da parte del nuovo acquirente se non dopo tre anni dall'acquisto dell'immobile, suscita in alcuni giuristi qualche dubbio di costituzionalità.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, questo è indubbiamente un provvedimento di grande importanza, che non manca di creare in tutti grandi preoccupazioni, soprattutto perché potrebbe rompere equilibri già molto instabili e potrebbe, insieme con altri provvedimenti ultimamente ema-

nati, mutare certe tendenze del risparmio, specie quello più modesto, che si indirizza nell'attività edilizia, mentre il problema della casa deve potere mobilitare ogni risorsa, sia pubblica sia privata, per molti anni ancora. Quando questo avverrà, sarà assai facile regolamentare i fitti. Ma noi dobbiamo fin da ora, con questi provvedimenti tampone, seguire una linea coerente con la realtà complessa del paese, e non tale da complicarci maggiormente l'azione e le prospettive del domani. Da queste mie parole credo emerga chiaramente che il provvedimento lascia non interamente sodisfatti noi repubblicani, anche perché esso potrebbe avere, sia per la sua estensione temporale, sia per i casi che potrà risolvere, un contenuto più demagogico che reale. Era nostra aspirazione, allorché aderimmo, anzi chiedemmo come altri di allargare il provvedimento di semplice proroga approvato dal Consiglio dei ministri, che esso potesse accogliere soluzioni nuove e più avanzate, purché fossero eque e valide. Noi, infatti, non siamo portatori di interessi né di proprietari né di inquilini, ma di un armonico e giusto raccordo tra le loro legittime esigenze.

Queste cose, onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto di dire per coerenza con la posizione assunta in Commissione, e perché il Parlamento approfondisca questi nostri dubbi, che provengono dal desiderio nostro e di tutti di poter dare al paese una legge che abbia una sua coerenza e che risponda a fondamentali ed elementari principi di equità e di giustizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Nicolai. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, se fosse stato presente l'onorevole Achilli, che sia in riferimento a questo decreto, sia in riferimento ad altri aspetti, è all'avanguardia nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, avrei voluto segnalargli un documento di quarant'anni fa. Si tratta del regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, « Provvedimenti per la riduzione delle pigioni ». Ripeto, si tratta di un documento del 1934: siamo in tema di dirigismo corporativo, e se si ha la bontà di sfogliare i giornali del tempo, specie quelli periferici, ci possiamo dilettere nel leggere lunghi elenchi di cittadini, facoltosi o no, che proprietari di abitazioni vuote, in città, in campagna o al mare, vengono aditati, con tanto di indirizzo, al pubblico di-

sprezzo per la loro insensibilità sociale davanti a coloro che, non benedetti dalla fortuna, erano in cerca di un'abitazione, di un letto, di una casa. Sono certo che l'onorevole Achilli, di cui conosciamo l'animo fieramente antifascista, non solo concederebbe il proprio plauso ai principi del presente decreto, non solo si sentirebbe invitato a nozze nell'inspire questi principi, ma in cuor suo — sono certo — non disdegnerebbe nemmeno che i fogli democratici elencassero le abitazioni vuote, le ville, gli attici, i superattici, le fattorie riadattate a case di campagna che i parassiti della rendita fondiaria, della finanza, dell'industria, stendono come biancheria davanti agli occhi attoniti ed irati di decine di migliaia di baraccati e di milioni di italiani che ancora continuano a dormire in soffitte, tuguri e cantine.

Nell'elenco ho dimenticato i grandi personaggi della politica. Si è fatto, a proposito di questi recenti decreti riguardanti le abitazioni, un gran parlare (meglio sarebbe dire un gran sparlare) delle cooperative attraverso le quali ministri, deputati, sindaci (per esempio, il caso del sindaco Aniasi insegna molte cose), usufruendo di norme che avrebbero dovuto proteggere i lavoratori senza casa, hanno potuto mettere su appartamenti di lusso: la casa, cioè, non come luogo magico di ogni tempo e di ogni civiltà della famiglia, ma la casa ad immagine e simbolo del proprio potere e del proprio prestigio; prestigio e potere che oggi si evidenziano nello sfarzo, nella ricchezza che trasuda da tutti i muri.

Dio mio, in questo caso siamo davanti a peccati veniali e sono sicuro che i primi a convenirne sono i rigidi dirigisti del partito socialista italiano, i giacobini della politica e dell'economia i quali, di fronte al dolore del popolo costretto a vivere nei tuguri e nelle cantine, avrebbero da indicare alla vergogna pubblica ben altri casi, di cui conoscono tutta la non edificante storia.

Potrei aiutarli anch'io con un lungo elenco. Mi limito però soltanto a ricordare, insieme con la loro perdurante e instancabile denuncia di socialisti integerrimi, alcuni patrimoni immobiliari di cui, per esempio, ci potrebbe essere guida utile il presidente del gruppo parlamentare socialista, onorevole Mariotti, in quel di Firenze; il ministro della Cassa per il mezzogiorno onorevole Mancini, che potrebbe essere una indispensabile guida per camminare nel palazzo patrizio romano Pasolini dall'Onda. E ancora: l'ex sindacalista e ex ministro Viglianesi potrebbe dimostrarsi insostituibile nel fornire elementi su come si possa

essere nullatenenti e possedere un attico e superrattico, con una sala di proiezione nel superrattico per il figlio contestatore di « Lotta continua »; e al tempo stesso godere della proprietà di due appartamenti di lusso a Montecarlo, addirittura collegati con il casinò.

Il segretario particolare dell'onorevole Riccardo Lombardi (quello, per intenderci, degli assegni intestati alla moglie, il dottor Grassini) potrebbe essere una guida illuminata all'Olgiate, una zona prestigiosa di Roma, dove, dopo undici anni di permanenza all'ENEL, ha potuto costruire una villa valutata attorno al mezzo miliardo di lire.

Non ultimo nella guida sicura (e sentivo poco fa l'onorevole Ciai Trivelli che parlava di sporche speculazioni edilizie commesse sulle borgate di Roma) potrebbe essere il costruttore Alvaro Marchini: avrebbe potuto, lui già amministratore del partito comunista, essere una buona guida nell'ambito di queste non facili vicende.

Comunque, con il presente decreto al nostro esame, i programmatori della sinistra italiana e giacobina scoprono, nell'anno 1974, in materia di fitti le norme del dirigismo corporativo di 40 anni fa. Non c'è da stare allegri!

La sinistra italiana scopre il giustizialismo e... rallegramenti vivissimi! La manovra è indubbiamente abile. Vi è stata indubbiamente dell'abilità nell'iscrivere all'ordine del giorno della Camera, primo fra tutti gli altri decreti-legge questo che tocca, non vi è alcun dubbio, un argomento caldo, molto sentito a livello popolare e che si presta a facili esercizi di demagogia.

I temi sono a portata di mano. Li abbiamo sentiti: il dramma della ricerca di una casa, il salario mangiato dall'affitto, la fame di case. Sono temi reali, indubbiamente vivi.

Il poter dire da parte del legislatore: ecco, consento a te lavoratore, con la riduzione dell'affitto che paghi, di poter disporre di una ulteriore quota di denaro (e tutto ciò a scapito di una categoria di parassiti) per far fronte a nuove esigenze, è un discorso, questo — me ne rendo conto — che può fare impressione. Innanzi tutto, però, una domanda: dove stanno i responsabili che hanno fatto sì che, proprio sul terreno della casa, bene sociale, fossero compiute speculazioni da capogiro? La classe politica che, non dimentichiamolo, da 14 anni ama marciare a sinistra ha qualche responsabilità al riguardo? Se è mancata una disciplina degli investimenti industriali, per cui lo sviluppo caotico del dopoguerra ha provocato flussi migratori pазze-

schì e squilibri traumatici tra nord e sud, tra città e campagna, a chi si debbono addebitare le responsabilità? Chi ha governato in questi anni? La legge n. 167 del 1962, che, come la nazionalizzazione dell'energia elettrica, tenne a battesimo il centro-sinistra, ha congelato un'enorme quantità di aree fabbricabili facendo aumentare enormemente il prezzo delle poche rimaste disponibili e sulle quali anche i comuni governati dalle sinistre hanno consentito le più vergognose speculazioni. Ne potrei citare una clamorosa, quella di Ponti, a Tirrenia, socialista anche lui, che ha comprato per 600 milioni terreni che quell'amministrazione di sinistra ha valorizzato fino a fargli raggiungere, oggi, il valore di 11 miliardi di lire. Chi ha elaborato questa legge n. 167? Se la legge n. 167 non solo non ha prodotto suoli a basso prezzo, ma neppure una casa, di chi la responsabilità? Chi porta la responsabilità della svalutazione della lira, che spinge a nascondere il risparmio nell'acquisto di un appartamento, facendo saltare i prezzi, ormai giunti alle stelle? C'è la rendita parassitaria dei suoli, non vi è alcun dubbio, ma ci sono anche i parassiti delle clientele politiche che affollano i comuni, le province, le regioni, gli ospedali, gli enti economici pubblici, clientele fameliche, responsabili non ultime della svalutazione della lira. È troppo facile dire: si diminuiscano i fitti e applaudiamo tutto! Questa è pura e vergognosa demagogia. Io voglio riferirmi alla tragica, e insieme comica, ritirata dei propositi che da parte governativa erano stati avanzati per andare incontro ai molti proprietari di case, spesso assai più poveri dei loro inquilini. La vicenda, di per sé, è la cartina di tornasole dello stato di salute tutt'altro che florido in cui versa la democrazia cristiana. Da quegli intendimenti, che certamente non rappresentavano un atto di coraggio, per carità, ma semplicemente un atto dovuto a tanti cittadini che lavorando hanno creduto alla funzione sociale del risparmio, da quei propositi — dicevo — precipitosamente ritirati, siamo passati ad approvare (da parte democristiana) un emendamento comunista che, scoraggiando l'investimento edilizio socialmente utile, farà dirottare il risparmio verso beni-rifugio più futili ed improduttivi, danneggiando così l'intera collettività nazionale. Ecco, in questo comportamento, c'è tutta la democrazia cristiana odierna che, perduta la bussola dei propri principi, va melanconicamente alla deriva. Circa quegli iniziali buoni propositi governativi, dirò anche che si trattava di un tentativo teso a riparare

in qualche modo alla mostruosa ingiustizia di una normativa che mette a carico di indigenti l'obbligo di offrire a prezzi politici una abitazione talvolta ad altri indigenti, spesso a favore di inquilini benestanti. Non se ne è fatto nulla e, come accade in questi casi, da una posizione moderatamente giusta, la democrazia cristiana è precipitata — o meglio è scomparsa — inghiottita da emendamenti comunisti che ancor più hanno peggiorato in senso punitivo l'attuale provvedimento. Sono stati infatti accettati emendamenti comunisti che prevedono addirittura la diminuzione d'imperio dei canoni dal 10 al 20 per cento per i contratti stipulati rispettivamente dopo il 1° gennaio 1971 e dopo il 1° gennaio 1973, se l'inquilino ha un reddito inferiore ai 4 milioni l'anno. Ci viene riferito che i comunisti intendono battersi per elevare fino alla soglia di 5 milioni di reddito annuo la fascia dei cittadini da proteggersi, come bisognosi di provvidenze, a carico di altri privati. L'intento è chiaro e i democristiani l'avrebbero dovuto capire se avessero ancora una sensibilità politica. Il tetto dei 4, o addirittura dei 5 milioni di reddito l'anno, calcolato sulla base dell'iscrizione ai ruoli per l'imposta complementare del 1972, esprime l'aspirazione del partito comunista ad assorbire sotto la propria tutela una larga fascia di ceto medio.

Ma chi, nel 1972, aveva retribuzioni sulle 300 mila lire o addirittura sulle 400 mila lire mensili, dovrebbe essere in grado di pagare l'affitto ai prezzi di mercato, trattandosi di redditi già superiori alla media italiana.

Accettando un criterio diverso, si trasforma la maggioranza degli italiani in un popolo di assistiti, e non dallo Stato, ma dalla categoria più umile dei padroni di casa. Non esiste, infatti, blocco per le case di lusso che appartengono a proprietari certamente più abbienti o alle grandi società immobiliari. Il sacrificio continua ad essere imposto alla piccola proprietà edilizia, accentuando nella fascia più bassa un'assurda guerra tra poveri, in cui i poveri più deboli — tra cui si raccolgono appunto molti piccoli proprietari di casa — sono costretti a sacrificarsi in nome di un principio demagogico nell'interesse di poveri più forti, perché più protetti.

Non solo, ma questa assurda guerra tra poveri viene alimentata da una classe politica che, essendo la responsabile prima del disordine che regna sovrano nel settore dell'edilizia, sia essa pubblica o privata, usa, non certo pulitamente, il diversivo di trovare un capro espiatorio, onde riversarvi sopra i propri errori, le proprie malversazioni, le proprie

ruberie e i propri delitti: e il capro espiatorio è la piccola proprietà edilizia.

Non ci pare assolutamente giusto.

Se il provvedimento dovesse passare nell'attuale formulazione si verificherebbe, a danno dei proprietari di case modeste, l'unico fenomeno di diminuzione di prezzo, mentre tutti gli altri prezzi tendono ad aumentare.

Quindi, non solo non vi sarebbe alcun adeguamento del canone al costo generale della vita, ma una diminuzione secca in termini monetari, oltre a quella già imposta sinora dalla riduzione del potere di acquisto.

Il pensionato che con uno o due appartamenti riusciva a malapena a campare verrà gettato nella più cupa delle disperazioni. Non solo, ma un colpo mortale viene dato alla più tradizionale forma di investimento dei risparmi, un investimento produttivo di beni reali, utile socialmente, che viene sistematicamente scoraggiato, aggravando la stasi delle costruzioni e la crisi edilizia.

L'accordo fra il Governo e il partito comunista sembra fatto apposta per dirottare il risparmio verso gli investimenti nei benirifugio più futili, occultabili e socialmente improduttivi e inutili. Faccio due esempi: i diamanti o i francobolli.

Come risponderanno i proprietari di case alla mazzata doppia, non dimentichiamolo, perché oltre agli emendamenti conciliari c'è l'*una tantum*?

La maggioranza conciliare nei suoi propositi ha fatto forse affidamento sul fatto che la categoria dei proprietari di case pare assente in un paese che va avanti con l'applausometro e le proteste più plateali, o addirittura con il ricorso alla piazza?

Il professor Gianfilippo Delli Santi, presidente della Confedilizia dice: « Se il Governo non correggerà la sua posizione replicheremo con l'esercizio pignolo di tutti i diritti che ci competono. Possiamo creare con gli inquilini un contenzioso che non finisce mai, intasando e mettendo in definitivo collasso l'amministrazione della giustizia: perderemo le cause, ma intanto si vedrà. Regaleremo carte da bollo da 700 lire allo Stato. Ma di fronte a decine di milioni di vani di cui dovrebbe essere accertata ai fini catastali e quindi anche fiscali la consistenza reale, la tipologia, la classificazione (da cui consegue l'imponibile), si paralizzerebbero tutti gli uffici tecnici erariali ».

E come fa il catasto, che a Roma è in ritardo credo di otto anni, e a Milano di dieci, nell'aggiornamento?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

Continua Delli Santi: « È una ipotesi che vorremmo non dover applicare, ma il malumore con cui dobbiamo fare i conti per il momento è di questo genere ».

Tra le reazioni di carattere fisiologico, non concertate, alla persistente persecuzione della proprietà edilizia, il professore Delli Santi prevede un crescente, massiccio licenziamento dei portieri (250 mila in Italia) per eliminare motivo di contestazione con gli inquilini, i quali spesso non capiscono come mai le spese di condominio tendono a pareggiare e superare quelle del fitto bloccato.

Un'altra delle conseguenze già in atto è la progressiva decadenza degli immobili, per i quali il fitto bloccato non copre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Vi è tra questi un patrimonio di proprietà di enti, di società di assicurazione, di banche, decine di migliaia di miliardi investiti istituzionalmente, per legge, che minaccia di andare in rovina. I comunisti affermano che il decreto sugli affitti è un successo che va difeso con i denti, perché rappresenta una salvaguardia per gli inquilini a reddito più basso. Parole; la sostanza è diversa e i comunisti la conoscono bene. Come abbiamo detto all'inizio, il provvedimento non è progressista: è semplicemente « corporativo », nel senso deteriore che si dà a questa parola. Esso non fa che riprendere quanto disposto nel decreto-legge n. 563 del 1934. All'insegna del minicompromesso storico si stanno riscoprendo, 40 anni dopo, i decreti di sapore dirigistico fatti approvare alla Camera dei fasci e delle corporazioni da Benito Mussolini. « Evidentemente — scrive il giornale economico *Il Fiorino* stamane — le " piste nere " non sono più numerose ed insidiosamente infiltrate di quanto finora non avessimo sospettato ». Ironia a parte, il provvedimento, proprio se lo si vuole inquadrare nella politica anticongiunturale del Governo, in una situazione di emergenza, risulta ingiusto, controproducente e dannoso. Esso richiede sacrifici pesantissimi ad una categoria di cittadini, che non può, nel modo più assoluto, accettarli, quando vede, d'intorno, una classe politica che con la sua corte di entocrati e di parassiti continua a sguazzare nell'allegria finanza e a sperperare il denaro di tutti. *La Stampa* concludeva così un suo servizio dedicato alla strage dei risparmi: « Uno spettacolo può essere caro, ma se ne vale la pena, il pubblico paga senza discutere e batte anche le mani. Però, se la spesa non è giustificata, fischia e vuole indietro i soldi ». Ecco, in questo caso, il pubblico fischia.

Leggo, e la notizia è di pochi giorni fa: « Favolosa festa a Portofino per l'inaugurazione di una villa da 800 milioni ». Le cronache giornalistiche sono del seguente tenore: Dopo la « notte brava » al « Covo di nord-est » ecco la notte fastosa a Portofino, della quale si parlerà a lungo nelle cronache mondane nazionali. I più bei nomi del triangolo industriale del nord Italia (politica, economia, finanza e sport) sono accorsi per inaugurare « Villa Cristina », che un uomo di affari milanese ha comprato per 800 milioni dalla famiglia Mondadori (la famiglia Mondadori è tutta schierata a sinistra, per carità!).

GUARRA. *Panorama!*

NICCOLAI GIUSEPPE. In realtà la villa si chiamava « La Ziguela », dal nome di un pesce del Tirreno, ma l'acquirente, Marco Ambrosio, l'ha ribattezzata con il nome della moglie, una giovane signora di origine americana. Marco Ambrosio è un giovane uomo d'affari di origine napoletano ma meneghino di adozione, presidente della « Finomnia », una società finanziaria a capitale prevalentemente svizzero. Gli ospiti, circa 200, erano arrivati già da sabato, ospiti del vicinissimo « Hotel Splendid ». Poi, nella notte di domenica, la grande festa; iniziata alle 22 in uno scintillio di luci, è terminata all'alba. L'orchestra, sistemata in uno dei terrazzi ha suonato ininterrottamente. Bruno Lauzi si è esibito nel suo repertorio, mentre camerieri, *maitres*, *chefs* si davano da fare nel servire aragoste alla brace, spiedini, grigliate, *bouillabaisse*, arrostiti di ogni tipo, torte, gelati, vini francesi, spagnoli e portoghesi (di gran moda, questi ultimi) e naturalmente *champagne* dall'inizio alla fine: si è cominciato con il *demi-sec* Mumm per finire con il *rosé* Rotschild.

Due carabinieri in tenuta da campagna montavano la guardia dinanzi ai cancelli della villa mentre vigili urbani regolavano il traffico sulla angusta strada dove, a passo d'uomo, giungevano *Rolls Royce*, *Mercedes*, *Jaguar* e *BMW*. Assenti i ministri Andreotti e Colombo, benché invitati. Erano presenti i deputati democristiani: Sebastiano Vincelli di Siracusa, ma abitante a Reggio Calabria, Egidio Carenini di Milano e Carlo Sangalli di Milano (quest'ultimo fu membro della commissione antimafia). Non risulta fossero anche presenti gli ispettori delle imposte. Da una *Rolls Royce* è scesa, onorevole sottosegretario, Anna Bonomi Bolchini (la più grande finanziaria d'Italia); e sa con chi? (io vorrei

qui l'onorevole Granelli); Anna Bonomi Bolchini si è presentata con il genero Piero Bassetti, ex presidente della regione Lombardia, uomo di sinistra, amico del popolo; quest'ultimo è arrivato con una *Rolls Royce* e la signora Bonomi Bolchini. È arrivato poi l'industriale Borghi *junior*, il gioielliere svizzero Horovitz, il banchiere Buozzi e la bellissima Luisella Riva, moglie di Felice Riva e tanti altri, protetti da un muro di marinai dell'« *Albatros* », il panfilo di 40 metri dell'Ambrosio, illuminato a giorno, che si dondolava davanti all'imbarcadero. Notatissimo il calciatore Gianni Rivera, che è giunto con l'immancabile padre Eligio (cosa faccia questo padre Eligio a Gianni Rivera, io non lo so...). Anche Rivera è giunto con la *Rolls Royce*; era in camicia nera, aperta sul petto, calzoni e giacca di lino bianco, ed appariva annoiato. Invece, padre Eligio ha chiacchierato moltissimo con tutti e ballato a lungo con le signore.

La festa raffinata è andata avanti fino a notte inoltrata, anche se il permesso concesso all'orchestra, aveva come limite le ore 2. Le *toilettes* erano favolose, i gioielli giustificavano la presenza discreta di poliziotti privati. Tutto era all'insegna del molto « *in* ». La notte era dolce, tiepida; sotto ogni pino, era una lanterna; i gruppetti si formavano e si mescolavano con discrezione. Le ultime luci si sono spente all'alba, quando gli invitati, andandosene, potevano constatare che la « sciocchezzuola » offerta a tutte le signore intervenute, un ciondolino d'oro, valeva 100 mila lire per esemplare. Marco Ambrosio ha speso 10 milioni solo per questa « sciocchezzuola »... Dopotutto se lo può permettere. Ai tempi del rialzo dell'oro, le sue fortune si sono ingigantite. In poco tempo ha acquistato, tra l'altro, villa Innocenti a Milano, un'altra villa in Svizzera, villa Mondadori a Portofino. Tra le numerose società controllate da don Ambrosio, vi è l'ALA (trasporti aerei), di cui è presidente Gianni Rivera. Entrambi sono soci di « Mondo X », fondato da padre Eligio, ente di beneficenza per il terzo mondo. Piacerebbe sapere, a questo punto, se l'impareggiabile organizzatore di feste da « mille e una notte », paga anche le tasse, in che misura e dove. Non vorremmo che, come spesso accade, un personaggio tanto noto alle cronache mondane, fosse sconosciuto solo al fisco.

Ecco, signor sottosegretario, dov'è il punto. La classe politica, se da un lato lascia sopravvivere una larva di Stato ormai dilapidato e rapinato dalle fameliche clientele partitiche, dall'altro mette inquilini poveri contro proprietari di case altrettanto poveri, gli uni

contro gli altri, in una assurda guerra di distruzione, soprattutto, del risparmio. Intanto, grazie alle complicità di questa classe politica che in materia urbanistica ed edilizia non ha saputo far nulla, la speculazione tripudia indisturbata con episodi sul tipo di quelli che abbiamo ricordato.

Non crediamo, onorevole sottosegretario, all'autorità di questi provvedimenti. Non potranno certo salvarci dal baratro che ad ottobre ci aspetta. La nazione, il paese, non hanno bisogno di provvedimenti così congegnati che, oltre all'incertezza, all'inquietudine, al senso del precario che ormai pervade tutti e tutto, aumentano la generale miseria, impoveriscono l'economia generale, sulla pelle di cittadini che hanno lavorato e che hanno risparmiato. Ci vuole ben altro. Malgrado abbia lamentato questi episodi, io non credo che tutto sia corrotto, onorevole sottosegretario; non è vero, come si dice oggi, che il bene ed il male si equivalgono. Non è vero che tutto si compra, che qualunque successo è buono anche se ottenuto con la frode. Non è affatto vero che l'unica legge è quella dettata dagli istinti del sesso e della sopraffazione. Non è vero che in questa vita esistiamo solo per godere, e che solo i parassiti e gli sbafatori hanno diritto di vita e di cittadinanza.

Per uscire dal *tunnel* della crisi e della disperazione, occorre riscoprire, onorevoli deputati cattolici, i valori che stanno alla base di una convivenza civile e che si chiamano soprattutto coraggio, onestà, rettitudine, severità prima verso se stessi, poi verso gli altri. Ahimè, sono questi valori che non possono essere introdotti né imposti con lo strumento del decreto-legge! Volesse il cielo che potessero essere introdotti con tale strumento. Ma dal baratro, onorevole sottosegretario, ci si salva tornando a questi valori. Non certo con questo decreto tecnicamente assurdo ma, soprattutto, dannoso e moralmente ingiusto. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla III Commissione (Esteri):

« Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a pro-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

grammi spaziali internazionali » (*approvato dal Senato, modificato dalle Commissioni riunite III e VIII della Camera e nuovamente modificato dalle Commissioni riunite III e VII del Senato*) (2772-B);

dalla IX Commissione (*Lavori pubblici*):

« Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 » (2897); MATA ed altri: « Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 » (2656); FERRETTI ed altri: « Snellimento delle procedure nelle opere di ricostruzione e ulteriori provvedimenti a favore delle popolazioni della valle del Belice colpite dal sisma del gennaio 1968 » (2762), *in un testo unificato e con il titolo*: « Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti » (2897-2656-2762);

dalla XII Commissione (*Industria*):

Bosco ed altri: « Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato » (2989), *con il titolo*: « Proroga della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato » (2989).

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

collegio IV (Milano):

Benito Bollati;

collegio XIX (Roma):

Ennio Pompei.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Annunzio di interrogazioni.

SERRENTINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 26 luglio 1974, alle 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (3049);

e della proposta di legge:

RICCIO STEFANO ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda, nonché del vincolo alberghiero (3022);

— *Relatore*: Erminerò.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis)

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCETTI ed altri (2342); POCETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2553); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

3. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori*: De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

4. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20,5.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta del presentatore:

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-00908 del 13 febbraio 1973 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10754;

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-01801 del 13 novembre 1973 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10755;

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-02165 del 12 febbraio 1974 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10756;

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-02481 del 10 giugno 1974 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10757;

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-02482 del 10 giugno 1974 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10758;

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-02483 del 10 giugno 1974 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10759;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-02484 del 10 giugno 1974 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10760;

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-02485 del 10 giugno 1974 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10761;

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-02486 del 10 giugno 1974 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10762;

interrogazione con risposta orale Battaglia n. 3-02487 del 10 giugno 1974 in interrogazione con risposta scritta n. 4-10763.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CARDIA, SEGRE E CORGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo cui presso l'ambasciata greca in Roma si troverebbe un gruppo di appartenenti alla polizia militare greca (ESA), noti come torturatori degli oppositori del regime fascista dei colonnelli, entrati in Italia dopo il crollo di quel regime; in caso affermativo, si vorrebbe sapere se il Governo non intenda manifestare immediatamente la sua volontà di negare a tale gruppo il diritto d'asilo e che il medesimo lasci, al più presto possibile, il territorio dell'Italia. (5-00834)

CARDIA E CORGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrisponda a verità quanto, secondo il *Sole-24 Ore* del 17

luglio 1974, dichiarato dal Ministro del commercio con l'estero al recente convegno della Unioncamere, secondo cui il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica economica internazionale dell'Italia, costituito nel 1964 e presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, si sarebbe riunito una sola volta nel corso degli ultimi anni, e cioè negli anni in cui si è venuta determinando la grave crisi della bilancia commerciale e valutaria italiana e, in caso affermativo, quali siano le ragioni di tale significativa inadempienza e a chi se ne debba attribuire la responsabilità.

Si gradirebbe, inoltre, conoscere se e in quale altra sede, al di fuori del suddetto comitato, abbiano avuto luogo, nell'attuale periodo, riunioni di analisi e di coordinamento per definire la politica economica internazionale dell'Italia e, in particolare, se i giudizi negativi contenuti nell'ultima relazione del governatore della Banca d'Italia, relativamente alla possibilità di sviluppare tale politica e di espandere l'*export* italiano, corrispondano alla valutazione complessiva del Ministero degli affari esteri. (5-00835)

* * *

VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BATTAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se non ritengano opportuno:

a) portare a conoscenza dell'opinione pubblica, e in particolare del mondo scientifico, i rapporti sugli inquinamenti dell'aria e dell'acqua nell'area Venezia-Marghera, preparati per il cosiddetto « Comitato » dall'Istituto di igiene dell'università di Padova, e consegnati il primo nel marzo e il secondo nel settembre 1972, rapporti che dimostrano valori massimi di inquinamento straordinariamente preoccupanti, accanto a valori minimi che sembrerebbero difficilmente spiegabili in relazione ai precedenti;

b) rendere di pubblica ragione i dati sugli inquinamenti rilevati più recentemente dall'indagine disposta dal Ministero della sanità, che avrebbe dovuto essere pubblicata entro il 31 gennaio 1973;

c) demandare al massimo istituto di consulenza scientifica dello Stato, cioè al Consiglio nazionale delle ricerche, il compito di redigere un chiaro, attendibile e definitivo rapporto sullo stato di inquinamento nell'area Venezia-Marghera, coordinando e utilizzando le ricerche e gli studi di istituti e laboratori, italiani e stranieri. (4-10754)

BATTAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, con particolare riferimento all'area di Porto Marghera, e alla luce della legge speciale per Venezia:

se non ritenga debba essere urgentemente modificata l'interpretazione contenuta in una recente circolare inviata dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con quello della sanità, ai commissari di governo presso le regioni, secondo la quale le licenze edilizie relative a progetti di nuovi impianti industriali dovrebbero essere concesse indipendentemente dal parere del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, con l'effetto che gli impianti potrebbero essere costruiti e ultimati, anche qualora si trattasse di impianti inquinanti o sprovvisti di qualsiasi mezzo di depurazione, e che la decisione del CRIA avrebbe rilevanza ai soli fini dell'attivazione degli impianti stessi;

se non ritenga che tale tesi in pratica svuoterebbe di efficacia la stessa normativa sull'inquinamento atmosferico, in quanto comporterebbe la possibilità di costruire impianti industriali, anche costosissimi, senza preventiva certezza della loro attivazione, con la conseguenza del tutto prevedibile che l'attivazione sarebbe poi imposta da stringenti ragioni e pressioni di carattere politico, economico e sindacale;

se non giudichi necessario l'invio, agli stessi destinatari della circolare citata, di un nuovo e diverso parere o l'adozione di qualsiasi altra iniziativa atta ad ovviare alla situazione. (4-10755)

BATTAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza degli incredibili piani preparati dal comune di Venezia per la spaccatura del centro storico della città in due parti, l'una delle quali soggetta a ristrutturazioni e demolizioni che aprirebbero la strada alla speculazione edilizia e altererebbero irrimediabilmente il volto unitario della città;

se ha già dato al sovrintendente alle belle arti di Venezia direttive precise tendenti a vincolare tutti gli edifici delle zone di ristrutturazione, secondo le possibilità che la normativa speciale per Venezia offre, per impedire il misfatto che la cultura, la stampa e l'opinione pubblica interna e internazionale condannano;

in quali altri modi intenda dare appoggio con urgenza all'azione che in questo senso il sovrintendente ha benemeritamente intrapreso, ma che incontra gravi resistenze di interessi particolaristici, economici e politici. (4-10756)

BATTAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno provvedere sollecitamente a costituire il Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia, che avrebbe dovuto, a termini dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1973, essere nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima. (4-10757)

BATTAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale è lo stato di preparazione degli indirizzi del piano comprensoriale che il Governo, a termini dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1973 per la sal-

VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

vanguardia di Venezia, avrebbe dovuto deliberare entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge medesima, avvenuta l'8 maggio 1973. (4-10758)

BATTAGLIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se abbiano essi svolto le indagini sullo stato di localizzazione e le caratteristiche delle fonti di inquinamento della laguna di Venezia, indagini che sono loro imposte dall'articolo 6 del decreto delegato 20 settembre 1973, n. 962; per sapere altresì, in caso positivo, quali siano i risultati di tali indagini. (4-10759)

BATTAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale vigilanza abbia esercitato il magistrato delle acque di Venezia a termini dell'articolo 13 del decreto delegato 20 settembre 1973, n. 962 sull'adempimento, da parte di privati, imprese o enti pubblici, dell'obbligo di realizzazione dagli impianti antinquinanti, previsti dalla legge per la salvaguardia di Venezia;

e quali segnalazioni abbia eventualmente notificato alla Regione Veneto a termini del suddetto articolo. (4-10760)

BATTAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

a) le ragioni per le quali non è stato ancora reso pubblico il rapporto redatto dall'Istituto superiore di sanità sullo stato di inquinamento globale della laguna di Venezia;

b) le risultanze di tale rapporto, che sembra rilevare per attendibili notizie, uno stato di inquinamento idrico assolutamente allarmante;

altresì, se il Ministro è a conoscenza degli indici di inquinamento atmosferico rilevati sia dai laboratori della provincia e del comune, sia dalla Tecneco, i cui dati, in particolare, vengono settimanalmente pubblicati dal *Gazzettino* e rilevano inquinamenti atmosferici incredibilmente alti;

c) quali provvedimenti ha adottato o intende adottare di conseguenza, in relazione alle norme della legge per Venezia e del relativo decreto delegato. (4-10761)

BATTAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, a termini dell'articolo 3 del decreto delegato 20 settembre

1973, n. 962, il magistrato alle acque di Venezia abbia provveduto ad adempiere la norma legislativa che gli impone di assegnare al comune di Venezia, scaduto il termine previsto dal medesimo articolo, un termine supplementare di 3 mesi per l'approvazione dei provvedimenti annuali e pluriennali di risanamento conservativo, trascorso inutilmente il quale deve provvedere direttamente alla formazione del programma. (4-10762)

BATTAGLIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

a) se gli risulta che la regione Veneto abbia chiesto ad enti a partecipazione statale una presenza nell'azienda pubblica per la realizzazione del risanamento conservativo di Venezia che avrebbe dovuto essere costituito — a termine dell'articolo 12 del decreto delegato 20 settembre 1973, n. 962 — entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo;

b) quali notizie può fornire circa eventuali trattative per la costituzione dell'azienda tra enti a partecipazione statale e regione Veneto. (4-10763)

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda con urgenza adottare per affrontare e risolvere in modo adeguato i problemi della disponibilità e del prezzo degli approvvigionamenti del petrolio greggio, in particolare onde evitare il pericolo che un numero sempre crescente di compagnie petrolifere interessate abbandonino il mercato italiano, rendendo più grave e più pesante la situazione dell'azienda di Stato.

L'interrogante fa presente che, secondo quanto sostengono le società interessate, private e a partecipazione statale, il prezzo massimo attualmente riconosciuto per il petrolio greggio è di 49 mila lire alla tonnellata, in realtà corrispondente a lire 47 mila, dato che la resa in benzina del greggio importato è stata ritenuta del 19 per cento, anziché del 17 per cento o meno, prezzo, comunque, inferiore a quello reale che supera le 54 mila lire.

(4-10764)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il professor Marsili del liceo scientifico di Pisa ha una particolare « predilezione » nel rimandare i figli dei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

militari, così come è accaduto nella I-B, dove quattro alunni, e tutti figli di militari, hanno subito la sorte di vedersi rinviati a ottobre nella materia insegnata dal sopra riferito professore. (4-10765)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere quali motivi ostano alla cessazione del regime commissariale preposto da molto tempo all'ONIG (Opera nazionale invalidi di guerra) e se non ritengano giunto il momento per l'attuazione di un piano di ristrutturazione dell'ente nato per la assistenza e la protezione dei mutilati ed invalidi di guerra.

Per sapere come e quando intende dare seguito all'impegno manifestato verso i dirigenti nazionali della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ai primi di giugno 1974 per una giusta e globale impostazione e soluzione degli annosi problemi di questa benemerita categoria in punto di aggranciamento delle pensioni ad un equo congegno perequativo che le preservi dalla corrosione costante del costo della vita;

di adeguamento delle pensioni;

di giusta soluzione degli incollocabili;

di estensione delle provvidenze della legge n. 336 agli esclusi, evitando l'iniqua, assurda discriminazione in seno ai mutilati ed invalidi di guerra;

di ristrutturazione e potenziamento dell'ONIG onde porre l'ente non più nella attuale situazione precaria per le vaste carenze sanitarie ed assistenziali.

Il tutto perché il sacrificio dei mutilati ed invalidi non sia ulteriormente incompreso ed umiliato ed anche per evitare il perdurare della loro agitazione di incidenza progressiva, che è causa di disdoro per tutta la comunità nazionale anche nei confronti delle altre nazioni più civili del mondo. (4-10766)

MENICACCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quanto ci sia di vero nelle notizie che circolano da vario tempo e insistentemente sul ventilato ridimensionamento della fiorente Scuola d'artiglieria per allievi ufficiali e sottufficiali (SAUSA) di Foligno, di cui si minaccia persino la soppressione;

per sapere se, quanto meno, esiste il rischio di veder soppressi i corsi allievi comandanti di squadra in virtù di un riordinamento generale dell'esercito e, in caso affermativo, se non si ritenga di far tornare a Fo-

ligno quanto meno quel reparto semoventi della stessa SAUSA, trasferito di recente a Bracciano.

L'interrogante ricorda che l'attuale plesso militare di Foligno fu il primo ad essere costruito dopo l'unificazione d'Italia e ha vantato grandi tradizioni militari e patriottiche e la città di Foligno, che duramente ha pagato per le conseguenze subite durante la seconda guerra mondiale, proprio per essere ricompensata di tante ferite sofferte ottenne che la vecchia caserma venisse ripristinata, migliorata ed ampliata per ospitare una delle migliori unità dell'esercito italiano; di talché esistono le condizioni ideali e reali per un ulteriore potenziamento di quella gloriosa scuola. (4-10767)

LIZZERO, D'ALEMA, Busetto, Menichino, Skerk, Pegoraro, Pellicani Giovanni, Federici, Bortot, De Carneri, Tessari, Pellizzari e Lavagnoli. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

— Per sapere se sia informato in ordine all'ultima gravissima iniziativa messa in atto dall'Ente nazionale per le Tre Venezie; se sia cioè a conoscenza dell'annuncio mandato dal commissario di Governo dell'ente, dottor Marino Corder, al sindaco di Pontebba (Udine) con lettera datata Venezia 18 luglio 1974, della firma del preliminare di vendita avvenuta il 10 luglio 1974, dei beni dell'ente siti sul Passo Pramollo (confine con l'Austria in comune di Pontebba), tra l'ente stesso e i signori Dario Azzano e Ercole Pighin.

Gli interroganti precisano che i beni dell'ente Tre Venezie a Passo Pramollo sono costituiti da circa 450 ettari di terreni a bosco, a prato, a palude naturale e di montagna; precisano altresì che i preliminari di vendita sono stati firmati, a notizia dei locali quotidiani, per la somma di lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni), benché a detta di molti esperti quei beni valgano almeno il doppio, per cui si ritiene che l'ente stia compiendo una delle tante azioni, compiute molte volte in passato a danno dello Stato e a tutto vantaggio dei privati e forse degli stessi dirigenti dell'ente, come è accaduto nella regione Trentino-Alto Adige dove l'ente ha venduto quasi tutti i beni prima del momento del passaggio dei poteri e dei beni alla Regione stessa a norma del « pacchetto ».

Gli interroganti precisano altresì che in questo momento, alla vigilia dello scioglimento dell'ente Tre Venezie, è assolutamente

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

grave che i dirigenti dello stesso si permettono di alienare beni che dovrebbero presto passare alla regione Friuli-Venezia Giulia e all'ente di sviluppo agricolo regionale della stessa regione e fanno presente l'unanime profondo malcontento e la preoccupazione del Consiglio regionale e dei consigli di molti comuni per questa frettolosa vendita di beni di Passo Pramollo.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare al fine di fermare gli atti del preliminare di vendita dei beni di Passo Pramollo, beni che devono passare alla regione Friuli-Venezia Giulia e per esaminare se vi siano responsabilità, da prendere in considerazione, da parte del commissario di Governo dottor Corder e di altri dirigenti dell'ente Tre Venezie.

(4-10768)

BOLDRINI, D'ALESSIO, GIADRESCO e NAHOUM. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è vero che per il ricevimento organizzato dal signor Ambrosio, industriale, per l'inaugurazione della sontuosa villa a Portofino, sia stato disposto un particolare servizio d'ordine da parte dell'Arma dei carabinieri per la tutela degli ospiti di riguardo e delle ricche attrezzature della sfarzosa dimora.

(4-10769)

FERRI MARIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale il suo Ministero avrebbe finanziato due iniziative nella provincia di Siena a Radda in Chianti ed a Montepulciano ponendo a totale carico dello Stato il finanziamento stesso che si aggira sui 10 miliardi di lire;

per sapere inoltre se il Ministro ritenga giusto aver trasformato la richiesta di finanziamento avanzata attraverso il fondo FEOGA (contributo in conto capitale e mutuo) in una generosa regalia agli agrari senesi;

per sapere in quale conto è stato tenuto il parere dei competenti organi della regione Toscana;

ed infine se il Ministro non ritenga di riesaminare la sua determinazione e destinare semmai una così notevole somma al finanziamento di opere urgenti che possano evadere tante richieste avanzate attraverso l'Ente di sviluppo da piccoli proprietari coltivatori diretti.

(4-10770)

RAUSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza di talune difficoltà emerse dall'applicazione del decreto ministeriale 15 gennaio 1974 («Pubblicazione degli indici di resa indicativi in olive e in olio per la campagna olearia 1973-1974»), specie per quanto concerne i tempi e i modi di determinazione dei parametri. E cioè:

1) la non idonea distribuzione dei « fogli di mappa » con il conseguente danno ai produttori;

2) l'onere della prova di falso di quanto asserito nelle denunce di coltivazione e nelle domande di integrazioni non dovrebbe gravare sui produttori, i quali, con la firma delle rispettive domande, hanno assunto già le proprie responsabilità;

3) i tempi di pubblicazione del decreto ed i termini per produrre ricorso sono inadeguati poiché i coltivatori non hanno il tempo per prendere in visione i fogli di mappa e fare i raffronti. Occorre ricordare che i lavoratori della terra non sempre hanno una cultura sufficiente per seguire i complessi meandri burocratici ed amministrativi;

4) la « prova » che il produttore dovrebbe produrre diventa un *pro forma* da ambo le parti (ferma restando sempre la illegalità e l'illegittimità dell'onere della prova). Va ricordato, ancora, che le domande di integrazione sono tutte corredate dai documenti a suo tempo richiesti circa la destinazione dell'olio prodotto.

(4-10771)

MANTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che:

sin dal 1965 hanno avuto inizio nel comune di Nicotera, in provincia di Catanzaro, i lavori di costruzione dell'ospedale civile;

successivamente, per la inadeguatezza dei finanziamenti, detti lavori sono stati sospesi restando, pertanto, l'opera incompleta;

l'urgente completamento della stessa, oltre ad essere vivamente sentito dalle popolazioni interessate, rappresenta elemento fondamentale dell'organizzazione sanitaria nella vasta zona del Nicoterese;

l'assessorato alla sanità della regione Calabria ha incluso l'ospedale di Nicotera nel « piano di priorità » trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno —:

se risulta vera la notizia, diffusasi in questi giorni, della esclusione del solo ospe-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

dale di Nicotera dal piano straordinario di interventi predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno;

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare perché siano assicurati i fondi necessari al completamento dell'ospedale medesimo. (4-10772)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che i decreti delegati relativi alla legge n. 477 prevedono l'obbligatorietà del periodo di straordinario anche per i docenti esonerati dal servizio per motivi politici e sindacali — se non ritenga che tale disposizione costituisca pregiudizio per coloro che assolvono a siffatti compiti rappresentativi;

per conoscere infine se non ritenga di porre allo studio un tempestivo ed efficace provvedimento tendente a sanare la predetta situazione nel quadro della salvaguardia del principio costituzionale relativo alle libertà sindacali e politiche. (4-10773)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — con riferimento ai decreti delegati relativi alla legge n. 477 le cui disposizioni prevedono l'obbligatorietà del periodo di prova per i docenti esonerati dal servizio per motivi sindacali e politici — se non ritenga di dover disporre, ai sensi del decreto-legge relativo all'inizio dell'anno scolastico 1973-74, l'espletamento dell'anno di straordinario in una classe di scuola o istituto, liberamente scelto dal docente interessato, e possibilmente in prossimità del luogo dove lo stesso esplica la sua attività sindacale o politica al fine di consentirne l'esercizio. (4-10774)

ALOI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di legittima aspirazione dei messaggeri postali del compartimento di Catanzaro, i quali desiderano che i loro turni di servizio vengano estesi, per un lato, fino a Sibari e, per l'altro, fino a Roma.

L'estensione di tali turni di servizio è possibile anche sotto l'aspetto tecnico, in quanto le coincidenze dei vari treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Catanzaro consentono l'ampliamento dei turni.

Per sapere se non ritenga opportuno concedere ai messaggeri postali di Catanzaro

detti benefici, che, tra l'altro, arrecherebbero vantaggi d'ordine finanziario anche alla stessa amministrazione delle ferrovie dello Stato. (4-10775)

RAUSA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) quando sarà possibile il raddoppio del binario lungo la tratta Lecce-Bari;

2) se si può esaminare la possibilità di spostare lo scalo merci della stazione di Lecce nei pressi della zona industriale.

Entrambe le richieste sono motivate da impellenti necessità scaturite dalla inadeguatezza dei trasporti a mezzo ferrovia per quanto concerne:

a) le esigenze dei viaggiatori, di transito e pendolari, in numero sempre crescente, che si vedono costretti ad impiegare tempi eccessivamente lunghi per percorrere tratti di pochi chilometri. I treni, infatti, oltre ad effettuare percorsi con orari non adeguati alla entità dell'itinerario, subiscono sovente ritardi sistematici, e le numerose fermate, per consentire le coincidenze con altri convogli provenienti dal senso inverso, danno ai rapidi ed agli espressi le stesse caratteristiche dei treni locali;

b) l'esportazione delle primizie agricole e delle derrate alimentari è compromessa dalle lunghe attese per l'imbarco e dalle soste nelle varie stazioni;

c) l'incremento industriale, dovuto alla presenza dello stabilimento FIAT di recente realizzazione, ha inserito nel traffico normale anche le esigenze del predetto complesso le quali potrebbero, in attesa del raddoppio del binario, essere soddisfatte trasformando la « assuntoria » di Surbo in « stazione ».

(4-10776)

DEL DUCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale fondamento abbiano le scandalose e incredibili vicende riportate nella cronaca regionale del *Tempo* circa i cosiddetti esami di gruppo che avrebbero nuovamente luogo nella facoltà di architettura di Pescara ad opera di alcuni docenti romani che distribuiscono promozioni nelle loro materie senza che gli studenti siano chiamati a dare sufficienti prove della loro preparazione.

Nella ipotesi affermativa, se non ritenga di intervenire, come già per il passato, annullando anche queste prove di esame denun-

ciando all'autorità giudiziaria i docenti responsabili e rimuovendoli da incarichi che dimostrano di non essere in grado di espletare nell'interesse pubblico della nostra società. (4-10777)

DEL DUCA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati dal Ministero della pubblica istruzione nei confronti di quei docenti della facoltà di architettura dell'università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara che alcuni anni addietro distribuivano, con i cosiddetti esami di gruppo, promozioni nei corsi di laurea in architettura senza richiedere agli studenti alcuna conoscenza nelle materie.

Si chiede inoltre di sapere se sia vero che l'istruttoria penale, aperta dall'autorità giudiziaria, su denuncia dello stesso consiglio di amministrazione dell'università, è di fatto insabbiata con i più infiniti cavilli essendo implicato nel fatto anche il figlio di un alto funzionario dello Stato. (4-10778)

BIANCO. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità la notizia che gli uffici finanziari hanno richiesto il pagamento dell'IVA sulle opere che dovranno essere eseguite per la rinascita di Venezia;

per sapere inoltre quali provvedimenti intendano adottare al riguardo, per evitare che tale onerosa imposta impedisca la realizzazione di alcune opere già programmate con fondi posti a disposizione da enti e privati. (4-10779)

PISONI, BONOMI, STELLA, CANESTRARI, CRISTOFORI, VETRONE, URSO SALVATORE, CIAFFI, TRUZZI, SCHIAVON, TRAVERSA E PREARO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — constatato che persiste in Italia una grave crisi del settore zootecnico derivante dal prezzo assolutamente al disotto dei costi di produzione ricavabile dai produttori di carne nonostante i prezzi proibitivi e in continua ascesa al dettaglio;

constatato che tutto il settore distributivo a causa anche dei troppi e sottodimensionati punti di vendita moltiplica fino a quattro volte i prezzi dall'ingrosso al dettaglio

con palesi danni per il produttore e il consumatore; constatato ancora che anche per la carne esistono questi divari e queste contraddizioni — il perché non si voglia dare piena attuazione come già avviene in alcune parti d'Italia alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni, nella parte che riguarda la facoltà agli allevatori singoli ed associati di vendere al dettaglio la carne prodotta in proprio, adducendo da parte degli uffici ministeriali che trattasi di prodotto trasformato e conservato, quasi non fosse ben più evidente questo fatto per altri prodotti quali vino, frutta e verdura.

Si fa osservare a tale proposito che questa interpretazione restrittiva acuisce in maniera grave la crisi zootecnica non consentendo all'allevatore di trarre un prezzo remunerativo dal proprio lavoro e spingendolo a diminuire il già scarso patrimonio zootecnico; danneggia il consumatore facendogli pagare a prezzi talvolta esagerati la carne; è di grave nocimento per la cooperazione in agricoltura.

Una liberalizzazione porterebbe a calmierare i prezzi al dettaglio, a creare una giusta concorrenza, a limitare per gli allevatori i danni della persistente crisi. (4-10780)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene doversi accogliere favorevolmente la richiesta che, di persona, hanno recato al Ministero dell'interno, i dirigenti delle organizzazioni della DC, del PCI, del PSI e del PRI di Afragola (Napoli) affinché il decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale, che è sospeso fin dall'inizio del mese di febbraio, si abbia in tempo utile perché si possano chiamare i cittadini a rieleggerlo con la prossima tornata elettorale prevista per novembre. (4-10781)

BANDIERA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponde a verità il fatto che nell'ambito del Ministero della difesa si è creata da alcuni mesi una situazione di grave sperequazione nel trattamento del personale militare in servizio presso gli organi centrali, a causa della parziale e non uniforme applicazione delle norme relative all'orario di lavoro dei pubblici uffici e dei Ministeri.

Risulta all'interrogante che nell'ambito dell'Amministrazione centrale della difesa viene attuata la seguente gamma di orari di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

lavoro senza alcuna differenziazione tra il personale dirigente e non:

Stato maggiore difesa: 8,30-13,30; 17-19,30 (escluso il sabato in cui si pratica l'orario 8,30-12);

Stato maggiore esercito: 8,30-13,30; 17,30-19,30 — sabato 8-12 (attuato per alcuni mesi orario unico 8-16 in conseguenza delle misure di austerità; dal 20 maggio 1974 ha ripristinato l'attuale orario);

Stati maggiori della marina e della aeronautica: 8-16; sabato libero assicurando il servizio con una aliquota del personale militare;

Segredifesa: 8-14; 15-17; sabato 8-12;

Ispettorati dipendenti dagli Stati maggiori: 8-14;

Direzioni generali dipendenti da Segredifesa: 8-14;

Uffici centrali 8-14.

Quanto sopra prescindendo dalla diversa onerosità dei servizi interni continuativi che i soprariportati enti devono comunque assicurare e prescindendo altresì da variazioni ed adattamenti particolari di carattere interno, molto spesso di comodo, che si traducono in asprimenti o riduzioni dipendenti esclusivamente dalla discrezionalità insindacabile dei vari capi servizio o superiori in genere.

Senza volere entrare nel merito di tale discrezionalità, l'interrogante tiene a sottolineare che essa dovrebbe essere usata veramente con « discrezione » e con carattere di eccezionalità, poiché interessa una categoria di personale per il quale, istituzionalmente, non sono previsti la corresponsione dello « straordinario » e la tutela sindacale.

Tornando al problema in esame, resta da considerare, per completare il quadro, l'orario che viene attuato dai comandi ed enti NATO in Italia e all'estero, con i quali i nostri organi centrali della Difesa hanno necessità di corrispondere diuturnamente: 8-17 (sabato libero); 7-13, sabato libero, nel periodo estivo (1° luglio-31 agosto).

L'interrogante chiede al Ministro se non convenga che un siffatto stato di cose sia irrazionale e dannoso. Esso, infatti, oltre che ingiusto sul piano umano, poiché contravviene al principio giuridico-costituzionale che a parità di retribuzione deve corrispondere parità di lavoro (principio tanto più valido nel caso in questione, trattandosi di personale appartenente alla stessa amministrazione) appare assolutamente inspiegabile e controproducente sul piano del rendimento e della funzionalità di così importanti e delicati organi

dello Stato, a causa delle ampie fasce di incomunicabilità che crea tra enti che dovrebbero invece essere strettamente coordinati e quindi in sintonia d'orario tra loro. (4-10782)

BANDIERA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni della « giungla contributiva » che si è determinata nel trattamento del personale militare in servizio presso gli organi centrali, in conseguenza della corresponsione differenziata delle indennità precedentemente fruita dal personale in servizio presso gli Stati maggiori.

Per effetto dell'introduzione dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione (quest'ultima per i gradi da colonnello in su) che, come noto, hanno carattere di « onnicomprensività » è stata soppressa la particolare indennità forfettaria che veniva corrisposta al personale in servizio presso il Gabinetto del Ministro, gli Stati maggiori e l'ufficio del segretario generale della difesa, in considerazione del più gravoso orario di lavoro cui era sottoposto tale personale (risulterebbe tuttavia che per il personale di Difesa-Gabinetto tale soppressione non ci sia stata); contemporaneamente è stata decisa la corresponsione, in misura diversa, dell'indennità di impiego operativo tra organi centrali similari.

L'interrogante sa bene che il meccanismo stesso della legge istitutiva di tale indennità, piuttosto complesso e farraginoso, prevede tre fasce retributive (I, II, III colonna della tabella VIII allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 365) strettamente connesse alla fisionomia d'impiego degli enti presso cui il militare presta servizio (operativa, addestrativa, territoriale) e al periodo di tempo trascorso dallo stesso militare presso tali enti. Ma qui l'interrogante fa riferimento soltanto al fatto, determinatosi di recente, che il personale in servizio presso organi paritetici sotto il profilo retributivo della indennità in questione, come ad esempio gli Stati maggiori, riceve un trattamento diverso. Risulterebbe infatti che Stato maggiore marina e aeronautica corrispondono al proprio personale un trattamento più favorevole rispetto a quello dello Stato maggiore difesa e dello Stato maggiore esercito. Da tener presente, inoltre, che tale differenza di trattamento vale esclusivamente per gli ufficiali non appartenenti alla fascia dirigenziale e ciò da tenente colonnello in giù per i sottufficiali. (A questo proposito si fa notare che la recente costituzione, anche nell'ambito militare della categoria dirigenziale per gli ufficiali da colonnello, e consentito una giu-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

sta equiparazione con quanto concesso ai dirigenti civili, dall'altra, e cioè all'interno ha creato in mancanza di una adeguata tempestiva e chiara definizione delle competenze e degli obblighi d'orario relativi, una ingiusta discriminazione ed una frattura nella categoria degli ufficiali i quali, seppure a diverso livello, svolgono tutti attività prettamente dirigenziale. Inoltre, mancando la tutela sindacale e stante invece i vincoli disciplinari con l'obbligo della subordinazione, può accadere, come risulta che accade, che a differenza del dirigente civile, cui compete per legge prestare un maggior numero di ore lavorative — 10 ore — in virtù dei benefici economici acquisiti, il quale, nel periodo di orario suppletivo cui è tenuto, può avvalersi, quanto necessario, della collaborazione del personale da lui dipendente, previa attribuzione delle prescritte ore di straordinario, il « dirigente » militare tende egoisticamente ad avvalersi ininterrottamente dell'opera di tutti i propri subordinati per i quali, come già detto, non è previsto alcun compenso straordinario. In pratica cioè avviene che dirigenti e non dirigenti facciano lo stesso orario, a tutto vantaggio dei primi e a tutto danno dei secondi.

Quanto sopra configura un caso di manifesta violazione del principio giuridico-costituzionale, secondo il quale a parità di lavoro deve corrispondere una eguale retribuzione.

La cosa si esaspera e diventa addirittura paradossale, per non dire iniqua, quando i due inconvenienti si sommano, vale a dire quanto al personale che deve sottostare ad un lavoro più gravoso (sempre naturalmente a parità di grado e quindi di retribuzione base) viene ad essere corrisposta una retribuzione complessiva inferiore (è questo il caso per esempio dello Stato maggiore difesa e dello Stato maggiore esercito rispetto agli Stati maggiori della marina e dell'aeronautica).

In relazione a tutto quanto precede e nel caso che esso risponda a verità, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato la grave situazione lamentata ed i provvedimenti che il Ministro intende adottare per eliminare gli inconvenienti segnalati.

(4-19783)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI.
— *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se corrispondono a verità le notizie diffuse recentemente su alcuni organi di stampa quotidiana secondo cui nelle scorse setti-

mane i capi delle cosche mafiose di Gioia Tauro e Rosarno si sarebbero « riuniti » in un albergo di Vibo Valentia per fissare la misura della « tangente » che dovrebbero imporre alle imprese che si aggiudicheranno i lavori per l'insediamento del 5° centro siderurgico;

2) se la notizia diffusa mira a determinare un allarmismo che colpisce psicologicamente onde provocare degli ostacoli ulteriori per ritardare ancora, con la presunta minaccia alle imprese che dovranno appaltare i lavori, l'attuazione degli impegni per la Calabria e la realizzazione dello stabilimento siderurgico;

3) quale ruolo e quali collegamenti — qualora il « convegno » mafioso si fosse effettivamente tenuto — hanno avuto nell'occasione i gruppi agrari e della destra politica che ostinatamente hanno tentato con mezzi illegali e con atti criminosi di violenza di impedire non solo la realizzazione del 5° centro siderurgico ma ogni avvio di rinnovamento economico e sociale della piana di Gioia Tauro-Rosarno e della Calabria;

4) qualora la notizia risultasse fondata, quali misure sono state messe in atto per stroncare e colpire l'eventuale piano criminoso e il tentativo di ritardare la realizzazione del 5° centro siderurgico e le infrastrutture ad esso connesse.

(4-10784)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI.
— *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere:

1) se corrisponde a verità che la direzione della Liquichimica del costruendo stabilimento industriale a Saline (Reggio Calabria) ha avanzato richiesta alla Commissione comunale di collocamento per l'assunzione nominativa come impiegato amministrativo, dell'ex colonnello dei carabinieri Arturo Puglisi, da circa un anno in pensione in virtù dello scandaloso provvedimento attuato dal Governo Andreotti-Malagodi a favore degli alti burocrati dello Stato;

2) come giudicano, se corrisponde al vero, la richiesta della Liquichimica di fronte alle recenti disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio, che vietano categoricamente l'assunzione di ex burocrati dello Stato presso qualsiasi azienda, in quanto i beneficiari del provvedimento sull'alta dirigenza godono di pensioni molto elevate dopo aver già beneficiato delle favolose liquidazioni;

3) di fronte alla indignazione che ha suscitato la notizia nell'opinione pubblica della richiesta respinta, pare, giustamente dalla Commissione di collocamento, se intendono intervenire tempestivamente per impedire che la volontà della Liquichimica riesca a violare sia la legge sul collocamento sia le direttive recentemente impartite dal Presidente del Consiglio per quanto concerne gli ex alti burocrati. (4-10785)

LA BELLA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano, separatamente o congiuntamente, ordinare una indagine e adottare i conseguenti provvedimenti, sull'andamento e la funzionalità dell'« Opera don Guanella » con sede in Roma, via Aurelia antica, 438, per la sezione maschile e via della Nocetta, per la sezione femminile, Opera convenzionata e finanziata dal Ministero della sanità, da province e comuni, per l'assistenza sanitaria e la riabilitazione degli handicappati, atteso che medico provinciale, ufficiale sanitario e Opera per la maternità e l'infanzia, che pure ne hanno l'obbligo istituzionale, non esercitano, da sempre, alcun controllo e sorveglianza. In particolare, si chiede di assodare: i motivi per cui gli amministratori dell'Opera rifiutano

pervicacemente ai propri dipendenti l'applicazione del contratto nazionale, recentemente realizzato con la mediazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provocando una agitazione sindacale che ha riflessi negativi sull'assistenza sanitaria-assistenziale; se l'applicazione della convenzione ministeriale per l'attività medico-fisica-pedagogica è rigorosamente applicata, atteso che le attività riabilitative sarebbero state sospese anche nei confronti dei curandi esterni, interruzione che vanifica i risultati già raggiunti e lascia inutilizzati i costosi laboratori costruiti con sostanziali contributi dello Stato; se l'Opera dispone del personale specializzato richiesto per adempiere con successo i compiti assunti dall'Opera con la firma della convenzione, atteso che gli amministratori negherebbero al personale laico il permesso di frequentare corsi di specializzazione e qualificazione preferendo far specializzare i seminaristi al solo scopo di ingannare le autorità di vigilanza in quanto i seminaristi in questione non si dedicano alla assistenza e alla cura degli infermi ma agli studi per conseguire l'investitura al sacerdozio; se risulta al vero che per numerosi servizi interni l'Opera si serve degli stessi ammalati ricoverati gabellando lo sfruttamento, che si pratica dall'alba a notte fonda, per ergoterapia. (4-10786)

. . .

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali, per conoscere a quale carenza di struttura, che non ha permesso il coordinamento dell'azione pubblica nel settore chimico, si riferisse il Ministro delle partecipazioni statali nella seduta del 17 luglio della Commissione bilancio e partecipazioni statali ed in particolare se intendeva riferirsi:

a) ad una carenza degli organi della programmazione nazionale;

b) alla necessità di una qualche forma di nazionalizzazione dell'intero settore;

c) alla necessità di un ruolo diverso e più qualificante dell'ENI nel settore.

« In quest'ultimo caso desiderano conoscere quali direttive il Governo abbia dato all'ENI per la sua azione nel settore chimico ed in quale misura l'ENI non abbia ottemperato alle direttive ricevute così da non permettere di raggiungere i risultati auspicati.

« Chiedono, infine, che ogni eventuale iniziativa tendente a modificare la struttura dei gruppi a partecipazione statale venga preventivamente comunicata e discussa al Parlamento.

« Per quanto riguarda in particolare l'ENI chiedono che vengano impartite precise direttive all'ente, i cui organi statutari sono ormai prossimi alla scadenza del mandato, di astenersi da ogni sostanziale modifica della propria struttura e in modo specifico dalla costituzione di una finanziaria per il settore chimico, dal momento che bisogna approfondire il discorso sui ruoli dei diversi operatori del settore e per quanto riguarda l'ENI, sulle interrelazioni tra il settore petrolifero e quello chimico.

(3-02626) « GUNNELLA, COMPAGNA, LA MALFA GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale e il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per conoscere i provvedimenti che si intendono assumere per far fronte alla prevedibile crisi della burocra-

zia statale, nemmeno un anno dopo la " grande fuga " dei dirigenti statali più elevati in grado, in conseguenza del pensionamento anticipato a richiesta degli ex combattenti, che rende ancora più precaria la possibilità di funzionamento della pubblica amministrazione, da attuarsi entro il giugno 1975, allorquando lasceranno i loro uffici non meno di 150.000 dipendenti, i quali beneficieranno del passaggio alla qualifica superiore, all'abbuono di 7 anni sul servizio prestato e sul calcolo della anzianità per la pensione, quando si manifesta una paurosa crisi di vasti settori dell'apparato statale, a cominciare da quello dell'assistenza; e tutto ciò senza per di più far finta di ignorare che gli stessi benefici sono negati ad altri cittadini che vantano i medesimi titoli e in favore dei quali sono state presentate oltre 20 proposte di legge, tutte bloccate dinanzi alla I Commissione della Camera da oltre un anno.

(3-02627)

« MENICACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere di quali informazioni disponga sulla situazione del giornale *La Gazzetta del Popolo* ove l'editore Caprotti sta attuando una grave violazione dell'accordo nazionale e del contratto di lavoro con rilevante danno per i livelli occupazionali e per la pluralità informativa in Piemonte.

« La pericolosa conferma della concentrazione delle testate in poche mani di gruppi industriali che usano la stampa come strumento di pressione, impone un intervento deciso ed immediato per tutelare l'articolazione delle posizioni politiche e culturali in sede sia regionale sia nazionale.

« Gli interroganti chiedono quali misure il Governo intenda progettare per concretizzare le conclusioni della Commissione parlamentare d'indagine sulla stampa che rischiano di restare una esercitazione accademica dando garanzia al diritto dei cittadini tutti e alla libertà di informazione e dei lavoratori del settore, al rispetto delle conquiste democratiche ottenute con lotte che hanno largamente contribuito a richiamare l'attenzione sul problema politico del progressivo deterioramento del pluralismo nel campo della informazione.

(3-02628) « MAGNANI NOYA MARIA, ARTALI FROIO ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

se sia, come è, a conoscenza del fatto che gli uffici preposti all'istruttoria delle domande di pensionamento INPS, hanno operato in modo tale da provocare, in modo quasi sistematico, risposte di diniego, con la conseguente proliferazione di migliaia e migliaia di cause avanti all'autorità giudiziaria risoltesi, nella stragrande maggioranza dei casi, con la soccombenza dell'INPS e col conseguente onere sull'istituto delle spese ed onorari di causa;

se sia a conoscenza che questo stato di cose ha continuato anche quando una giurisprudenza consolidata sulle questioni di principio doveva servire d'indirizzo al responso amministrativo di riconoscimento del diritto alla pensione;

se sia a conoscenza che un simile andamento, di fatto, ha finito per provocare, da un lato, grave danno ai lavoratori pensionati per il ritardo nel percepimento della pensione e all'INPS per il pagamento di forti parcelle conseguenza della soccombenza, ma, dall'altro lato, sensibile convenienza a professionisti specializzati convenzionati con enti di patronato;

se non ritenga di rinvenire in un simile andamento di cose una sorta di calcolato congegno col quale, attraverso il diniego amministrativo, si dà il via al meccanismo giudiziario con pressoché certa previsione dei vantaggi per alcuni operatori specializzati, nonostante l'altrettanto certa previsione del danno per il pensionato e per l'INPS, cioè per la collettività;

se è a conoscenza del come si sia di conseguenza sviluppata la corsa alla richiesta e al riconoscimento di troppi enti di patronato, alcuni dei quali, sembra, con denominazioni di fantasia e senza reale rapporto con sindacati ed associazioni di lavoratori;

infine e soprattutto, se e quali provvedimenti intenda assumere o proporre affinché abbia a cessare, se sussistente, un simile stato di cose e con quali conseguenze nei confronti degli uffici e delle persone eventualmente responsabili.

(3-02629)

« FELISETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se il signor Enzo Salcioli era nel 1969 in qualsiasi forma alle dipendenze dei Servizi

segreti italiani e se corrispondono a dati oggettivi le dichiarazioni da lui rilasciate al settimanale *L'Europeo* relativamente a progetti in corso nel 1969 per rovesciare il quadro istituzionale del paese.

(3-02630)

« SCOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga opportuno dare al più presto, a livello di Governo, una chiara risposta ai molti interrogativi posti dalle dichiarazioni, rese dal Ministro delle partecipazioni statali alla Commissione bilancio della Camera, su non meglio chiariti propositi di ristrutturazione del settore chimico delle partecipazioni statali. Interrogativi che hanno destato la giusta apprensione dei lavoratori dell'ANIC e dell'ENI, concretatesi nel più recente, allarmato, comunicato del raggruppamento sindacale aziendale dei dirigenti dell'ENI.

« Se non ritenga che tali, ormai ricorrenti, voci di ristrutturazioni nell'ambito degli enti di gestione delle partecipazioni statali — coincidenti con il periodo di scadenza del mandato di molti dei responsabili di tali enti — non possano venir interpretati dai lavoratori del settore pubblico come manovre di carattere punitivo, che si aggiungono al tentativo in atto di trasformare la funzione degli enti pubblici da quella di strumento di propulsione del sistema economico in quella di strutture per una vera e propria incentivazione surrettizia di alcuni grandi complessi industriali privati o semiprivati, attraverso rilievi di attività in dissesto o pretese forniture, a prezzi sottocosto di energia (elettrica o petrolifera) o materie prime.

« Se non ritenga opportuno infine che tali eventuali programmi di ristrutturazione — a parte l'inopportunità di tali operazioni nell'attuale momento economico generale — non debbano essere discussi in Parlamento prima e non dopo la loro definizione, tenuto conto che non potrebbe essere accettata, a tale fine, la strumentalizzazione delle risultanze di alcune indagini conoscitive della Camera condotte per fini e da punti di vista diversi e comunque non centrate sul problema attualmente in discussione.

(3-02631)

« MOLE, ALIVERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato, per sapere se siano a conoscenza della drammatica situazione in cui versano le piccole e medie industrie nelle Marche e nell'Italia centrale in genere. La mancanza di mutui agevolati verificatasi a seguito del provvedimento con il quale il CIPE, nel settembre 1973, ha destinato tutti i fondi disponibili alle regioni meridionali ha costretto tali imprese a non poter più stipulare contratti ed a rinunciare ai benefici previsti dalle leggi citate.

« Pur ritenendo valida la destinazione dei fondi per il Mezzogiorno, l'interrogante desidera sottolineare l'esigenza delle piccole e medie imprese marchigiane e centrali in genere, le quali, operando nelle zone danneggiate dal terremoto, hanno da tempo dato l'avvio agli investimenti programmati incoraggiate in questo dai benefici previsti da specifiche leggi.

« La legge 30 luglio 1959, n. 623, infatti prevedeva la concessione di mutui agevolati che ora sono venuti a mancare sicché gli operatori dovrebbero rivolgersi al Mediocredito il quale si dichiara disposto a concedere i finanziamenti al tasso di interesse ordinario con riserva di applicare i benefici della legge al momento della concessione del mutuo da parte dello Stato, limitatamente all'importo residuo. In tal modo le aziende, per terminare i lavori vanno incontro all'inconveniente di accettare i finanziamenti nella forma proposta con il pericolo di ammortizzare i mutui

al tasso del 12,5 per cento anziché al 4 per cento come era nei programmi.

« L'interrogante chiede se i Ministri interessati non ritengano urgente e necessario il rifinanziamento della legge n. 623 in una situazione tanto difficile per le piccole e medie industrie delle Marche e dell'Italia centrale in genere, alcune delle quali hanno già chiuso dichiarando il fallimento.

(3-02632)

« STRAZZI ».

INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro degli affari esteri, per conoscere gli interventi dell'Italia in sede di diplomazia multilaterale (Nazioni Unite, alleanza atlantica) e bilaterale di fronte ai mutamenti di regime in Grecia e a Cipro, e ad eventuali consultazioni strategiche, politiche ed economiche dell'Italia con la Grecia e con la Turchia, come anche con nazioni maggiori che hanno fattivamente e verbalmente dimostrato il loro interesse a dette trasformazioni.

(2-00528)

« ORLANDO ».